

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) | » | 13 |
| COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) | » | 18 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 19 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 83 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 88 |
| DIFESA (IV) | » | 96 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 99 |
| FINANZE (VI) | » | 105 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 110 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 131 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 132 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 142 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 161 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AFFARI SOCIALI (XII) | <i>Pag.</i> | 168 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 178 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 183 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 199 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 200 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 201 |

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia FANTINATI.

La seduta comincia alle 15.35.

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

C. 1433 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, il quale risulta collegato alla manovra di finanza pubblica.

Francesco SILVESTRI (M5S), *relatore per la I Commissione*, evidenzia in primo luogo, come il provvedimento, si componga di 6 articoli e abbia subito alcune modifiche nel corso dell'esame al Senato.

Concentrandosi in particolare sugli ambiti di competenza della I Commissione, rileva come l'articolo 1, inserendo tre nuovi articoli (60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater*) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », istituisca, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un « Nucleo della concretezza », preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

In tale ambito per « amministrazioni pubbliche » si intendono le amministrazioni definite tali dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le

istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 continuano ad applicarsi anche al CONI.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 60-*bis* – nel disporre l'istituzione del Nucleo della concretezza – fa salve le competenze dell'Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda al riguardo che al Dipartimento della funzione pubblica spettano le seguenti funzioni: l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa; il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica l'Ispettorato per la funzione pubblica, vigila e svolge verifiche su: la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l'efficacia dell'attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l'esercizio dei poteri disciplinari; l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.

L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ha invece il compito di promuovere e il coordinare le attività di semplificazione e di riassetto della normativa vigente.

Il comma 2 del nuovo articolo 60-*bis* prevede l'elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell'interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Tale Piano contiene:

a) le azioni volte a garantire la « corretta applicazione » delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le « azioni concrete » per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di « azioni correttive »;

c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.

Il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure previste dal Piano triennale.

Il comma 3 del nuovo articolo 60-*bis* disciplina tale attività del Nucleo, la quale si esplica in sopralluoghi e visite, svolti in collaborazione con l'Ispettorato per la funzione pubblica. L'intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione « delle disposizioni » da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della « efficienza, efficacia ed economicità ».

Si prevede inoltre che il Nucleo possa proporre misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti

pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; nel corso dell'esame al Senato si è specificato (modificando i commi 3, 4 e 6 del nuovo articolo 60-*bis*) che l'indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l'indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.

Il comma 4 del nuovo articolo 60-*bis* proceduralizza l'attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni, prevedendo, in particolare, la redazione di un verbale per ogni sopralluogo e visita del Nucleo presso una pubblica amministrazione, il quale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione visionata o acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti.

Inoltre il verbale riporta le eventuali misure correttive prospettate (con il termine di attuazione per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali). Il verbale è sottoscritto dal « rappresentante » (o suo delegato) dell'amministrazione coinvolta, che può formulare o fornire ulteriori osservazioni e documentazioni, nei tre giorni successivi.

Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 60-*bis*, qualora i sopralluoghi siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi « anche » al prefetto competente territorialmente. L'obbligo di trasmissione parrebbe pertanto stabilito in capo al Nucleo.

Il comma 6 del nuovo articolo 60-*bis* prevede inoltre una tempestiva comunicazione al Nucleo, da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all'avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.

Ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 60-*bis*, l'inosservanza del termine per l'attuazione delle misure correttive – da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali – rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Rammenta in proposito che la responsabilità dirigenziale si fonda, in particolare, sulle previsioni dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, o l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

La responsabilità disciplinare si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Sempre ai sensi del comma 7 all'inosservanza consegue inoltre l'inserimento della pubblica amministrazione in un elenco delle pubbliche amministrazioni inadempienti, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Il medesimo Dipartimento trasmette al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti, una relazione annuale sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite effettuate (da trasmettere entro il 30 giugno), nella quale i casi di mancato adeguamento ricevono apposita evidenziazione.

Il nuovo articolo 60-*ter* ha per oggetto la collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo, prevedendo che il prefetto può

segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento.

In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.

Per quanto concerne il sistema di controlli interni degli enti locali, ricorda che esiste un controllo preventivo ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale « il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ».

Per quanto riguarda invece i controlli successivi di regolarità amministrativa, il comma 2 del richiamato articolo 147-*bis* prevede espressamente che « Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento ». Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Il nuovo articolo 60-*quater* ha per oggetto la dotazione di personale del Nucleo della concretezza, prevedendo che il Nucleo si avvalga di 53 unità di personale.

Tra queste figurano un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale.

A tal fine è previsto un duplice « canale » di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso.

In particolare: 30 unità sono da reclutarsi mediante concorso per titoli ed esami, secondo la ordinaria procedura delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (regolata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Di queste unità, 20 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria A; 10 sono inquadrare nel livello iniziale della categoria B.

Le restanti 23 unità – incluse dunque le tre unità con qualifica dirigenziale – sono individuate nell'ambito del personale delle amministrazioni pubbliche. Una volta prescelte, le unità di personale di altri apparati amministrativi le quali siano chiamate presso il Nucleo sono collocate in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (secondo quanto prevedano i rispettivi ordinamenti).

Per i tre dirigenti, non si applicano i limiti previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale (limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti, per la prima fascia; del 10 per cento, per la seconda fascia, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Nel caso di utilizzazione di unità per comando o fuori ruolo, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione, entro quindici giorni dalla richiesta (ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997).

In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando (ai sensi dell'articolo 56, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).

Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato presso il Nucleo mantiene il trattamento economico fondamen-

tale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime amministrazioni. Il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche che non siano i Ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale spettante, tuttavia gli oneri sono ripartiti tra Presidenza del Consiglio ed amministrazione di appartenenza, previa loro intesa.

Gli oneri quantificati per il reclutamento del personale e per il funzionamento del Nucleo sono quantificati in euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019.

Di questa somma, nella relazione tecnica sono quantificate in euro 3.775.600 le spese per il personale (con stima commisurata al trattamento retributivo medio della categoria A del comparto Presidenza del Consiglio), mentre le restanti sono imputate a spese di funzionamento.

A tali oneri si prevede di far fronte mediante corrispondenti riduzioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il comma 2 dell'articolo 1 – inserito nel corso dell'esame al Senato – specifica che le norme introdotte si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro.

Per quanto riguarda i profili di diretto interesse della I Commissione, il comma 2

stabilisce che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

Nel corso dell'esame presso il Senato si è inoltre specificato che i dirigenti, per le finalità di cui al comma 2, sono inclusi nell'ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al comma 1 (fatta salva l'esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).

L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche contrattualizzate.

Infatti, laddove il quadro normativo vigente prevede (all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non possano superare il corrispondente importo determinato per il 2016, il comma 1 dell'articolo 3 dispone che tale limite non operi con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017), a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Oltre a ciò, il limite non si applica agli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente al 22 giugno 2017, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga.

L'articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento

autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore.

Il secondo periodo del comma 3 consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la norma vigente.

Ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il primo periodo del comma 3 conferma le norme vigenti; tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il

comma 4 reca alcune previsioni transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare, si consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione summenzionata ed alle norme sulla mobilità (volontaria o « per ricollocazione » del personale collocato in disponibilità):

alla lettera a), all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

alla lettera b), all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a) – per le procedure concorsuali suddette, i successivi commi 6 e 7 recano alcune norme specifiche.

Le assunzioni di cui alla lettera b) possono essere effettuate solo successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

Resta fermo – con riferimento alle facoltà di cui alle suddette lettere a) e b) – il rispetto delle norme richiamate dal medesimo comma 4, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.

Ai sensi del comma 5, le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al comma 4 devono comunicare entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del comma 3.

Il comma 6 prevede che le procedure concorsuali di cui alla suddetta lettera b) del comma 4 possono essere espletate con modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica am-

ministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; le modalità semplificate devono concernere, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso.

Il comma 7 mantiene fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. Le graduatorie dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina regolamentare prevista dal comma 6) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così banditi.

Con riferimento alle misure in materia di assunzioni previste dall'articolo 4, segnala come l'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) abbia previsto che per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Pertanto dal combinato disposto delle due disposizioni sembra emergere che anche le assunzioni previste dall'articolo 4 del disegno di legge non potranno avere decorrenza anteriore al 15 novembre 2019, anche in caso di rapido espletamento dei concorsi. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Evidenzia inoltre come le priorità individuate dal comma 2 dell'articolo 4 in relazione alle competenze delle figure professionali da assumere « a regime » ai sensi del medesimo articolo 4 riproducano quelle previste dall'articolo 1, comma 299, lettere da *a*) ad *f*), della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni straordinarie da realizzare a valere del fondo per il pubblico impiego istituito dalla legge di

bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), destinato alle assunzioni aggiuntive da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2019 all'articolo 1, comma 298. Non sono invece riprodotte le lettere *g*) ed *h*), del citato comma 299, che fanno riferimento alle competenze in materia di tecnica di redazione degli atti normativi e alla verifica di impatto della regolamentazione e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

L'articolo 6, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del provvedimento come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento.

Il comma 2 specifica che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della legge. Ricorda, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 4 non concernono gli enti territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme legislative statali non oggetto di modifica da parte del medesimo articolo 4.

Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

Virginio CAPARVI (Lega), *relatore per la IX Commissione*, dopo avere sua volta rilevato che il disegno di legge è collegato alla manovra di bilancio 2019, avverte che nella sua relazione si soffermerà in particolare sugli articoli 3, 4 e 5, in quanto più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro pubblico e privato.

Con riferimento, pertanto, all'articolo 3, osserva che esso esclude dall'applicazione del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest'ultima deroga. Ai sensi del comma 2, il medesimo limite non si applica neanche alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall'articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.

Passa, quindi, all'articolo 4, che, allo scopo di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, al comma 1 autorizza le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a decorrere dal 2019, ad assumere personale a

tempo indeterminato, nel limite di una spesa massima pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Il comma 2 dispone la predisposizione da parte delle medesime amministrazioni del piano dei fabbisogni, previsto agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il ricambio generazionale, la migliore organizzazione del lavoro, nonché il reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e di capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, nonché di controllo di gestione e attività ispettiva. Come disposto dal comma 3, che disciplina la procedura per l'autorizzazione delle assunzioni, a decorrere dal 2019 si aumenta da tre a cinque anni l'arco temporale con riferimento al quale è consentito il cumulo delle risorse destinate al finanziamento delle assunzioni, corrispondenti alle economie già maturate per la cessazione del personale. Con la finalità di consentire fin dal triennio 2019-2021 l'accesso al pubblico impiego, il comma 4 consente alle amministrazioni pubbliche, in deroga alla procedura ordinaria di autorizzazione e alle norme sulla mobilità, all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà assunzionali previste per ciascun anno dai precedenti commi 1 e 3, nonché all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il precedente triennio. Infine, i successivi commi 5, 6 e 7 introducono disposizioni per la disciplina delle assunzioni, sia dalle graduatorie vigenti, sia a seguito dei concorsi, previste dal comma 4.

In proposito, ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare assunzioni con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15

novembre 2019, osservando come tale termine, peraltro, sia funzionale alla definizione delle risorse da utilizzare e alla predisposizione dei bandi.

Con riferimento, infine, all'articolo 5, volto al superamento delle problematiche insorte dalla risoluzione delle convenzioni per la fornitura dei buoni pasto, rileva che, al comma 1, si prevede che le pubbliche amministrazioni interessate richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati sulla base della normativa vigente. Il comma 2 autorizza Consip S.p.A a gestire centralmente, anche in via giudiziale, il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto delle risoluzioni. Inoltre, la norma prevede la riassegnazione alle amministrazioni interessate delle somme recuperate, nonché la possibilità per le medesime amministrazioni di attivare ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto. I successivi commi 3 e 4 dispongono l'istituzione di un fondo, con dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2019, per l'attuazione delle misure di sostituzione dei buoni pasto previste dal comma 1.

Emanuele PRISCO (Fdi) chiede al Governo di chiarire fin d'ora se sussista una disponibilità reale a modificare e migliorare il provvedimento, oppure se esso sia considerato immodificabile dalla maggioranza, rilevando come tale chiarimento risulti fondamentale ai fini della chiarezza e correttezza nei rapporti tra i gruppi.

Il Sottosegretario Mattia FANTINATI, in relazione alla questione posta dal deputato Prisco, ritiene che non vi sia alcuna preclusione da parte del Governo a modifiche del testo che portino ad una ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento, purché si tratti di modifiche condivise ed effettivamente migliorative.

Graziano MUSELLA (FI) ritiene necessari chiarimenti in ordine alle funzioni del

Nucleo della concretezza, per verificare se esso sia pensato quale strumento di assistenza e supporto nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i piccoli comuni in difficoltà e gli enti locali in genere, o sia, al contrario, destinato a esercitare unicamente funzioni ispettive.

Renata POLVERINI (FI), dopo aver chiesto chiarimenti sull'organizzazione del seguito dell'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni riunite, ritiene che, se il Governo intende fare del Nucleo della concretezza uno strumento di supporto delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, sia necessario prevedere un maggior numero di unità di personale. Inoltre, considera necessario verificare se, sulla base delle risorse finanziarie previste, sia possibile estendere a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, i sistemi di controllo sulle presenze del personale previsti nel provvedimento. Infine, ritiene necessario sapere dal Governo se abbia stanziato risorse adeguate per l'acquisto delle strumentazioni digitali sulle quali saranno chiamate a operare le unità di personale che si prevede di assumere in base alle autorizzazioni recate dal disegno di legge.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel rilevare come sia imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, ritiene che l'organizzazione dei lavori sul provvedimento sarà precisata in una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il quale potrà aver luogo nel corso della prossima settimana; evidenzia quindi come la seduta odierna possa risultare utile per raccogliere una prima serie di rilievi cui i relatori e il Governo potranno dare risposta nel corso del successivo *iter* di esame.

Paolo ZANGRILLO (FI), considerando la molteplicità dei sistemi digitali per la rilevazione delle presenze e il controllo dei dipendenti, osserva che, prima di procedere alla selezione del personale da assumere in riferimento a tale materia e alla

sua formazione, sarebbe opportuno individuare preventivamente su quali sistemi operativi esso sarà chiamato a operare. Invece, il disegno di legge sembra aver scelto la logica opposta, che non fornisce alcuna garanzia di successo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 13 |
| COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: | |
| Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza interparlamentare « Trasformare la Regione dei Balcani occidentali – una prospettiva parlamentare del ruolo e del futuro del processo di adesione all'UE » (5 ottobre 2018) <i>(Seguito dello svolgimento e conclusione)</i> | 13 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della XIV Commissione Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 16.

Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza interparlamentare « Trasformare la Regione dei Balcani occidentali – una prospettiva parlamentare del ruolo e del futuro del processo di adesione all'UE » (5 ottobre 2018).

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite III e XIV proseguono le comunicazioni sugli esiti della missione svolta a Sofia il 5 ottobre scorso dalle deputate Sabrina De Carlo e

Simona Vietina – rispettivamente in rappresentanza della Commissione esteri e della Commissione politiche dell'UE – per prendere parte alla Conferenza interparlamentare « Trasformare la Regione dei Balcani occidentali – una prospettiva parlamentare del ruolo e del futuro del processo di adesione all'UE ».

Nella seduta del 17 ottobre scorso è stata messa a disposizione dei commissari la relazione predisposta e le deputate De Carlo e Vietina hanno concordato sull'opportunità di rinviare il proprio intervento ad altra seduta, per poter disporre di tempi congrui per la discussione.

Sabrina DE CARLO (M5S) ricorda che la Conferenza – articolata in quattro sessioni tematiche – si è caratterizzata per una significativa partecipazione di rappresentanti, oltre che dei Parlamenti dei sei Paesi dell'area dei Balcani Occidentali (Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo, Ex Repubblica Federale di Macedonia), di Parlamenti di 13 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia e alla Bulgaria, Germania, Irlanda, Grecia, Belgio, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Ungheria

e Croazia. Anche il Parlamento europeo vi ha presto parte con una propria delegazione che includeva la vicepresidente Livia Jaroka, i presidenti della Commissione UE-Serbia e della Delegazione per le relazioni con la Bosnia Erzegovina e con il Kosovo. Segnala che durante la prima sessione dei lavori della Conferenza è intervenuta per ribadire forte volontà dell'Italia di collaborazione e supporto al processo di integrazione nell'Europa dei paesi dei Balcani Occidentali.

Ricorda che l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione Europea, un pilastro importante della stessa e per questo sottolinea come il nostro apporto sia imprescindibile per l'evoluzione della comunità europea. Una comunità che, come più volte, l'Italia ha ribadito, ha l'urgenza di tornare al passo con i tempi, di rispondere alle esigenze di ogni singolo popolo che ne fa parte ed anche di allargare le proprie frontiere a tutti i Paesi meritevoli di entrare a far parte di questo progetto ambizioso.

Sottolinea la necessità di menzionare le tante sfide dei nostri giorni che interessano tanto l'Europa quanto i Paesi dei Balcani Occidentali concludendo che la soluzione non possa che essere condivisa e partecipata. Per questa ragione, ribadisce che l'Italia è fortemente favorevole all'ingresso nell'UE di altri Paesi che possano condividere i principi dei quali ci siamo fatti da sempre portavoce: la democrazia come unica alternativa alle dittature, la crescita economica e finanziaria per una più solida stabilità dei Paesi, il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani come garanzia di rispetto reciproco tra i nostri popoli, regole e leggi condivise che possano disciplinare la vita comune dei nostri Paesi.

Sottolinea la necessità di cooperazione e sostegno: i Paesi interessati ad entrare a far parte dell'Unione europea devono essere accompagnati in questo delicato processo poiché tante sono le sfide in comune. Esempio è stato il caso dell'esito del referendum nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia: il voto si è svolto in un clima molto teso, con tantissime proteste e

contro-proteste, segnato da una retorica nazionalista e tante *fake news*. Questo ha inevitabilmente destabilizzato e compromesso il risultato, nonostante la posta in gioco fosse di altissimo rilievo come accettazione dell'accordo tra Macedonia e Grecia per procedere all'adesione nell'Ue e NATO. Spiega inoltre che alla Macedonia va, tuttavia, riconosciuto di aver superato una profonda crisi politica; nonostante permangano problemi strutturali, specialmente in campo giudiziario, è importante tenere in conto i progressi compiuti così come ha fatto la Commissione che ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati per l'adesione.

Non ultima in ordine di importanza, rileva la necessità di breve passaggio sulla gestione dei flussi migratori che interessa le nostre frontiere e che rappresenta la grande sfida del nostro tempo. A suo avviso, molto è stato già fatto, ma tanto ancora c'è da lavorare per gestire una situazione che presenta ancora grandi criticità: il concreto verificarsi di ingressi illegali nei nostri Paesi per vie e con mezzi non consentiti dalla legge necessita di uno sforzo comune. Ribadisce che lo stesso sforzo che abbiamo chiesto nelle sedi delle massime istituzioni europee e siamo fiduciosi che le richieste dell'Italia saranno accolte.

Ritiene che sia da considerarsi un grande passo in avanti quindi, la notizia recente che la Serbia abbia aperto due nuovi capitoli nei negoziati di adesione all'Ue: si tratta del 17 e del 18, relativi rispettivamente alla politica economica e monetaria e alla statistica. Diventano così 16 su 34 i capitoli aperti finora da Belgrado nelle trattative con Bruxelles, di cui 2 provvisoriamente chiusi.

Ritiene che i progressi in questi due capitoli siano fondamentali per ulteriori riforme strutturali nell'economia della Serbia. Sono certamente auspicabili tuttavia ulteriori sforzi necessari per ampliare la rendicontazione sui principali indicatori macroeconomici e la struttura dell'economia proprio perché le riforme dello stato di diritto sono al centro dell'allargamento dell'Ue e, su questo, non può esserci

compromesso. Sul tavolo dei negoziati c'è inoltre un ulteriore capitolo, il 9, sui servizi finanziari. Sono 19 gli Stati membri che si sono espressi a favore dell'apertura anche di quest'ultimo, ma l'unanimità si è raggiunta solo su 2. Tra i contrari si registrano però Germania e Francia.

In definitiva, ritiene soddisfacente la partecipazione dell'Italia alla Conferenza in questione e ancor più utile a tenere vivo il dibattito sull'Allargamento UE ed il confronto con gli altri Paesi coinvolti che è elemento essenziale di tale processo.

Simona VIETINA (FI) ringrazia per l'opportunità che le è stata data sottolineando che è stato sicuramente un onore rappresentare la XIV Commissione alla Conferenza interparlamentare ed anche un momento di grande arricchimento personale. Segnala che la Conferenza si è sviluppata in un clima cordiale e di totale apertura alla comprensione reciproca e al dialogo.

Tuttavia, osserva che si è rilevata una stanchezza dei Paesi dei Balcani per la lunga attesa causata dai diversi rinvii dei negoziati, ma anche che è stata comunque garantita la collaborazione.

In tale occasione, rileva che si è a più voci sottolineato che l'allargamento dipende dagli sforzi che ogni Stato metterà in campo per realizzare riforme che incidano significativamente sia sul livello sociale che economico, con particolare riguardo all'adesione e al rispetto dei principi, dei valori, delle priorità europee, alla salvaguardia dei diritti umani e alla lotta alla corruzione. Su ciò, ritiene che prima dell'ingresso in Europa deve avvenire un adeguamento. Si auspica che un'Europa più forte, più sicura, con buoni rapporti di vicinato e coesione sociale siano impegni per le generazioni future. Ritiene che ogni Paese deve essere valutato per i propri meriti, non deve essere in competizione con gli altri, ma unicamente con la propria responsabilità nell'affrontare le sfide interne che devono appunto essere incentrate su diritti umani, legalità, politiche sociali, giovani, istruzione e lavoro. Riporta quindi, brevemente, il senso dell'in-

tervento che ha svolto in quella occasione affinché sia compreso appieno il pensiero del suo partito in merito alla questione dell'allargamento.

Crede che trasformare la regione dei Balcani occidentali, anche in questo contesto, delineare la prospettiva parlamentare sul ruolo ed il futuro del processo di adesione all'Unione europea è una sfida di non poco conto. Considera evidente che uno degli effetti più delicati del percorso della Brexit sia la proposizione di riflessioni molto rilevanti sul futuro dell'Unione europea e sul futuro dei negoziati di adesione, nella considerazione dell'esigenza di verificare se il completamento degli *iter* di adesione o la proposizione di nuove adesioni sia tutt'oggi auspicabile, perseguibile e coerente con la situazione economica e sociale dell'Unione europea. Pensa che sia sotto gli occhi di tutti che l'Unione europea viva un momento difficile, a fronte di una evoluzione troppo complessa delle istituzioni comunitarie che hanno creato distanze importanti dai principi fondanti di Ventotene.

Sottolinea che lo slogan che propugna il ritorno all'Europa dei popoli e l'abbandono dell'Europa della burocrazia deve far riflettere. In ciò è evidente il diverso atteggiamento verso l'Unione europea e le sue istituzioni che si incontra nei Paesi fondatori, rispetto ai Paesi di recente adesione. È a suo avviso rilevante riportare un'esperienza importante che riassume: nel mese di settembre 2018 l'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) ha condotto, per il Consiglio d'Europa, vari corsi di formazione indirizzati a rappresentanti eletti e dirigenti delle autorità locali anche in Serbia e Bosnia. Tali corsi vertono sui temi dell'efficienza dell'amministrazione pubblica, sulla *leadership* istituzionale, sul coinvolgimento dei cittadini nella governance locale e sulla progettazione comunitaria. Ricorda che durante tali incontri è emerso chiaramente che gli amministratori dei Paesi di recente ingresso nell'Unione europea, o « non ancora » membri, guardano all'Unione europea con grande interesse e non solo per le opportunità di finanziamento e supporto

allo sviluppo regionale. Infatti, l'assetto istituzionale europeo, lo sforzo di armonizzazione legislativa e la normalizzazione dei rapporti a cavallo dei confini sono aspetti di grande rilevanza per tali amministratori che auspicano di poter presto prendere parte al « progetto europeo ». Se le opportunità legate a regolamenti quali il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) o il « nuovo meccanismo per superare gli ostacoli legati e amministrativi nei contesti transfrontalieri » e finanche il terzo protocollo alla Convenzione Quadro di Madrid, sono interpretati come funzionali allo sviluppo regionale, è l'adesione stessa all'intera architettura istituzionale europea che risulta essere ancor più sentita e auspicata. Rileva che in tale prospettiva, più volte durante queste attività formative è stata posta la domanda sul perché Stati membri o addirittura fondatori dell'Unione europea stiano mettendo in dubbio la loro partecipazione all'Unione stessa. Questa, osserva, è la domanda cui bisogna dar risposta. Il processo di allargamento va proseguito con attenzione particolare al fatto che gli allargamenti non vengano percepiti mai come contemporanee ampie diminuzioni di attenzione per chi è già all'interno dell'Unione europea. Ritiene che sia evidente che l'auspicio è che non vi siano altre « *exit* » ed è evidente che un tale risultato si persegua con una intelligente approccio ai tempi dell'allargamento. Con la convinzione che l'Europa sia la patria dei nostri popoli e il baluardo più importante contro fenomeni che speravamo tutti fossero scomparsi e che invece si stanno riaffacciando con frequenza e forza preoccupante. Ritiene che compito precipuo delle *leadership* deve essere dunque quello di proseguire e incrementare, anche a livello bilaterale, tutte quelle iniziative necessarie a favorire un processo di integrazione e di adeguamento interno reale, accrescendo l'appartenenza di tali Paesi alla famiglia europea, svolgendo un ruolo di facilitatori nell'Unione, favorendo nel contempo processi di stabilizzazione e concordando sulla necessità che tale processo abbia rilevanza strategica sia per

l'Unione europea che per i Paesi dei Balcani – in quanto la crescita e lo sviluppo, il consolidarsi dei valori democratici, il contrasto di flussi migratori incontrollati e il controllo delle *enclave* di stampo criminale e terroristico, sono tutte condizioni atte ad evitare il ritorno di conflitti e guerre nella regione, potenzialmente rischiose per la stabilità e la sicurezza dell'intera Unione europea. Crede quindi che la riflessione in atto sull'allargamento deve necessariamente essere occasione per una « rivisitazione » dell'Europa nel suo complesso, un'Europa della quale non si metta in dubbio l'importanza strategica, politica ed economica nel panorama mondiale ma che debba saper individuare, in modo puntuale, quegli strumenti adeguati volti a perseguire con efficacia gli obiettivi prefissati nei Trattati. Osserva che se da una parte vengono paventati rischi che un'Europa a trentatré – con l'adesione di alcuni degli Stati balcanici – funzioni con maggiore difficoltà aprendo alla deriva verso la Russia e la Turchia, dall'altra c'è chi vede proprio nel rallentamento dei negoziati per l'integrazione europea con la regione balcanica un motivo in più per favorire alcune potenze globali nei loro intenti egemonici nell'area. Ritiene che in tale complesso contesto è necessario dare a questi Paesi una prospettiva europea certa, per stabilità, sicurezza e prosperità di tutta l'area e dunque affermare con chiarezza l'irreversibilità del processo stesso di adesione; in tale direzione occorre che il processo di integrazione sia sostenuto anche finanziariamente, con lo sviluppo di reti indispensabili all'interconnessione e agli scambi e dunque predisporre, nell'ambito del bilancio pluriennale europeo, un fondo *ad hoc* volto a stimolare gli investimenti nel Balcani occidentali.

Piero FASSINO (PD), rilevando che sul tema dell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali c'è un consenso pressoché unanime nel Parlamento italiano, propone di avviare la pianificazione di una serie di incontri con le Commissioni omologhe dei Paesi della regione, a

cominciare da quelli più avanzati nel processo di adesione, quali Serbia, Montenegro e Macedonia.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la proposta dell'onorevole Fassino è stata già discussa e approvata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite III e XIV e, anche a nome della presidente Grande, conferma l'impegno a dare seguito a tale decisione.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia i presidenti per l'occasione di dibattito offerta e il deputato Fassino per quanto evidenziato nel proprio intervento.

Ricordando i recenti incontri svoltisi a Vienna sulle tematiche in discussione segnala altresì l'opportunità di organizzare incontri anche con il Parlamento sloveno, sottolineando che la Slovenia può rappresentare una chiave di volta per interpretare le tematiche in oggetto anche alla luce degli importanti risultati nelle elezioni che si sono recentemente svolte in quel Paese e comunque in un'ottica di reciproco arricchimento in termini di conoscenza e relazioni.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

| | |
|---|----|
| 7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni e 7-00139 Rostan: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> . (Seguito della discussione congiunta e rinvio) | 18 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni e 7-00139 Rostan: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che le risoluzioni 7-00129 Cenni e 7-00139 Rostan, presentate rispettivamente in data 12 dicembre e in data 18 dicembre 2018, sono state abbinata alle risoluzioni 7-00038 Benedetti e 7-00126 Bellucci – la cui discussione è iniziata nella seduta del 12 dicembre 2018 – in quanto vertenti sulla medesima materia.

Pertanto, la discussione di tali risoluzioni procederà congiuntamente.

Ricorda che nella precedente seduta le deputate Benedetti e Bellucci hanno illustrato i testi delle rispettive risoluzioni e che si sono svolti alcuni interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda altresì che nella precedente seduta delle Commissioni riunite si era convenuto di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali. Al riguardo, avverte che sono state presentate diverse richieste da parte dei gruppi, che saranno esaminate nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, che avrà luogo al termine della seduta.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione delle risoluzioni in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 20 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 42 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185 formulata dalla relatrice</i>) | 71 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico | 25 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo dell'interrogazione</i>) | 72 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 73 |
| 5-01164 Migliore ed altri: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale | 26 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo dell'interrogazione</i>) | 75 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 76 |
| 5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana nella zona di Castelvoturno | 27 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo dell'interrogazione</i>) | 78 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 79 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario C. 1353, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>) | 28 |
| ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>) | 81 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

32

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 32 |
| ALLEGATO 10 (<i>Emendamento 1.299 della relatrice</i>) | 82 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia

diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 10.05.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione del 28 dicembre 2018, ha deciso di posticipare ulteriormente l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, già previsto per lunedì 14 gennaio prossimo, a mercoledì 16 gennaio. In tale contesto ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, già fissato a venerdì 28 dicembre e poi spostato a giovedì 3 gennaio 2019, è stato ulteriormente posticipato a lunedì 7 gennaio 2019.

Sono state presentate circa 260 proposte emendative (*vedi allegato 1*), il cui esame si svilupperà nel corso di questa settimana, nelle sedute previste di oggi, domani e venerdì, per continuare nelle sedute di lunedì 14 e di martedì 15, giorno nel quale dovrà concludersi l'esame in sede referente.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, osserva che la discussione svolta in Commissione è stata davvero ricca e approfondita, come meritano proposte di legge costituzionali che recano modifiche all'articolo 71 della Costituzione e delineano un'innovazione di straordinaria portata per il nostro ordinamento, quale il *referendum* propositivo e l'iniziativa popolare rafforzata. Rileva che particolarmente rilevante è stato poi l'apporto delle audizioni.

Giunti al passaggio cruciale dell'esame degli emendamenti, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni generali prima di esprimere i pareri.

Resta fermamente convinta che, quando i cittadini sono chiamati a assumere direttamente una scelta legislativa, la

mancanza di un *quorum* di validità della consultazione sia garanzia di maggiore partecipazione. Senza *quorum*, infatti, sono bandite le politiche astensionistiche che la presenza del *quorum* favorisce. Senza *quorum*, tutti i soggetti della società civile e tutte le forze politiche devono mobilitarsi per sostenere le rispettive ragioni. Senza *quorum*, dunque, il dibattito sulle questioni politiche viene incentivato e la partecipazione politica dei cittadini aumenta.

Tuttavia, dichiara di aver ben presente che non si sta esaminando un progetto legislativo qualsiasi ma un intervento di riforma della Costituzione. Fa notare che la materia costituzionale non appartiene all'indirizzo politico della maggioranza e non può essere il terreno sul quale le forze che costituiscono la maggioranza devono realizzare ad ogni costo il proprio programma. Fa notare che la Costituzione è di tutti e per questo occorre che la maggioranza sia aperta, non solo all'ascolto delle opposizioni, ma anche a costruire l'accordo più ampio possibile, anche a costo di sacrificare alcune delle sue ragioni. Fa presente che questo è l'approccio che si intende seguire.

Sulla base di questo approccio, ricorda che si è deciso di presentare – come aveva annunciato il Ministro Fraccaro, che ringrazia per questa impostazione – proposte di riforma puntuali, non maxi-riforme. Per questo stesso motivo, osserva che è stato lasciato ampio spazio agli interventi degli esperti, così da favorire un dibattito più ricco, e di ciò ringrazia il Presidente Brescia e tutti i commissari. Per queste stesse ragioni, fa presente che si è deciso che una parte delle ragioni della maggioranza sia messa da parte, per cercare di costruire un consenso più ampio.

All'esito di questa istruttoria, fa presente che si è così deciso di accogliere una richiesta importante che proviene dall'opposizione. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 1. 215.

Fa notare che tale emendamento introduce nel testo un *quorum*, non partecipativo ma approvativo, del 25 per cento dei voti validi per l'approvazione delle

proposte sottoposte a *referendum*. Ritiene che ciò raccolga un'importante richiesta delle opposizioni, consentendo ugualmente ai cittadini di fruire appieno del nuovo strumento di partecipazione popolare, senza favorire manovre politiche di segno astensionistico.

Fa presente che con lo stesso emendamento si estende il medesimo *quorum* anche al referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione. È una modifica che si è convinta sia opportuna, perché mantenere un *quorum* diverso per i due istituti sarebbe apparso irrazionale. Di ciò dichiara di essersi persuasa, analizzando alcuni emendamenti presentati al testo che intendevano vietare la presentazione di proposte di legge popolari meramente abrogative per eludere il *quorum* partecipativo che sarebbe rimasto nell'articolo 75.

La soluzione del *quorum* approvativo, suggerita dagli esperti in Commissione, e opportunamente ripresa dall'emendamento che si accoglie, con riferimento all'articolo 75, sostanzialmente non modifica il *quorum* minimo già oggi previsto in astratto: poiché oggi il referendum abrogativo per essere approvato richiede la partecipazione del 50 per cento degli elettori e l'approvazione da parte della metà di questi, fa notare che, di fatto, l'articolo 75 già oggi richiede come minimo che un quarto degli elettori si esprima a favore dell'abrogazione.

Sulla base dello stesso approccio dia-logante, che si è deciso di assumere in materia costituzionale, esprime parere favorevole anche sull'emendamento Ceccanti 1. 249, il quale richiede che la legge attuativa del *referendum* sia approvata con la maggioranza assoluta. Ritiene giusto, infatti, che in una materia così delicata si cerchi un più ampio consenso rispetto a quello ordinariamente richiesto per l'approvazione delle leggi. Tale emendamento, inoltre, escluderà che la disciplina contenuta in tale legge possa essere oggetto tanto di *referendum* abrogativo, quanto di iniziative popolari rafforzate.

Nella sostanza, inoltre, fa presente che accoglierà l'idea contenuta nell'articolo ag-

giuntivo 1. 03 Sisto, il quale propone di modificare la legge costituzionale n. 1 del 1953, nel senso di inserirvi il nuovo giudizio di ammissibilità affidato alla Corte costituzionale. Accolta tale idea, ritiene possa essere espunto dal testo il terzo capoverso, il quale può trovare migliore collocazione proprio nella citata legge costituzionale. Ciò consente, a suo avviso, di mantenere il testo dell'articolo 71 più snello e di conservare maggiormente la simmetria con l'articolo 75 della Costituzione. Nell'articolo 75, infatti, non si trova la disposizione sulla competenza della Corte costituzionale in materia di ammissibilità del *referendum* abrogativo, che dunque può essere opportunamente espunta anche dal nuovo testo dell'articolo 71. Allo stesso modo, fa notare che il riferimento alla competenza della Corte con riguardo all'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere, contenuto nel sesto capoverso del testo base, potrà trovare collocazione nella stessa legge costituzionale n. 1 del 1953.

Per questa ragione chiede di accantonare tutti gli emendamenti che si riferiscono alle disposizioni da trasferire nella legge costituzionale n. 1 del 1953. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, a condizione che sia riformulato, precisando che, nel caso il presentatore non la accetti, presenterà una proposta emendativa di analogo contenuto, per consentire di trasferire nel nuovo testo gli emendamenti presentati relativi alle disposizioni che troveranno nuova collocazione nella legge n. 1 del 1953.

Fa presente che troveranno sostanziale recepimento in tale proposta di riformulazione anche gli emendamenti Speranza 1.173 e 1.175 nonché gli emendamenti Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185, per i quali formulerà la medesima proposta di riformulazione: si tratta di emendamenti che spostano il giudizio di ammissibilità della Corte al momento in cui sono state raccolte 200.000 firme e non più 100.000 come nel testo base; in questo modo rileva che si accoglie un'ulteriore proposta emendativa delle minoranze.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Forciniti 1. 80.

Infine, esprime parere contrario o un invito al ritiro sulle restanti proposte emendative, precisando che in molti casi si tratterà di valutare il ritiro di emendamenti che introducono disposizioni speciali già incluse nelle formule generali utilizzate nel testo base per mantenerlo essenziale, come è opportuno che sia un testo costituzionale. Osserva che i termini di tali pareri saranno successivamente precisati, fornendo maggiori delucidazioni.

Il ministro Riccardo FRACCARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefano CECCANTI (PD) chiede chiarimenti sulla *ratio* dell'emendamento Forciniti 1.80, su cui la relatrice ha espresso parere favorevole.

Francesco FORCINITI (M5S) precisa come il senso dell'emendamento a sua firma 1.80 sia quello di attribuire una portata più ampia alla potestà legislativa popolare, in modo da evitare che essa sia gravata da limiti che non sono invece previsti per la potestà legislativa esercitata dal Parlamento. Rileva come al Parlamento sia consentito di legiferare in modo difforme rispetto ai vincoli europei, assumendosene la responsabilità e andando incontro alle relative conseguenze, e ritiene che ciò debba valere anche per la potestà legislativa popolare.

Valentina CORNELI (M5S), ad integrazione di quanto già sostenuto dal deputato Forciniti, fa notare che l'emendamento Forciniti 1.80 mira anche ad ampliare l'ambito dei limiti riguardanti l'ammissibilità del *referendum*, posti a tutela dei principi e diritti fondamentali, includendo, come norme interposte, disposizioni e principi del diritto europeo e internazionale che altrimenti rischierebbero di essere esclusi, come quelli contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che a questo punto si possa procedere alla votazione degli emendamenti.

Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede di conoscere le motivazioni dei pareri espressi dalla relatrice, con particolare riferimento alle proposte emendative a sua prima firma 1.162, 1.163, 1.164 e 1.165, volte ad escludere l'ammissibilità del *referendum* sulle materie attribuite alla competenza concorrente e a quella esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché sulle materie oggetto dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Richiama, in particolare, l'attenzione del gruppo della Lega su tale aspetto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, osserva che il testo base in esame, già prevedendo nella sua attuale formulazione l'inammissibilità del *referendum* in caso di mancato rispetto dei principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, si riferisce inevitabilmente anche al principio di garanzia delle autonomie locali, nonché a quelle norme costituzionali che definiscono il quadro delle competenze tra Stato e regioni, assicurando dunque ampia tutela in tal senso. Facendo riferimento ai diversi emendamenti presentati sul tema dei limiti di ammissibilità del *referendum*, al fine di motivare il suo parere non favorevole, evidenzia l'esigenza di prediligere un testo di revisione costituzionale il più possibile asciutto.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.3, soppressivo dell'articolo 1, dichiara come il proprio gruppo sia favorevole all'introduzione di strumenti che favoriscano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, ma ritiene sia più efficace, al fine di assicurare il tempestivo esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, intervenire sui Regolamenti parlamentari, con la previsione di sessioni specifiche dedicate all'esame delle predette proposte, da tenersi a scadenze ravvicinate. Osserva

come tale soluzione potrebbe essere di rapida attuazione, essendo sufficienti a tal fine poche settimane, a fronte della lunghezza e della complessità dell'*iter* della proposta di legge costituzionale in esame.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) auspica che la relatrice renda noto quanto prima il testo della sua proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, al fine di comprendere meglio come si intenda coordinare in tale disposizione quanto attualmente previsto ai capoversi terzo e sesto del primo comma dell'articolo 1, in relazione al giudizio della Corte costituzionale.

Dopo aver fatto notare che la disponibilità della relatrice ad accogliere una proposta di modifica che prevede l'introduzione di un *quorum* deriva, in sostanza, dalla necessità di trovare un equilibrio interno alla maggioranza, evidenzia che rimangono ancora sul tavolo alcuni nodi fondamentali – rilevati a più riprese nel corso delle audizioni – sui quali auspica sia assicurato un ampio confronto. Si riferisce alla questione dei limiti di ammissibilità del *referendum* – tema sul quale fa notare che la relatrice si è limitata ad accogliere un solo emendamento, peraltro presentato dalla maggioranza – nonché alle questioni poste dal quinto capoverso, comma 1, dell'articolo 1, in caso di indizione del *referendum* sul testo di iniziativa popolare e su quello elaborato dal Parlamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che il testo della proposta di riformulazione annunciata dalla relatrice sarà posto in distribuzione quanto prima.

Andrea GIORGIS (PD) invita a valutare le proposte emendative presentate dal suo gruppo nel loro complesso, rilevando che esse, anche laddove incidono su altri aspetti, appaiono tutte improntate ad una idea del rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa ben diversa da quella che traspare dal testo in esame.

Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento 1.34, a sua prima firma,

evidenzia come esso costituisca il nucleo portante su cui sostanzialmente si fondano anche gli altri interventi di modifica che il suo gruppo intende proporre. Fa notare, infatti, che il suo gruppo è convinto che le prerogative esercitate dal popolo nell'ambito della democrazia diretta, che comprendono la raccolta delle firme, l'elaborazione di una proposta di legge, sulla ritiene sia giusto che il Parlamento abbia poi il dovere di pronunciarsi, esaminandola e mettendola in votazione, ad un certo momento debbono arrestarsi, non potendo giungere fino ad imporre l'approvazione della proposta di iniziativa popolare, sulla quale il Parlamento mantiene il diritto di proporre e approvare modifiche. Evidenzia, infatti, che nel corretto svolgimento della democrazia rappresentativa si attui una valutazione di sintesi – a somma positiva – di tutti gli interessi in gioco, risultante da articolate e complesse attività di mediazione e confronto, che non può essere riscontrata nell'ambito della democrazia diretta, che, così come configurata, impone invece di esprimersi con un « sì » o un « no », determinando la vittoria o la sconfitta di una sola delle parti. Ritiene, dunque, che tale complessa attività legislativa non possa che spettare al Parlamento, rimanendo la possibilità per i cittadini di svolgere un ruolo di stimolo, eventualmente ricorrendo al *referendum* abrogativo, in esito al quale, peraltro, tornerebbe al medesimo Parlamento il compito di trarne le conseguenze, legiferando in attuazione della volontà espressa con quelle modalità.

Fa presente, in conclusione, che l'emendamento a sua prima firma 1.34, nell'affermare tali principi, propone, attraverso la previsione di un concorso tra proposta di iniziativa popolare, anche un ampliamento del grado di partecipazione dei cittadini, purché compatibile e funzionale alle predette attività di sintesi del Parlamento.

Roberto SPERANZA (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà preliminarmente atto del carattere ampio e approfondito della discussione svoltasi fi-

nora, giudica positivamente il rinvio della data di inizio della discussione in Assemblea e apprezza l'atteggiamento della relattrice, volto a favorire il confronto con le opposizioni e il raggiungimento di un consenso il più ampio possibile sulla proposta di legge costituzionale in esame.

Richiama quindi l'attenzione sull'importanza e sulla delicatezza della materia trattata, che richiede la ricerca di un punto di equilibrio, al fine di evitare che l'ampliamento della potestà legislativa popolare, che in linea di principio può essere considerato legittimo e condivisibile, comporti uno squilibrio nell'ordinamento costituzionale e un indebolimento della democrazia rappresentativa. Ricorda come il proprio gruppo abbia agito con spirito costruttivo, al fine di favorire la ricerca di un punto di equilibrio, e sottolinea, rivolgendosi in particolare al Ministro Fraccaro, di aver presentato un numero limitato di proposte emendative, mosso non certo dall'intento di ostacolare l'iter del provvedimento, bensì dalla preoccupazione determinata dagli elementi di criticità sopra richiamati.

Ciò premesso, osserva come le modifiche proposte dalla relattrice siano di notevole rilievo e ritiene dunque, attesa anche la delicatezza della materia, che non sia opportuno procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti. Chiede, quindi, una sospensione dell'esame del provvedimento per un lasso di tempo, che indica orientativamente in ventiquattro ore, tale da consentire ai gruppi di valutare le modifiche proposte.

Emanuele FIANO (PD) condivide la proposta di concedere ai gruppi un termine congruo per valutare le novità emerse a seguito dell'espressione dei pareri da parte della relattrice del Governo, interrogandosi peraltro su quale sarà la reale posizione assunta al riguardo dal Gruppo della Lega.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) precisa, con riferimento a talune affermazioni del deputato Fiano, che il Gruppo della Lega si riconosce pienamente nella posizione espressa dalla relattrice.

Francesco Paolo SISTO (FI) fa presente che il suo gruppo non intende cadere nel tranello preparato dalla maggioranza, non facendosi di certo incantare dai toni concilianti manifestati nella seduta odierna dalla relattrice. Pur prendendo atto, dunque, dell'orientamento favorevole espresso su talune proposte di modifica, fa presente che il suo gruppo mantiene una posizione fortemente critica nei confronti del testo, dal momento che esso cela, in realtà, una inconciliabilità di fondo tra l'articolo 70 e l'articolo 71 della Costituzione. Osserva, infatti, che, in base all'articolo 70 della Costituzione, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere e non può essere delegata ad altri soggetti non appositamente legittimati.

Evidenzia, dunque, come il vero tema di confronto debba riguardare la salvaguardia del principio cardine della democrazia rappresentativa, messo in discussione dal testo in esame, che rischia di mettere il Parlamento nelle mani delle *lobby* e di non meglio precisati centri di interesse. Condividendo le considerazioni espresse dal deputato Giorgis, ritiene necessario dunque difendere la Costituzione e i suoi principi fondamentali dai ripetuti assalti che vengono posti in essere dalla maggioranza. Giudicando riprovevole e barbaro strumentalizzare una riforma costituzionale al solo fine di acquisire consenso politico, evidenzia come, secondo talune indiscrezioni riportate dagli organi di stampa, vi sarebbe una forma di baratto politico tra i due gruppi di maggioranza, che, sostanzialmente, darebbe il via libera a tale scellerata riforma costituzionale, in cambio dell'approvazione del provvedimento sulla legittima difesa. Nel dichiararsi convinto che il M5S non cambierà idea al riguardo, essendo in gioco un tema che rappresenta per tale gruppo uno storico « cavallo di battaglia », si rivolge al Gruppo della Lega, la cui impostazione politica ritiene sia ben differente da quella del M5S, auspicandone un cambiamento di orientamento. Riterrebbe il Gruppo della Lega gravemente responsabile se acconsentisse, attraverso tale disdicevole baratto, ad un simile scempio costituzionale,

come contropartita sproporzionata concessa per l'approvazione di norme, pur condivisibili per certi aspetti, da introdurre in materia di legittima difesa.

Ritenendo grave e preoccupante, anche sul piano socio politico, che un simile scambio politico, che coinvolge schieramenti e contenuti di merito disomogenei, abbia ad oggetto un tema così rilevante come quello della riforma della Costituzione, paventa il rischio che il provvedimento, che reca norme dal lessico costituzionale sinistro e improprio, esponga la democrazia al rischio di una direzione da parte di soggetti esterni, in grado di manipolare le masse, come avviene nei regimi non democratici. Nel dichiarare che il suo gruppo è comunque disponibile a confrontarsi nel merito, si associa alla richiesta di concedere ai gruppi il tempo necessario per valutare le novità annunciate dalla relatrice e dal Governo durante l'espressione dei pareri.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, come preannunciato, formula una proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno, alla luce della discussione svolta, sospendere l'esame del provvedimento per riprenderlo al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Il ministro Riccardo FRACCARO, con riferimento ad alcune affermazioni del deputato Sisto, ritiene doveroso precisare come la ricostruzione secondo cui sarebbe intervenuto un « baratto » tra le forze politiche della maggioranza avente ad oggetto il provvedimento in esame sia priva di fondamento, e come tale ipotesi sia da considerarsi offensiva, anche in quanto si tratta di un progetto di legge costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da

tenersi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Luigi Gaetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra la propria interrogazione (*vedi allegato 3*), facendo notare come il consiglio comunale di Rodi Garganico, con deliberazione n. 24 del 29 giugno 2015, impossibilitato ad approvare il piano di riequilibrio finanziario, predisposto dagli organi tecnici del comune e controllato dal revisore dei conti che ha espresso il proprio parere contrario, abbia dichiarato il dissesto.

Osserva quindi che l'attuale amministrazione ha presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 16 settembre 2017, acquisendo il parere positivo dello stesso revisore unico dei conti.

Rileva pertanto come l'ufficio finanziario del comune e il revisore unico dei conti, a quanto risulta all'interrogante, abbiano formulato per l'esercizio finanziario 2015, un'ipotesi di bilancio con parere

negativo per l'amministrazione uscente e uno con parere positivo per quella nuova.

Evidenzia quindi come la situazione richiamata faccia emergere che sono stati posti in essere in passato compartimenti non conformi alla disciplina generale sugli enti locali, e soprattutto, che sussistono evidenti problematiche relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico e soprattutto alla sicurezza della città.

Quanto appena riportato denota, a suo avviso, il carattere politico e non meramente tecnico di talune valutazioni contabili, da cui deriva l'impossibilità da parte dei cittadini di accedere a servizi indispensabili e di poter vivere in adeguate condizioni di sicurezza.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di monitorare la gestione del comune di Rodi Garganico e per garantire ai cittadini della stessa città servizi indispensabili come la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto concerne la disamina sulla difformità di pareri, resi dagli organismi competenti a distanza di breve tempo, su ipotesi di bilancio formulate da amministrazioni differenti. Ciò, a suo avviso, farebbe pensare a motivazioni di carattere politico alla base di tali pronunciamenti, che hanno finito per incidere negativamente sulla situazione della sicurezza pubblica del comune di Rodi Garganico.

Si sarebbe dunque aspettato dal Governo un approfondimento maggiore su tale aspetto. Si dichiara altresì poco confortato dai dati forniti dall'Esecutivo sul tema della tutela sicurezza in quel territorio, facendo notare come la mancanza di trasparenza in materia contabile rischi di rendere opaca anche la gestione delle

risorse da destinare ai servizi di sicurezza, nascondendo eventuali inefficienze su tale versante.

Evidenzia quindi la propria insoddisfazione per le risposte fornite, facendo notare che la medesima insoddisfazione sarà manifestata dagli stessi cittadini del comune di Rodi Garganico.

5-01164 Migliore ed altri: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario (*vedi allegato 5*), relativa all'aggressione perpetrata il 7 gennaio da alcuni aderenti a Forza Nuova e Avanguardia nazionale nei confronti del giornalista de *l'Espresso* Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti, durante una commemorazione, svoltasi presso il cimitero del Verano, delle vittime della strage di via Acca Larentia. Rileva come tra gli assalitori dei due esponenti de *l'Espresso* vi sarebbe stato anche il capo romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, nonostante egli sia sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale.

Rileva, inoltre, come sia particolarmente grave che organizzazioni che si richiamano esplicitamente al regime fascista, come Forza Nuova e Avanguardia Nazionale, quest'ultima già destinataria di un provvedimento giudiziario di scioglimento per ricostituzione del partito fascista, possano continuare a svolgere la propria attività, rendendosi protagonisti di aggressioni quale quella richiamata dall'interrogazione. Chiede, quindi, quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per impedire il ripetersi di fatti analoghi, garantendo a pieno quella libertà di stampa consacrata dall'articolo 21 della Costituzione, e per quale motivo non sia stata impedita la partecipazione alla manifestazione di un soggetto sottoposto a regime di sorveglianza speciale.

Il Sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, esprime innanzitutto il proprio stupore per il lessico utilizzato nella risposta dal rappresentante del Governo, laddove si parla di « martiri fascisti » e di « comunità » di Avanguardia nazionale, e ricorda come quest'ultima sia in realtà un'organizzazione eversiva. Rileva come l'accertamento delle responsabilità, cui si fa riferimento nella risposta, sia doveroso a norma di legge e comunque sia di competenza della magistratura, mentre al Ministero dell'Interno spetta il compito di adottare misure, alle quali non si fa cenno nella risposta, per garantire il rispetto della legalità, per prevenire il verificarsi di episodi quali quelli oggetto dell'interrogazione in titolo e per tutelare i cittadini e in particolare gli operatori dell'informazione.

Sottolinea quindi come sia particolarmente grave che le autorità di pubblica sicurezza non siano riuscite a impedire la partecipazione alla manifestazione di Giuliano Castellino, sottoposto al regime di sorveglianza speciale, e rileva come su questo punto non sia stata data risposta, così come non è stato chiarito quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'Interno nei confronti delle organizzazioni eversive che si richiamano al fascismo, non potendo essere considerate sufficienti le generiche espressioni di condanna pronunciate dal Ministro dell'Interno.

Emanuele FIANO (PD) chiede chiarimenti sul significato, anche dal punto di vista civilistico, della definizione di « comunità » riferita ad Avanguardia Nazionale.

Il sottosegretario Luigi GAETTI precisa come tale espressione faccia parte della denominazione di Avanguardia Nazionale utilizzata dall'organizzazione stessa.

5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana nella zona di Castelvoturno.

Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 7*),

di cui è cofirmatario, rileva come i quotidiani degli scorsi giorni hanno riportato la notizia di un'indagine congiunta tra il Servizio centrale operativo della polizia italiana, l'FBI statunitense e la polizia canadese nella zona di Castelvoturno, sulle attività criminali della mafia nigeriana sul nostro territorio nazionale. L'inchiesta sarebbe partita da qualche anno e sta seguendo i vari gruppi nigeriani che dal litorale Domitio fanno arrivare « carne umana » in cambio di ingenti quantità di denaro che finisce sui conti di insospettabili immigrati nigeriani regolari. Si tratta di un flusso di denaro che passa per le carte *paypal*, nel *money transfer* ma anche per i canali di *underground banking*, i servizi finanziari del *deep web*.

Gli organi sarebbero sottratti a ragazzi e ragazze minorenni che, dopo un periodo di prostituzione e varie attività illegali, diventano merce umana vera e propria.

Rileva quindi come nella zona di Castelvoturno oltre settecento case ubicate lungo il litorale ospitano più di ventimila immigrati e rappresentino la base per tutti i traffici criminali, dallo smercio della cocaina arrivata attraverso i trasportatori di ovuli, che ingoiano anche un chilo di cocaina a viaggio in cambio di diecimila euro, allo smistamento delle ragazze – sempre più giovani – da costringere alla prostituzione e alla gestione di quelle che rimangono nella zona (mentre altre vengono trasferite al Nord) fino al traffico di organi che da lì partono diretti verso alcuni ospedali degli Stati Uniti.

Segnala altresì come le attività criminali della mafia nigeriana – attiva in Italia secondo alcuni articoli di stampa già da venticinque anni – siano caratterizzate da particolare efferatezza e dal vero e proprio esercito di immigrati, per la gran parte irregolari, sui quali possono contare come manovalanza: da Destra Voltorno a Pescopagano, e lungo la Domitiana, l'esercito di immigrati che una stima approssimativa calcola in quindicimila, è ostaggio della mafia nigeriana, che spaccia, minaccia, fa traffico di organi e ha praticamente

potere di vita e di morte sugli altri connazionali, sui ghanesi e sugli ivoriani.

In tale ambito Castelvoturno è il comune con la più elevata concentrazione di africani, con cinquemila immigrati regolari su una popolazione totale di venticinquemila, e un numero imprecisato di immigrati irregolari (stimati tra quindicimila e venticinquemila) ed è ostaggio della criminalità e del degrado.

In relazione a tale problematica l'interrogazione chiede se il Ministro dell'interno ritenga di disporre un censimento degli immigrati presenti nella zona e di adottare iniziative urgenti volte al contrasto della mafia nigeriana, anche attraverso la promozione di una legge speciale e la previsione dell'impiego dell'esercito.

Il sottosegretario Luigi GAETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Emanuele PRISCO (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, giudicando insufficienti le misure finora poste in essere per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nelle nostre città. Ribadisce come si tratti di organizzazioni criminali dedite non soltanto al traffico di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, ma anche ad altre azioni efferate incompatibili con la nostra civiltà, fra cui il traffico di organi umani. Rileva come la magistratura e le forze di polizia stiano svolgendo il proprio ruolo, ma come ciò sia insufficiente, in mancanza di una ferma risposta politica. Ricorda come il proprio gruppo, nel corso dell'esame della proposta di istituzione della Commissione antimafia, abbia presentato proposte emendative volte a includere esplicitamente il contrasto alla mafia nigeriana nell'ambito delle competenze della Commissione, e come, in sede di esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto « decreto-legge sicurezza », abbia proposto l'istituzione di apposite sezioni specializzate nei tribunali e nelle direzioni investigative antimafia, per indagare sui reati legati alle organizzazioni criminali straniere, fra cui la mafia nigeriana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 1353, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BERTI (M5S) *relatore*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, a fini del parere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 1353 Patuanelli, approvata dal Senato, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario », adottata quale testo base dalla VI Commissione in sede referente, la quale ha successivamente respinto tutti gli emendamenti presentati.

Alla proposta di legge C. 1353 sono abbinate le proposte di legge C. 654 Zannettin, C. 772 Rampelli, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta.

Passando a esaminare il provvedimento, evidenzia come l'articolo 1 della proposta di legge C. 1353 sia volto ad istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

La Commissione è costituita da un pari numero di senatori e di deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

La Commissione è tenuta a presentare annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati dell'inchiesta, nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta.

Prima della conclusione dei lavori la Commissione deve presentare altresì alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

È altresì stabilito che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o di controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 3 della proposta di legge C. 1353 specifica che la Commissione è chiamata, in primo luogo, a svolgere la propria attività di indagine in relazione a diversi aspetti dell'attività bancaria e creditizia, tra cui:

alcuni specifici profili di gestione degli enti creditizi;

acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVII legislatura;

le condizioni per l'istituzione di una procura nazionale per i reati bancari e finanziari;

il recepimento e l'applicazione agli istituti di credito cooperativo della disci-

plina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali;

la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza della relativa applicazione;

il percorso dell'Unione Bancaria a livello europeo, la relativa disciplina, l'attività e le norme emanate dalle Autorità di vigilanza;

le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni;

l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari;

la condizione del risparmio in Italia;

la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie;

la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario.

La Commissione deve inoltre operare anche con riferimento ad aspetti ulteriori rispetto all'attività bancaria, quali: le agenzie di *rating*, i sistemi di informazione creditizia, l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti pubblici (anche territoriali), il debito pubblico (in relazione alla disciplina sulla cartolarizzazione delle sofferenze ed alla relativa garanzia statale).

In merito rileva come la proposta di legge C. 654 all'articolo 3 ponga in capo alla Commissione compiti parzialmente diversi, tra cui la valutazione degli effetti della crisi finanziaria globale (lettera *a*), dei costi sostenuti dallo Stato italiano per il salvataggio di istituti bancari (lettera *e*) e l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili

shock esogeni, derivanti dallo scoppio della bolla finanziaria che grava sul mercato globale (lettera *f*).

La proposta di legge C. 772 all'articolo 1 enumera anch'essa compiti in parte diversi, quali: gli effetti della crisi finanziaria globale sul sistema bancario italiano e le conseguenze dell'aggravamento delle condizioni del debito sovrano; il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, dopo la sua privatizzazione; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario nonché sul sistema di vigilanza; la compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure adottate dall'Unione europea; gli interventi posti in essere a tutela dei risparmiatori; il recepimento in Italia della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle metodologie adottati nei casi concreti; gli effetti che la crisi economica internazionale ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari; l'esistenza e l'opportunità del collegamento fra enti locali e fondazioni bancarie; la partecipazione volontaria dell'Italia alle banche di sviluppo internazionali.

La proposta di legge C. 793 all'articolo 3 riprende parte dei compiti attribuiti alla Commissione dalla proposta di legge C. 1353, con alcune differenze; in particolare, la Commissione è chiamata a valutare gli effetti sul sistema bancario, finanziario ed economico italiano della crisi finanziaria globale, delle conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano e delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.

Anche la proposta di legge C. 905 all'articolo 1 enumera compiti diversi e specifici da attribuire alla costituenda Commissione, tra i quali:

l'esame complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali degli istituti (lettera *b*);

la verifica del rispetto dei principi di buona fede e di trasparenza nella conclu-

sione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari (lettera *d*) e delle responsabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei componenti degli organi di controllo e dei revisori legali dei conti delle banche che nel periodo considerato si sono trovate in condizioni di dissesto (lettera *e*).

Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 1353 disciplinano l'attività di indagini della Commissione e la richiesta di atti e documenti da parte della stessa.

Come previsto per altre Commissioni bicamerali di inchiesta, è stabilito che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Alla Commissione, inoltre, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, questo non può essere opposto alla Commissione.

La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta

giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

Ai sensi dell'articolo 6 della proposta di legge C. 1353 i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono vincolati al segreto.

L'articolo 7 della proposta di legge C. 1353 disciplina il funzionamento dell'organo e, in particolare, pone il limite alle spese per il predetto funzionamento.

In particolare la proposta di legge stabilisce tale limite in 55.000 euro per l'anno 2018 e in 180.000 euro per ciascuno degli anni successivi. L'importo è stato così ridotto per effetto delle modifiche apportate al Senato; infatti la proposta di legge originariamente fissava l'ammontare in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

Gli oneri sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Si prevede inoltre che può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Su tale tema ricorda, riguardo alle altre proposte di legge abbinate, che:

la proposta di legge C. 654 fissa il limite alle spese della Commissione in 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi;

la proposta di legge C. 772 stabilisce il limite in 50.000 euro;

la proposta di legge C. 793 pone il predetto limite a 75.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per i successivi anni;

la proposta di legge C. 905 pone tale limite massimo nella misura di 150.000 euro annui.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rammenta che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, ricorda come l'articolo 140 del regolamento della Camera e l'articolo 162 del regolamento del Senato stabiliscano che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a

ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Segnala in proposito come il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estenda anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative del-

l'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, come previsto dall'articolo 204 del codice di procedura penale prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2007).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 18.15.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Emanuele FIANO (PD), pur prendendo atto positivamente dello sforzo compiuto dalla relattrice in direzione delle opposizioni, fa notare che il suo gruppo mantiene un atteggiamento di contrarietà sul complesso del provvedimento. Chiede quindi al presidente delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che i lavori potranno proseguire fino a alle 20 e 30 circa della seduta odierna, ricordando che, peraltro, la Commissione è già convocata per le giornate di domani e di venerdì.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sisto 1.1, Speranza 1.2 e Prisco 1.3.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, esprime preliminarmente apprezzamento per la decisione della relattrice di accogliere la proposta di introduzione del *quorum*, ma ritiene che vi siano altri aspetti importanti meritevoli di attenzione. In primo luogo, ritiene che debba essere affrontata la questione dei limiti di materia, in quanto con il testo attuale sarebbe possibile promuovere un *referendum* anche sulle leggi tributarie o addirittura su proposte volte a modificare i saldi di finanza pubblica, rinvenendo le relative coperture anche attraverso tagli di spesa per settori essenziali quali, ad esempio, la sanità o l'istruzione. Ritiene, inoltre, che debba assolutamente essere evitata una situazione di conflitto tra il corpo elettorale e il Parlamento e considera incongruo il riferimento a talune esperienze straniere, quali quelle della Svizzera o di alcuni Stati degli USA, sottolineando come l'istituto di cui si propone l'introduzione con il testo proposto dalla maggioranza non sia previsto in nessun Paese in cui vige la democrazia rappresentativa. Richiama inoltre l'attenzione su un ulteriore elemento di criticità costituito dalla discrezionalità, a suo avviso eccessiva, di cui gode il comitato promotore in merito alla decisione di rinunciare o meno

al *referendum* nel caso di modifiche parlamentari al testo proposto, e dal rischio di un uso strumentale di tale facoltà.

Rileva come la sua proposta emendativa 1.4 sia volta a porre rimedio a tali criticità, prevedendo un'ulteriore raccolta di firme per poter promuovere il *referendum* nel caso di mancata approvazione o di approvazione con modifiche da parte del Parlamento e prevedendo che la consultazione referendaria abbia luogo esclusivamente sulla proposta originaria e non sui due testi alternativi.

Ritiene conclusivamente che la proposta della maggioranza rischi di alimentare una contrapposizione tra corpo elettorale e Parlamento, esponendo il sistema costituzionale a rischi di derive plebiscitarie, e sia il frutto di un fraintendimento teorico della democrazia diretta in virtù del quale il procedimento legislativo referendario è considerato più « puro » di quello parlamentare, e ricorda come il *referendum* sia un istituto tipico della democrazia rappresentativa.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.4.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) illustra il suo emendamento 1.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.5 e Sisto 1.6.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 1.7 e 1.8.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di considerare la proposta di legge in esame sostanzialmente eversiva – pur usando questo termine in un'accezione per così dire « bonaria » – in quanto non idonea a inserirsi nell'ordinamento costituzionale senza determinare il crollo dei pilastri dello stesso. La *ratio* delle proposte emendative presentate è quella di costituire l'occasione per svolgere un'azione di contrasto nei confronti di un progetto che

costituisce una forzatura e una violenza sull'articolo 71 della Costituzione e che si pone in insanabile contrasto con l'articolo 70, a norma del quale la funzione legislativa è esercitata dalle Camere. Ritiene che la democrazia diretta possa svolgere un ruolo di affiancamento e di propulsione nei confronti della democrazia rappresentativa, mentre con la proposta in esame si provochi invece uno stravolgimento della democrazia rappresentativa, creando una dicotomia tra Parlamento e corpo elettorale e minando il principio di rappresentanza, il che a suo avviso costituisce lo « *chassis* » della proposta stessa.

Preannuncia che non intende accogliere la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.03 avanzata dalla relatrice, in quanto il gruppo di Forza Italia non intende assumersi in alcun modo la responsabilità di concorrere all'approvazione del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), pur manifestando una certa soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento 1.215 presentato dal suo gruppo in materia di *quorum*, che migliora sicuramente il provvedimento, esprime grande preoccupazione per l'impianto complessivo del testo, che – equiparando le leggi approvate dal Parlamento, che contemplan*o* *iter* approfonditi e meditati, con quelle approvate con *referendum* propositivo – introduce una competizione tra Parlamento e cittadini, creando percorsi di formazione delle leggi sottoposti a scelte binarie, che nuoceranno al pluralismo democratico.

Laura RAVETTO (FI) si associa alle considerazioni del deputato Sisto e richiama l'attenzione su un ulteriore profilo di criticità costituito dal fatto che la modifica dell'articolo 71 della Costituzione, indipendentemente dalle intenzioni dei promotori, potrà essere strumentalmente utilizzata da *lobby* e gruppi organizzati. Ritiene infatti irrealistica l'idea secondo cui i singoli cittadini possono essere in grado di promuovere una proposta di legge popolare e raccogliere le sottoscrizioni richieste senza l'ausilio di gruppi

organizzati ed esprime inoltre il timore che ex parlamentari possano mettere a disposizione di tali gruppi organizzati la competenza e l'esperienza maturata nel corso della propria attività. Si associa alle considerazioni del deputato Sisto per quanto concerne il rischio di contrapposizione tra Parlamento e corpo elettorale e chiede di conoscere le valutazioni del Ministro e della relatrice sui profili di criticità evidenziati.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, a condizione che sia riformulato. Nel caso in cui il deputato Sisto non accettasse la sua proposta di formulazione dichiara che presenterà un suo emendamento in materia, che peraltro, come già evidenziato in precedenza, mira a recepire anche gli emendamenti Speranza 1.173 e 1.175, nonché gli emendamenti Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185.

Fa notare che, in conformità a quanto affermato dagli stessi auditi, ha ritenuto opportuno che il testo non preveda un controllo preventivo di costituzionalità, ma solo un controllo della Corte sull'ammissibilità del *referendum*, per evitare di mettere in difficoltà la stessa Consulta successivamente, una volta entrata in vigore la legge.

Francesco Paolo SISTO (FI), riferendosi alle affermazioni del deputato Fiano circa l'opportunità di accettare soluzioni subordinate comunque migliorative del testo proposto, rileva come esse sarebbero condivisibili se non ci si trovasse di fronte a un progetto di revisione costituzionale. Ribadisce la decisione di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice in quanto non intende assumere alcuna responsabilità nell'approvazione del provvedimento, invitando la relatrice, se lo ritiene, a presentare una propria proposta emendativa anziché proporre le riformulazioni.

Andrea GIORGIS (PD) chiede alla relatrice un chiarimento circa la portata

della previsione, contenuta nella proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185, per cui la Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità del testo approvato dalle Camere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita a procedere nell'esame degli emendamenti secondo l'ordine del fascicolo.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) chiede che qualora la relatrice presentasse un nuovo emendamento venga fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.9.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra il suo emendamento 1.10, raccomandandone l'approvazione. Giudica altresì opportuno evitare « inflazionare » il ricorso alla Corte costituzionale in tema di ammissibilità del *referendum*.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.10.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come il sistema di voto delineato dal testo in esame risulti contorto, in quanto l'elettore si troverà di fronte a tre quesiti, il primo relativo alla proposta di iniziativa popolare, il secondo relativo al testo approvato dalle Camere e il terzo concernente la preferenza nel caso di voto affermativo espresso sui primi due, e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.11, volto a introdurre un meccanismo più flessibile, mutuato da quello previsto per il *referendum* abrogativo a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 68 del 1978, che ha consentito di valutare se le norme approvate dal Parlamento su previsioni oggetto di un referendum abrogativo si pongano o meno in contrasto con i principi ispiratori e i contenuti essenziali della stessa proposta referendaria.

Emanuele FIANO (PD) esprime taluni dubbi sull'emendamento Ceccanti 1.11, rilevando che nel caso del *referendum* propositivo, a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo, appare difficoltosa l'identificazione dei principi ispiratori o dei contenuti normativi essenziali di una proposta di legge, anche considerata la complessità del particolare *iter* che viene configurato dal provvedimento.

Stefano CECCANTI (PD) ricorda che la legge n. 352 del 1970 prevedeva che non si facesse più luogo a *referendum* nel caso di qualsiasi intervento legislativo del Parlamento sulla norma oggetto del quesito, quindi anche nel caso in cui l'intervento parlamentare fosse di segno opposto rispetto al quesito. La proposta emendativa 1.11 propone di eliminare l'automatismo previsto dal testo della maggioranza, introducendo un elemento di flessibilità, per cui il Parlamento può evitare lo svolgimento del *referendum* soltanto con l'approvazione di un provvedimento legislativo che vada nella stessa direzione della proposta referendaria.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), nel prendere atto che la questione sul *quorum* appare risolta, ritiene necessario concentrare in particolare l'attenzione sulla questione dei limiti materiali di ammissibilità del *referendum*, come previsti dal secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, e su quella delle modalità di approvazione delle proposte, come disciplinate dal quinto capoverso del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene importante conoscere l'orientamento della maggioranza su tali questioni fondamentali.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.11.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), illustrando l'emendamento a sua firma 1.12, rileva come esso sia volto a migliorare la norma sotto il profilo formale e linguistico.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.12.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra il suo emendamento 1.13, che, analogamente al suo successivo emendamento 1.14, mira ad introdurre minimi requisiti di riconoscibilità formali delle proposte di legge popolare.

Emanuele FIANO (PD) condivide lo spirito della proposta emendativa Sisto 1.13, rilevando tuttavia come essa mal si concili con il carattere binario del pronunciamento di cui sarà oggetto la proposta di legge popolare. Osserva come, stando al testo della maggioranza, sembrerebbe che non soltanto il corpo elettorale, ma anche il Parlamento, possa esprimersi soltanto in modo binario, con un « sì » o con un « no », e chiede chiarimenti al riguardo.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che affermare che il provvedimento rischi di sottoporre il Parlamento a scelte binarie sia fuori dalla realtà, considerato che il testo in esame attribuisce piena libertà al Parlamento, che può sia approvare la proposta di iniziativa popolare così com'è, sia modificarla in vario modo, sia non prenderla proprio in considerazione. Fa notare che le modifiche del Parlamento alla proposta di iniziativa popolare per dar luogo al *referendum* devono essere di natura sostanziale. Osserva che in ogni caso la legge attuativa affronterà tale questione. Rileva inoltre che sussiste anche il vaglio di ammissibilità del *referendum*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva che i promotori del referendum potrebbero anche rinunciare al *referendum* stesso.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce come a suo avviso il testo della proposta in esame non sia sufficientemente chiaro su questo aspetto.

Stefano CECCANTI (PD), rivolgendosi al deputato Forciniti, osserva che il testo, nella sua attuale formulazione, non distingue tra modifiche sostanziali o non apportate dal Parlamento alla proposta di

legge popolare, introducendo forti elementi di rigidità. Invita dunque la maggioranza a modificare il testo in modo da rendere chiara tale demarcazione. Si chiede poi a chi spetta valutare la sostanzialità di una modifica, osservando che non possono essere chiamati a svolgere questo compito i promotori, che spesso hanno proprio l'obiettivo di far svolgere comunque il *referendum*, ma piuttosto degli organismi terzi.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene come sulla base del testo della maggioranza, a fronte di qualsiasi modifica della proposta di iniziativa popolare il comitato promotore possa pretendere il *referendum* e come dunque venga introdotta una categoria di leggi che non sono nella disponibilità del Parlamento. Osserva come in tal modo venga introdotto un vincolo di mandato e il Parlamento non sia più la sede di esercizio della sovranità. Rileva come ciò risponda a una logica stringente ben precisa, per quanto da lui assolutamente non condivisa.

Roberto SPERANZA (LeU), nel prendere atto con favore delle aperture manifestate dalla relatrice in tema di *quorum*, auspica una medesima disponibilità sul tema della valutazione sostanziale delle modifiche apportate dal Parlamento alla proposta di iniziativa popolare, auspicando che tale compito non sia affidato ai promotori, che possono essere guidati da valutazioni politiche, ma da organismi indipendenti e terzi, come la Corte di cassazione o la Corte costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la discussione in corso verta su argomenti estranei al contenuto dell'emendamento in esame e come sarebbe opportuno procedere in modo più ordinato.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, evidenzia la necessità di concentrarsi esclusivamente sul contenuto degli emendamenti di volta in volta esaminati, proseguendo con ordine, soffermandosi sugli emendamenti Sisto 1.3, 1.14 e Cecconi

1.15, fa notare che il riferimento alla natura ordinaria del progetto di legge appare superfluo dal momento che sono stati introdotti al capoverso secondo del comma 1 dell'articolo 1 dei limiti precisi di ammissibilità del *referendum*. Fa altresì notare che già l'articolo 71, al secondo comma, prevede che i progetti di legge di iniziativa popolare siano redatti in articoli.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l'interpretazione letterale della norma sia quella destinata a prevalere, indipendentemente dalle affermazioni rese durante la discussione. Osserva come l'emendamento a sua prima firma 1.13 e quelli successivi siano volti a prevedere alcune caratteristiche formali essenziali delle proposte di legge, al fine di contribuire a risolvere i problemi interpretativi che sono stati evidenziati circa l'entità quantitativa e qualitativa delle modifiche introdotte dal Parlamento in relazione all'effettuazione o meno del *referendum*. Chiede alla relatrice l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.13 ai fini di un ulteriore approfondimento.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno non accantonare l'emendamento Sisto 1.13.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.13.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede di accantonare il suo emendamento 1.14.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno non accantonare l'emendamento Sisto 1.14.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.14.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), illustrando il suo emendamento 1.15, non condivide le considerazioni svolte dalla relatrice, ritenendo opportuno specificare la natura ordinaria della proposta di legge, al fine di garantire l'applicabilità di quei

limiti materiali impliciti laddove non siano stati specificati nel testo.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.15.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), intervenendo sugli identici emendamenti Migliore 1.16, Lucaselli 1.17 e Cecconi. 1.18, fa presente che l'aumento del numero delle firme non è un punto politico ma meramente aritmetico. Rileva infatti come, quando fu presentata la carta costituzionale il testo proponeva la raccolta di 500.000 firme, perché nel 1948 gli elettori erano 29 milioni mentre oggi sono 47 milioni, e come pertanto, fatte le debite proporzioni, sarebbe necessario raccogliere 800.000 firme. Sottolinea inoltre che nel 1948 non c'erano le televisioni, non c'era un livello di istruzione paragonabile a quello odierno e in generale la capacità di penetrazione della comunicazione era molto inferiore a quella odierna. Inoltre oggi sono diventate anche più semplici le modalità di raccolta delle firme. Considera pertanto incongruo non aumentare il numero di firme da raccogliere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Migliore 1.16, Lucaselli 1.17 e Cecconi. 1.18, nonché l'emendamento Lucaselli 1.19.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.20, fa presente la necessità di aumentare il numero delle sottoscrizioni a 850.000 per via del rischio, già ricordato dalla deputata Ravetto, che questi strumenti possano essere utilizzati da *lobby* di interessi. Sottolinea come rendere agevoli queste procedure è populistico.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) fa presente che 500.000 firme rappresentano oggi l'1,08 per cento della popolazione, mentre in Svizzera e in California, che sono i Paesi che hanno ispirato l'introduzione del *referendum* propositivo, è previsto un numero di sottoscrizioni più elevato. In California il numero di firme

necessarie è pari al 5 per cento della popolazione, pertanto in Italia si sarebbe potuti arrivare almeno al 2 o 2,5 per cento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Sisto 1.20, gli identici emendamenti Lucaselli 1.21 e Sisto 1.22; gli identici emendamenti Sisto 1.23 e Speranza 1.24; gli identici emendamenti Lucaselli 1.25, Sisto 1.26 e Cecconi 1.27, l'emendamento Sisto 1.28; nonché gli identici emendamenti Lucaselli 1.29, Sisto 1.30 e Speranza 1.31.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.32, fa presente come anche questo sia un tentativo di ampliare il tempo a disposizione delle Camere per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sisto 1.32 e Lucaselli 1.33.

Andrea GIORGIS (PD), illustrando il suo emendamento 1.34, ricorda come questo costituisca il punto qualificante della proposta emendativa del gruppo parlamentare del Partito democratico. Ricorda che il gruppo del PD non ha presentato, a differenza di altri gruppi, un emendamento meramente soppressivo perché ritiene che sia corrispondente all'interesse generale la riconsiderazione del rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. La critica del gruppo PD è volta piuttosto alla creazione di un circuito autonomo di produzione del diritto ma non è preclusiva di un miglioramento dell'efficacia degli strumenti di democrazia diretta purché questi siano di stimolo al Parlamento e non alternativi a questo.

Gennaro MIGLIORE (PD) concorda con il collega Giorgis e ribadisce la necessità di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta ma nel quadro della democrazia parlamentare, poiché l'iniziativa popolare che ha senza dubbio un peso rilevante non

può tuttavia essere considerata alternativa rispetto alla prima.

Fa presente che il contenuto della legge di attuazione del nuovo articolo 71 della Costituzione è al momento ignoto e paventa un quadro nel quale le proposte di legge di iniziativa popolare potrebbero inflazionare l'attività della Corte costituzionale e addirittura arrivare a bloccare l'attività del Parlamento, che potrebbe risultare delegittimato.

L'emendamento 1.34 Giorgis, il quale essenzialmente stabilisce che le leggi le faccia il Parlamento riprende invece la *ratio* dei costituenti, considerando evidente che il referendum abrogativo come lo conosciamo non ha lo stesso impatto che potrebbe avere un istituto come il *referendum* propositivo. Sottolinea quindi come la democrazia parlamentare consenta un confronto positivo tra le rappresentanze popolari mentre il confronto referendario non consente confronto né mediazione.

Ringrazia il Ministro Fraccaro e il Sottosegretario Santangelo per la loro presenza costante al lavoro ma fa loro presente la forte preoccupazione circa la mortificazione dell'attività del Parlamento che deriva dal meccanismo del quesito multiplo che verrebbe introdotto con l'approvazione di questo testo. Invita pertanto il Ministro e il Sottosegretario a un atteggiamento di comprensione dell'opposizione costruttiva portata avanti dal gruppo del PD. Ricorda quindi che anche il PD aveva introdotto nella riforma costituzionale l'istituto del *referendum* propositivo e sottolinea come questo rende evidente che le distanze di posizione non sono un baratro. Il gruppo parlamentare del Partito democratico si interroga su quale diverrà il ruolo del Parlamento con questa riforma, perché in Parlamento è possibile approfondire le tematiche e mediare le istanze legislative, mentre con i quesiti multipli questo non potrà più accadere. Sottolinea che molti dei professori auditi hanno ricordato che in Svizzera il *referendum* propositivo è possibile solo su testi costi-

tuzionali, dunque su testi di principio e non su testi dettagliati come la legge ordinaria.

Ricorda come la proposta emendativa avanzata dal gruppo PD e accolta dalla maggioranza, di porre un *quorum* del 25 per cento, costituisca una proposta di mediazione, perché non c'è alcuna intenzione di rendere il meccanismo non funzionante, resta però fermo il punto che deve essere il Parlamento a fare le leggi. Chiede dunque di accantonare questo emendamento, che rappresenta il cuore della proposta emendativa del PD, perché possa avere luogo una discussione più approfondita.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, dichiara la propria perplessità circa l'efficacia dell'emendamento 1.34 a risolvere le problematiche evidenziate, mentre appare certo che l'approvazione di tali modifiche svuoterebbe di significato l'iniziativa popolare. Ricorda che le stesse problematiche sussistevano anche con riferimento al *referendum* propositivo proposto nella riforma costituzionale della precedente legislatura. Conferma pertanto il proprio parere contrario all'emendamento Giorgis 1.34.

Quanto agli emendamenti successivi, che prevedono tutti un ampliamento dei tempi consentiti al Parlamento per l'esame delle proposte di legge popolari, ricorda che quasi tutti gli auditi hanno invece sottolineato la necessità di abbreviare il termine di 18 mesi. Pur condividendo che una riduzione del termine sarebbe eccessiva, un ampliamento appare pertanto, di contro, del tutto inopportuno.

La Commissione respinge l'emendamento Giorgis 1.34.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) considera importante precisare nella legge di attuazione che i 18 mesi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della proposta di legge popolare debbano essere equamente suddivisi tra i due rami del Parlamento, essendo il nostro un bicameralismo perfetto, in modo da non compri-

mere le prerogative di nessuna delle due Camere.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Giorgis 1.35 e Prisco 1.36

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.37, sottolinea come il limite dei 18 mesi imposto al Parlamento per l'approvazione delle proposte di legge popolare sia paragonabile a una violenza privata. Viene infatti imposto al Parlamento un obbligo di risultato e questo è un meccanismo non compatibile con il nostro impianto costituzionale. Si chiede cosa accadrebbe se per qualunque ragione fossero necessari approfondimenti o le circostanze imponessero tempi di attesa. Sottolinea quindi come imporre l'approvazione entro 18 mesi sia una follia, in quanto i percorsi parlamentari ne risulteranno necessariamente irrigiditi e burocratizzati e che in tal modo la democrazia parlamentare rappresentativa diventerà, paradossalmente, una sorta di ostacolo alla democrazia diretta. Propone pertanto di sostituire l'obbligo di approvazione con un obbligo di esame.

Dichiara inoltre il timore che la norma che sta per essere approvata sarà incostituzionale in quanto ci si sta rendendo conto che ogni termine di questo testo crea problemi e ambiguità e che dunque il meccanismo previsto dal provvedimento è evidentemente mal congegnato.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.37.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.38, dichiara che se l'obbligazione di risultato imposta al Parlamento avesse almeno tempi più lunghi potrebbe essere più plausibile. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento che amplia il termine a disposizione delle Camere per l'approvazione della proposta di legge popolare da 18 a 36 mesi.

Gennaro MIGLIORE (PD) sottolinea che nel nostro ordinamento l'unico prov-

vedimento legislativo che ha scadenze perentorie è il decreto-legge e che stabilire un termine così tassativo per l'approvazione delle proposte di legge popolari potrebbe risultare addirittura un incentivo per il Parlamento a non esaminare il testo, in considerazione del fatto che, in ogni caso, il provvedimento potrebbe essere comunque essere sottoposto a *referendum*.

Appare infatti evidente che le forze politiche che avessero sostenuto la presentazione della proposta di legge popolare potrebbero spingere per non approvare alcun testo e procedere con il *referendum*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sisto 1.38, 1.39, 1.40 e 1.41.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), illustrando il suo emendamento 1.43, chiede cosa accadrebbe se il Parlamento non approvasse entro il diciottesimo mese la proposta di legge popolare, domandandosi in particolare se si darebbe luogo al *referendum* solo sul testo di iniziativa popolare. Ritiene importante porsi tale problema, lasciando comunque al Parlamento il tempo che necessariamente trascorrerà tra la scadenza dei 18 mesi e il momento in cui effettivamente si terrà il *referendum*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sisto 1.42, Cecconi 1.43 e Marco Di Maio 1.44, nonché gli emendamenti Sisto 1.45 e 1.46

Stefano CECCANTI (PD), illustrando il suo emendamento 1.47, il quale prevede di sottoporre alla Corte costituzionale la valutazione circa l'alterazione da parte del testo approvato dal Parlamento dei principi fondamentali della proposta d'iniziativa popolare, fa presente che la sua approvazione potrebbe evitare l'automatismo del *referendum*.

La Commissione respinge l'emendamento Ceccanti 1.47.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando il suo emendamento 1.48, ricorda che il *referendum* deve riguardare principi fondamentali e non norme di dettaglio e che il popolo non può diventare un doppione, addirittura più stimato, del Parlamento sostenendo che gli strumenti di democrazia diretta debbano essere strumenti di esaltazione della democrazia parlamentare e non antagonisti.

Invita pertanto a riflettere sul fatto che, qualora fosse presentata una proposta di iniziativa popolare molto corposa, sarebbe impossibile che il Parlamento la accettasse senza alcuna modifica al fine di evitare il confronto referendario. Ricorda che i meccanismi costituzionali dovrebbero essere resi più efficienti e non peggiorati ingaggiando una competizione tra il popolo e il Parlamento.

Evidenzia come l'iniziativa popolare diventerà uno « sport » riservato ai professionisti e non alle persone comuni e che pertanto, con l'approvazione di questo testo, l'esercizio della democrazia sarà sostanzialmente « appaltato ». Ricorda che la democrazia rappresentativa con le sue regole rappresenta, in ogni caso, un percorso « certificato », pur con le sue fisiologiche patologie, mentre il meccanismo che si sta per introdurre introduce un circuito del plasma della democrazia senza controllo specie nella fase dell'iniziativa.

Con l'emendamento 1.48 si intende almeno limitare i danni restringendo la possibilità di ricorrere al *referendum* solo qualora il Parlamento abbia alterato i principi fondamentali contenuti nell'iniziativa popolare. Ricorda inoltre come sia necessario porre un limite al numero di proposte popolari presentabili ma come anche una sola legge potrebbe creare gravi danni.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.48.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, presenta l'emendamento 1.299 (vedi allegato 10), il quale riprende il contenuto della sua proposta di riformulazione del-

l'articolo aggiuntivo Sisto 1.03, non accolta dal presentatore, e di altre proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti all'emendamento 1.299 della relatrice è fissato alle ore 13 di domani. Avverte quindi che il seguito dell'esame del

provvedimento si svilupperà, domani, dalle ore 10 alle ore 19, con un intervallo di circa un'ora dalle ore 13.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- *1. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sopprimerlo.

- *1. 2. Speranza.

Sopprimerlo.

- *1. 3. Prisco, Donzelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto di legge ordinaria redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino il progetto di legge presentato ai sensi del secondo comma entro il termine di dodici mesi o lo approvino con modifiche, i promotori, entro trenta giorni, decidono se sottoporre il progetto da essi presentato a referendum popolare propositivo, dopo avere raccolto le sottoscrizioni di cinquecentomila elettori. L'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere è sospesa fino all'esito del *referendum*.

Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto,

di autorizzazione a ratificare trattati internazionali né per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116,132 e 133. Non sono ammessi altresì progetti di legge d'iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, o che non provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, o che contengano norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei.

La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e la compatibilità delle sue disposizioni con le norme costituzionali.

È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno cinquantamila firme.

Il progetto di legge d'iniziativa popolare sottoposto a *referendum* è approvato se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché il numero dei voti favorevoli sia superiore a un quinto del numero degli aventi diritto al voto.

La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui si è tenuto il *referendum*.

La legge determina le modalità di attuazione del procedimento previsto dal presente articolo ».

1. 4. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto di legge ordinaria redatto in articoli.

Le Camere esaminano il progetto di legge presentato ai sensi del secondo comma entro il termine di dodici mesi secondo le modalità stabilite nei rispettivi Regolamenti. Qualora le Camere lo respingano o lo approvino con modifiche, i promotori, entro trenta giorni, decidono se sottoporre il progetto da essi presentato a referendum popolare propositivo, dopo avere raccolto le sottoscrizioni di ulteriori cinquecentomila elettori entro sei mesi. L'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere è sospesa fino all'esito del referendum.

Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali né per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116, 132 e 133. Non sono ammessi altresì progetti di legge d'iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, o che non provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, o che contengano norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei.

La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria può avvalersi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e la compatibilità delle sue disposizioni con le norme costituzionali.

È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.

Il progetto di legge d'iniziativa popolare sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché il numero dei voti favorevoli sia superiore a un quinto del numero degli aventi diritto al voto.

La legge determina le modalità di attuazione del procedimento previsto dal presente articolo ».

1. 5. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. ».

2. All'articolo 75 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il referendum di cui all'articolo 71 non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

La legge disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere ».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

1. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno un milione di elettori e le Camere non la approvano entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta è manifestamente contraria a disposizioni di rango costituzionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Una legge costituzionale stabilisce le modalità di attuazione del *referendum*. ».

1. 7. Cecconi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 75, primo comma della Costituzione, dopo la parola: « deliberare » sono inserite le seguenti: « l'approvazione o ».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* popolare.

1. 8. Cecconi.

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

1. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo capoverso con i seguenti:

« Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori, le Camere deliberano definitivamente sulla proposta entro diciotto mesi dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a *referendum* se altri duecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione

la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del *referendum* »;

b) al secondo capoverso:

1. dopo le parole: « per la sua approvazione », aggiungere le seguenti: « se si tratta di leggi previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali »;

2. aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non è in ogni caso ammissibile il *referendum* su leggi costituzionali e su proposte di legge di iniziativa popolare che abbiano per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti normativi secondari. ».

c) sopprimere i capoversi terzo, quarto e quinto;

d) al sesto capoverso, sopprimere le parole: « sul testo approvato dalle Camere ».

1. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, o la approvano modificandone i principi ispiratori o i contenuti normativi essenziali, viene indetto *referendum* per deliberarne l'approvazione, se nei tre mesi successivi ne faccia richiesta almeno un milione di elettori.

1. 11. Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori, le Camere la esaminano entro 18 mesi secondo le modalità stabilite nei rispettivi Regolamenti. Qualora le Camere la respingano o la approvino in un testo diverso, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

1. 12. Magi.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: una proposta di legge aggiungere le seguenti: ordinaria, redatta in articoli e accompagnata da relazione illustrativa.

1. 13. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: una proposta di legge aggiungere le seguenti: ordinaria, redatta in articoli.

1. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: ordinaria.

1. 15. Cecconi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: 1 milione di.

***1. 16.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: 1 milione di.

***1. 17.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: 1 milione di.

***1. 18.** Cecconi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: cinquecentomila elettori con le seguenti: novcentomila elettori.

1. 19. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: ottocentocinquantamila.

1. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: ottocentomila.

***1. 21.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: ottocentomila.

***1. 22.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: settecentocinquantamila.

****1. 23.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: settecentocinquantamila.

****1. 24.** Speranza.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: settecentomila.

***1. 25.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: settecentomila.

***1. 26.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: settecentomila.

***1. 27.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: seicentocinquantamila.

1. 28. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: seicentomila.

***1. 29.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: seicentomila.

***1. 30.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: seicentomila.

***1. 31.** Speranza.

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: e le Camere non lo approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: ciascuna Camera ha dodici mesi per approvarla. Qualora tale termine non venga

rispettato è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

- 1. 32.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: e le Camere non la approvano con le seguenti: e almeno una delle Camere non procede a votazione finale su di essa.

- 1. 33.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso sostituire la parola: approvano con le seguenti: esaminano mettendola in votazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere il quinto capoverso;

al sesto capoverso sopprimere le parole da: , il concorso di più proposte di legge popolare, fino alla fine del capoverso.

- 1. 34.** Giorgis, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso sostituire la parola: approvano con le seguenti: mettono in votazione e le parole: 18 mesi con le seguenti: 30 mesi.

- 1. 35.** Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: approvano con la seguente: vagliano.

- 1. 36.** Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: approvano con la seguente: esaminano.

- 1. 37.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.

- 1. 38.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentaquattro mesi.

- 1. 39.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trenta mesi.

- 1. 40.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi, con le seguenti: venticinque mesi.

- 1. 41.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.

- *1. 42.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.

- *1. 43.** Cecconi.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.

- *1. 44.** Marco Di Maio, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventitré mesi.

- 1. 45.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venti mesi.

- 1. 46.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: dalla sua presentazione aggiungere le seguenti: o la approvino con modifiche che ne alterino i principi fondamentali,.

Conseguentemente al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Su istanza dei promotori la Corte valuta altresì se la legge approvata dal Parlamento abbia alterato i principi fondamentali della proposta.

- 1. 47.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: , o lo approvano con modifiche che ne alterino i principi fondamentali, entro i tre mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

- 1. 48.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: o lo approvano con modifiche che ne alterino i principi fondamentali, entro i sei mesi successivi un milione di elettori può chiedere che i principi fondamentali con-

tenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

- 1. 49.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: , o lo approvano con modifiche che ne alterino i principi fondamentali, entro i tre mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

- 1. 50.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione con le seguenti: , o lo approvano con modifiche che ne alterino i principi fondamentali, entro i sei mesi successivi cinquecentomila elettori possono chiedere che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum popolare propositivo.

- 1. 51.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: per deliberarne l'approvazione aggiungere le seguenti: salvo che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme con le seguenti: entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta sia in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.

- 1. 52.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: per deliberarne l'approvazione aggiungere le seguenti: salvo che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.

Conseguentemente, al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme sono sostituite dalle seguenti: entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo.

- 1. 53.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Gli elettori possono presentare al massimo due proposte di legge nell'arco di un anno.

- 1. 54.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Gli elettori possono presentare al massimo tre proposte di legge nell'arco di un anno.

- 1. 55.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Gli elettori possono presentare al massimo quattro proposte di legge nell'arco di un anno.

- 1. 56.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il sesto mese dall'insediamento di ciascuna Camera.

- 1. 57.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il settimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.

- 1. 58.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro l'ottavo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.

- 1. 59.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il nono mese dall'insediamento di ciascuna Camera.

- 1. 60.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: Il termine di diciotto mesi è incrementato a ventiquattro mesi qualora la proposta di legge sia presentata entro il decimo mese dall'insediamento di ciascuna Camera.

- 1. 61.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: I regolamenti di entrambe le Camere assicurano che il procedimento di esame e deliberazione sulla proposta di iniziativa popolare si concluda entro diciotto mesi dalla sua presentazione.

- 1. 62.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere i capoversi secondo, terzo e quarto.

1. 63. Cecconi.

Al comma 1, sopprimere i capoversi secondo e terzo.

1. 64. Cecconi.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

***1. 65.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

***1. 66.** Cecconi.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare che non rispettano i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, che comportano modifiche alla Costituzione, alle leggi costituzionali, alle leggi che garantiscono minoranze linguistiche o se riferiti alle materie disciplinate dagli articoli 7 e 8, 81 sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133. Non sono altresì ammessi progetti di legge per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, in materia di diritto penale, che modificano il codice penale e il codice di procedurale penale nonché in materia elettorale, che contengono norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei e che recano oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

1. 67. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il referendum non è

ammissibile se la proposta è manifestamente contraria a disposizioni di rango costituzionale.

1. 68. Cecconi.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali né per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116, 132 e 133. Non sono ammessi altresì progetti di legge d'iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, o che non provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, o che contengano norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei.

1. 69. Magi.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il referendum non è ammesso nelle materie di cui all'articolo 75 e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze. Non è inoltre ammesso se la proposta non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

1. 70. Speranza.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo capoverso, sostituire le parole: « Il referendum non è ammissibile se la proposta » con le seguenti: « La proposta di legge di iniziativa popolare non è ammissibile se »;

b) al terzo capoverso, sostituire le parole: « del referendum » con le seguenti: « della proposta di legge di iniziativa popolare ».

1. 71. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ammissibile inserire le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75 e in quelle che riguardano la tutela delle minoranze,.

1. 72. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: ammissibile inserire le seguenti: nelle materie di cui all'articolo 75 e comunque.

1. 73. Speranza.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: non è ammissibile se la proposta aggiungere le seguenti: ha ad oggetto le leggi sulle quali non è ammesso il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione,.

1. 74. Giorgis, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, *con le seguenti:* comporta modifiche alla Costituzione nonché alle leggi costituzionali e non rispetta i vincoli europei e internazionali,.

1. 75. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, *con le seguenti* comporta modifiche alla Costituzione e non rispetta i vincoli europei e internazionali,.

1. 76. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione *con le seguenti:* la Costituzione.

1. 77. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: e dalle leggi costituzionali,.

1. 78. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del capoverso.

1. 79. Cecconi.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: i vincoli europei e internazionali *con le seguenti:* dal diritto europeo e internazionale.

1. 80. Forciniti, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Baldino.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: i vincoli europei e internazionali *aggiungere le seguenti:* in particolar modo i trattati internazionali,.

1. 81. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: vincoli europei e internazionali, *inserire le seguenti:* per le leggi tributarie e di bilancio,.

1. 82. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: internazionali aggiungere le seguenti: , per le leggi tributarie.

1. 83. Cecconi.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole da: se è ad iniziativa riservata fino alla fine del capoverso con le seguenti: se interviene in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto, nonché di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

1. 84. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui all'articolo 81, sesto comma, 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133,.

1. 85. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione,.

1. 86. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui agli articoli 116, 117 terzo e quarto comma, 132 e 133 della Costituzione,.

1. 87. Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le

materie di cui all'articolo 116 della Costituzione,.

1. 88. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se è ad iniziativa riservata, aggiungere le seguenti: specificatamente per le leggi di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione,.

1. 89. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: se presuppone intese o accordi, aggiungere le seguenti: in particolare modo nelle materie disciplinate dagli articoli 7 e 8,.

1. 90. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: intese o accordi, aggiungere le seguenti: se riguarda progetti di legge in materia di minoranze linguistiche,.

1. 91. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo le parole:* per la sua approvazione, *aggiungere le seguenti:* se si tratta di leggi previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

2. *aggiungere in fine il seguente periodo:* Non è in ogni caso ammissibile il referendum su leggi costituzionali.

1. 92. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se si tratta di leggi costituzionali,.

- 1. 93.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se riguarda leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,.

- 1. 94.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: in particolare se riguarda la materia elettorale,.

- 1. 95.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se prevede modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,.

- 1. 96.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se interviene in materia di diritto penale,.

- 1. 97.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: per le leggi previste dall'articolo 116, comma 3.

- 1. 98.** Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi dodici mesi dalla data della reiezione,.

- 1. 99.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi dieci mesi dalla data della reiezione,.

- 1. 100.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi nove mesi dalla data della reiezione,.

- 1. 101.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi otto mesi dalla data della reiezione,.

- 1. 102.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione aggiungere le seguenti: se la proposta riproduca sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti e non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione,.

- 1. 103.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, *aggiungere le seguenti:* presentata quando le Camere sono sciolte o manca meno di sei mesi alla loro cessazione,

- 1. 104.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione *aggiungere le seguenti:* se presentata quando le Camere sono sciolte o manca meno di cinque mesi alla loro cessazione,

- 1. 105.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, *aggiungere le seguenti:* se presentata quando le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,

- 1. 106.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, *aggiungere le seguenti:* se presentata dopo due mesi dallo scioglimento delle Camere,

- 1. 107.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: per la sua approvazione, *aggiungere le seguenti:* se presentata dopo tre mesi dallo scioglimento delle Camere,

- 1. 108.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e *aggiungere in fine il seguente periodo:* Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi tributarie

e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

- 1. 109.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio.

- 1. 110.** Ceccanti, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo *con le seguenti:* se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi. È in ogni caso escluso il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 81 comma 2.

- 1. 111.** Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non è comunque ammesso il *referendum* propositivo su progetti di legge volti a modificare le scelte fondamentali stabilite con legge di bilancio.

- 1. 112.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri

che essa importi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è comunque ammesso il referendum propositivo su progetti di legge volti primariamente a recare oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

- 1. 113.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi *con le seguenti:* comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente al medesimo comma 1, sesto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori.

- 1. 252.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi *con le seguenti:* comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 1. 114.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: maggiori oneri che essa importi *aggiungere le seguenti:* , se contiene disposizioni di carattere tributario o previdenziale

- 1. 115.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: maggiori oneri che essa importi *aggiungere le seguenti:* , se prevede unica-

mente l'abrogazione di una o più leggi o di una o più parti di legge

- 1. 116.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: e se non ha contenuto omogeneo *con le seguenti:* e se si riferisce a più oggetti tra loro non omogenei.

- 1. 117.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sull'appartenenza dello Stato all'Unione europea.

- 1. 118.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Giorgis, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sulla politica estera e sui rapporti internazionali dello Stato.

- 1. 119.** Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sull'ordine pubblico e la sicurezza.

- 1. 120.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sulla sicurezza dello Stato.

- 1. 121.** Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sulla difesa e sulle Forze armate.

1. **122.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sul sistema valutario.

1. **123.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide sulla moneta.

1. **124.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché se la proposta incide sull'armonizzazione dei bilanci pubblici.

1. **125.** Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nonché se la proposta incide su norme penali e di procedura penale.

1. **126.** Giorgis, Fiano, Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi che incidono sui principi e sui diritti di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, limitandone l'esercizio.

1. **127.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 6.

1. **128.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 13 limitandone l'esercizio.

1. **129.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 14 limitandone l'esercizio.

1. **130.** Marco Di Maio, Fiano, Pollastrini, Giorgis, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 15 limitandone l'esercizio.

1. **131.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 16 limitandone l'esercizio.

1. **132.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 17 limitandone l'esercizio.

1. **133.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 18 limitandone l'esercizio.

1. **134.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 19 limitandone l'esercizio.

1. **135.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi

e sui diritti di libertà di cui all'articolo 20 limitandone l'esercizio.

1. **136.** Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 21 limitandone l'esercizio.

1. **137.** Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 22 limitandone l'esercizio.

1. **138.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 24 limitandone l'esercizio.

1. **139.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di libertà di cui all'articolo 25 limitandone l'esercizio.

1. **140.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 26 limitandone l'esercizio.

1. **141.** Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27, comma 1.

1. **142.** Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 27 commi 2, 3, e 4.

1. **143.** Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 29.

1. **144.** Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui principi e sui diritti di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37 e 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

1. **145.** Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 30 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

1. **146.** Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le proposte di legge che incidono sui principi di cui all'articolo 30.

1. **147.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 31 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

1. **148.** Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui principi e sui diritti di cui all'articolo 32 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

1. **149.** Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 33 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 150.** Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 34 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 151.** Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 35 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 152.** Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 36 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 153.** Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti

di cui all'articolo 37 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 154.** Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 38 limitandone l'esercizio o le corrispondenti prestazioni.

- 1. 155.** Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Fiano, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 39 limitandone l'esercizio.

- 1. 156.** Fiano, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Pollastrini, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1 secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi che incidono sui princìpi e sui diritti di cui all'articolo 40 limitandone l'esercizio.

- 1. 157.** Pollastrini, Giorgis, Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il *referendum* per le leggi di amnistia e di indulto.

- 1. 158.** Ceccanti, Fiano, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono ammessi *referendum* volti principalmente

ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica.

1. 159. Magi.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

1. 160. Ceccanti, Pollastrini, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Fiano.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente articolo se la proposta di legge presentata da 500.000 elettori ha ad oggetto l'abrogazione, parziale o totale, di una legge.

1. 161. Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

1. 162. Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Taglione.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie indicate all'articolo 117, terzo e quarto comma.

1. 163. Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Taglione.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie di legislazione concorrente indicate all'articolo 117, terzo comma.

1. 164. Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Taglione.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulle materie di legislazione esclusiva delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

1. 165. Zanettin, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Taglione.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Non è altresì ammissibile una proposta di legge di iniziativa popolare che abbia

per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti normativi secondari.

- 1. 166.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:

Non è inoltre ammesso il *referendum* propositivo per i progetti di legge che contengano norme meramente abrogative.

- 1. 167.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1 sopprimere il terzo capoverso.

- *1. 168.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1 sopprimere il terzo capoverso.

- *1. 169.** Cecconi.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara, con sentenza, l'ammissibilità dei *referendum* e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.

È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi sull'ammissibilità del *referendum* e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.

- 1. 170.** Magi.

Al comma 1 sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Sull'ammissibilità del *referendum* la Corte costituzionale giudica decorsi i diciotto mesi dalla presentazione della legge alle Camere.

- 1. 171.** Cecconi.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: Sull'ammissibilità del referendum aggiungere le seguenti: e sulla costituzionalità della proposta di legge.

- 1. 172.** Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: su istanza dei promotori.

Conseguentemente sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

- 1. 173.** Speranza.

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: su istanza dei promotori.

Conseguentemente sostituire la parola: centomila con la seguente: centocinquantamila.

- 1. 174.** Speranza.

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: su istanza dei promotori.

- 1. 175.** Speranza.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme con le seguenti: entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta sia in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo, sia per quanto riguarda la compatibilità del con-

tenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.

- 1. 176.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta sia in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.

- 1. 177.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta sia in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo, sia per quanto riguarda la compatibilità del contenuto del progetto di legge con le altre norme costituzionali.

- 1. 178.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo.

- 1. 179.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima

della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo.

- 1. 180.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta in merito al rispetto dei limiti fissati nel presente articolo.

- 1. 181.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: centomila firme *con le seguenti:* trecentomila firme.

- 1. 182.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: centomila firme *con le seguenti:* duecentocinquantamila firme.

- 1. 183.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila *con la seguente:* duecentomila.

- *1. 184.** Giorgis, Fiano, Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila *con la seguente:* duecentomila.

- *1. 185.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: diecimila.

- 1. 186.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: ventimila.

- 1. 187.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: trentamila.

- 1. 188.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: quarantamila.

- 1. 189.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: cinquantamila.

- 1. 190.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: sessantamila.

- 1. 191.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: settantamila.

- 1. 192.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: ottantamila.

- 1. 193.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: centomila con la seguente: novantamila.

- 1. 194.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel primo mese della raccolta delle sottoscrizioni.

- 1. 195.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere il quarto, quinto e sesto capoverso.

- 1. 196.** Ceccanti, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Martina, Orfini.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

- 1. 197.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 75, il quarto comma è sostituito dal seguente:

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

1. 198. Magi.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente: La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

1. 199. Magi.

Al comma 1, quarto capoverso, premettere il seguente periodo: Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

1. 200. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, premettere il seguente periodo: Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione almeno il quarantacinque per cento degli aventi diritto al voto.

1. 201. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, premettere il seguente periodo: Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione

almeno il quaranta per cento degli aventi diritto al voto.

1. 202. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, premettere il seguente periodo: Il *referendum* è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente elezione della Camera dei deputati.

1. 203. Speranza.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: è approvata *aggiungere le seguenti:* se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.

***1. 204.** Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: è approvata *aggiungere le seguenti:* se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e.

***1. 205.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori superiore alla metà degli iscritti nelle liste elettorali.

1. 206. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

1. 207. Giorgis, Pollastrini, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha

partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto.

1. 208. Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: purché il numero dei voti favorevoli sia superiore ad un quinto degli aventi diritto al voto.

1. 209. Magi.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: voti validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari ai due terzi degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

1. 210. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione alla Camera dei deputati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto », sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati ».

1. 211. Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: voti validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

***1. 212.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: voti validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

***1. 213.** Ceccanti, Pollastrini, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: voti validamente espressi aggiungere le seguenti: e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari al 40 per cento degli elettori che ha preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

1. 214. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e » sono soppresse e sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: « purché siano superiori a un quarto degli aventi diritto al voto ».

- 1. 215.** Ceccanti, Migliore, Fiano, Marco Di Maio, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: purché siano superiori a un quarto degli aventi diritto al voto.

- 1. 216.** Ceccanti, Fiano, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:

La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata, anche interamente, subito dopo l'entrata in vigore.

- 1. 217.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il quarto capoverso, aggiungere il seguente:

La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata subito dopo l'entrata in vigore.

- 1. 218.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

- *1. 219.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

- *1. 220.** Cecconi.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

- *1. 221.** Speranza.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano la proposta in un testo dal contenuto diverso da quello presentato, spetta alla Corte costituzionale verificare l'adeguatezza ai principi del testo proposto. Qualora la Corte ritenga il testo adeguato ai principi della proposta, esso è promulgato. Qualora la Corte non ritenga il testo promulgato dalle Camere adeguato ai principi della proposta, le Camere hanno sei mesi di tempo per adeguarlo in base alle indicazioni espresse dalla Corte.

- 1. 222.** Speranza.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano la proposta in un testo dal contenuto di principio diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. Spetta in tal caso alla Corte costituzionale verificare la diversità di contenuto. Se è indetto il referendum su entrambi i testi, è promulgato quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

- 1. 223.** Speranza.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano una proposta di legge in un testo sostanzialmente diverso da quello presentato è indetto referendum sul testo di iniziativa popolare. Questo è approvato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Risultano comunque approvate le disposizioni previste dal testo delle Camere non incompatibili con l'esito referendario.

- 1. 224.** Cecconi.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano la proposta in un testo sostanzialmente diverso da quello

presentato è indetto un *referendum* sul testo di iniziativa popolare; se questo è approvato sono fatte salve le sole disposizioni previste dal testo delle Camere non incompatibili con l'esito referendario.

1. 225. Cecconi.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano la proposta in un testo sostanzialmente diverso da quello presentato è indetto un *referendum* sul testo di iniziativa popolare; se questo è approvato le disposizioni previste dal testo delle Camere non hanno seguito.

1. 226. Cecconi.

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente:

Se le Camere approvano la proposta in un testo sostanzialmente diverso da quello presentato il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore si esprime a favore di un testo. È approvato il testo che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

1. 227. Cecconi.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato, i promotori possono richiedere che l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione si pronunci in merito alla conformità della nuova disciplina della stessa materia con i principi ispiratori nonché con i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della proposta di legge di iniziativa popolare. In caso affermativo la legge approvata dal Parlamento viene promulgata e non si dà luogo al *referendum*. In caso contrario il *referendum* è indetto su entrambi i testi.

Conseguentemente, al sesto capoverso sostituire le parole: , le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale con le seguenti: , le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum da parte della Corte costituzionale, le modalità di verifica da parte dell'Ufficio centrale per i referendum costituito presso la Corte di cassazione, della congruità ai principi ispiratori nonché ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti della legge approvata dal Parlamento con la proposta di legge di iniziativa popolare.

1. 228. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: testo diverso con le seguenti: testo che a giudizio dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione non apporti mere modifiche formali.

1. 229. Magi.

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e i promotori non rinunziano.

1. 230. Cecconi.

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e i promotori non rinunziano fino alla fine del capoverso con le seguenti: non si dà luogo a referendum e la legge approvata dal Parlamento viene promulgata.

1. 231. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e i promotori non rinunziano fino alla fine del capoverso, con le seguenti: non si dà luogo a referendum.

1. 232. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, dopo le parole: e i promotori non rinunziano, aggiungere le seguenti: l'entrata in vigore della legge approvata è sospesa e.

1. 233. Lucaselli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, quinto capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. Essa è pubblicata assieme al testo della proposta di iniziativa popolare entro 15 giorni dall'approvazione. Entrambe sono sottoposte a referendum popolare, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

1. 234. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***1. 235.** Cecconi.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***1. 236.** Magi.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1. 237. Magi.

Al comma 1, quinto capoverso, terzo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.

1. 238. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere è sospesa fino all'esito del referendum.

1. 239. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Parlamento può, in ogni momento, modificare, integrare o abrogare in tutto o in parte la proposta di legge approvata mediante referendum ai sensi del presente articolo.

1. 240. Giorgis, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Pollastrini, Martina, Orfini.

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

***1. 241.** Prisco, Montaruli, Donzelli.

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

***1. 242.** Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

La legge stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti dal presente articolo e le modalità di attuazione del referendum popolare propositivo.

1. 243. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

La legge determina le modalità di attuazione della trasformazione della proposta di legge di iniziativa popolare in referendum propositivo.

1. 244. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

Una legge costituzionale disciplina l'attuazione del presente articolo.

1. 245. Cecconi.

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente:

La legge che determina le modalità di presentazione delle proposte popolari di legge ordinaria e le modalità di attuazione del *referendum* su di esse è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

1. 246. Speranza.

Al comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: La legge aggiungere la seguente: costituzionale.

***1. 247.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Pollastrini, Fiano, Martina, Orfini.

Al comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: La legge aggiungere la seguente: costituzionale.

***1. 248.** Cecconi.

Al comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: La legge aggiungere le seguenti: , approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere,.

1. 249. Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Pollastrini, Fiano, Migliore, Martina, Orfini.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le parole: l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, con le seguenti: le modalità di presentazione dei progetti di legge previsti dal presente articolo e di attuazione del referendum popolare propositivo anche nel caso in cui concorrono più proposte di legge,.

1. 250. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sesto capoverso, dopo la parola: popolare aggiungere le seguenti: , i rapporti con i promotori.

1. 251. Cecconi.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le parole: le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori con le seguenti: le modalità di verifica e il controllo dei nuovi o maggiori oneri che le stesse importino in riferimento agli effetti sugli equilibri di finanza pubblica.

1. 253. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sesto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in concomitanza dello svolgimento della sessione di bilancio.

1. 254. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Al comma 1, sesto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

1. 255. Speranza.

Al comma 1, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:

Non è consentito presentare più di una proposta legislativa popolare per anno solare e comunque più di tre proposte per legislatura.

1. 256. Speranza.

Al comma 1, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:

Non è consentito presentare più di una proposta legislativa popolare per anno so-

lare e comunque più di quattro proposte per legislatura.

1. 257. Speranza.

Al comma 1, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:

La legge ordinaria può essere proposta da almeno centomila cittadini di età compresa tra i sedici e i venticinque anni di età. Quando le Camere non la vagliano entro diciotto mesi dalla presentazione è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione nei limiti e nelle modalità previste dal presente articolo.

1. 258. Montaruli, Prisco, Donzelli.

Al comma 1, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:

La legge garantisce un'informazione oggettiva ed equilibrata sull'oggetto e sui contenuti della votazione e la pubblicità sui mezzi di informazione.

1. 259. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola: « cinquecentomila » è sostituita dalla seguente: « trecentomila ».

1. 01. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. ».

1. 02. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il primo comma, dell'articolo 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti:

« Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* propositivo a norma dell'articolo 71 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* propositivo. ».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: « Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ».

1. 03. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLE PROPOSTE EMENDATIVE SISTO 1.03, SPERANZA 1.173 E 1.175, GIORGIS 1.184 E LUCASELLI 1.185 FORMULATA DALLA RELATRICE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1 *bis*.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti: « Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere.

Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione ».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sopprimere il terzo capoverso;*

b) *al comma 1, sesto capoverso, sopprimere le parole:* le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale,;

c) *al Titolo, aggiungere, in fine, le parole:* e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

ALLEGATO 3

5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

SISTO, CALABRIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Rodi Garganico, con deliberazione n. 24 del 29 giugno 2015, impossibilitato ad approvare il piano di riequilibrio finanziario, predisposto dagli organi tecnici del comune e controllato dal revisore dei conti che ha espresso il proprio parere contrario, ha dichiarato il dissesto;

l'attuale amministrazione ha presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 16 settembre 2017, acquisendo il parere positivo dello stesso revisore unico dei conti;

l'ufficio finanziario del comune e il revisore unico dei conti, a quanto risulta all'interrogante, hanno formulato per l'esercizio finanziario 2015, un'ipotesi di bilancio con parere negativo per l'amministrazione uscente e uno con parere positivo per quella nuova;

il decreto del Ministro dell'interno n. 23 del 2 gennaio 2018, prot. n. 458 del 15 gennaio 2018, relativamente all'ipotesi

di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2015 e 2016/2017, invita l'ente al rispetto delle prescrizioni dell'allegato A;

con delibera n. 2 del 30 gennaio 2018 il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di riequilibrio di bilancio 2015 e pluriennale 2015-2016 e 2017, pur avendo espresso parere non favorevole alle precedenti delibere consiliari dell'amministrazione uscente;

la situazione richiamata fa emergere, ad avviso dell'interrogante, che sono stati posti in essere in passato compartimenti non conformi alla disciplina generale sugli enti locali, e soprattutto, che sussistono evidenti problematiche relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico e soprattutto alla sicurezza della città;

quanto appena riportato denota, dunque, l'impossibilità da parte dei cittadini di accedere a servizi indispensabili e di poter vivere in adeguate condizioni di sicurezza —:

quali iniziative di competenza, intenda adottare al fine di monitorare la gestione del comune di Rodi Garganico e per garantire ai cittadini della stessa città servizi indispensabili come la sicurezza e l'ordine pubblico. (5-00999)

ALLEGATO 4

5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il Comune di Rodi Garganico è stato interessato, fin dal 2015, da una procedura di dissesto finanziario e, successivamente, da un percorso di risanamento culminato nell'adozione di un bilancio stabilmente riequilibrato.

In particolare, va precisato che l'Amministrazione comunale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha approvato il rendiconto di gestione 2015, il bilancio di previsione 2016 e quello pluriennale 2016/2018 e, in una successiva seduta dell'11 maggio, il rendiconto di gestione dell'anno 2016 con il bilancio di previsione 2017 e quello pluriennale 2017/2019.

Si può, pertanto, ritenere che con l'intervento della Commissione liquidatrice e con l'approvazione dei citati documenti economico-finanziari la situazione dell'Ente sia avviata al risanamento.

L'attività dell'Ente locale nel suo percorso di riequilibrio amministrativo e finanziario continuerà ad essere attentamente monitorata dalla Prefettura di Foggia e dagli Organi Centrali di verifica e controllo.

Quanto, poi, alla lamentata ricaduta della complessa situazione finanziaria vissuta dall'ente sul piano dell'ordine pubblico e della sicurezza nella città, si osserva che sulla base degli elementi forniti dalle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza non sembrano emergere profili di correlazione tra i due aspetti. Peraltro i servizi comunali e le spese obbligatorie per legge, che attengono ai diritti essenziali dei cittadini, sono sempre e comunque assicurati anche in regime di squilibrio finanziario.

Quanto alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Rodi Garganico va evidenziato che nel 2018 si è registrato, da un lato, un calo del numero dei reati rispetto al 2016 ed al 2017, specie riguardo ai cosiddetti reati-spia, quali i furti e i danneggiamenti seguiti da incendio e, dall'altro, un aumento del numero di arresti.

In particolare, nell'ultimo anno (alla data del 30 novembre) a fronte di un calo del 31 per cento del totale dei delitti rispetto allo stesso periodo del 2017, il numero delle persone denunciate e/o arrestate è aumentato del 20 per cento.

Si assicura, quindi, che il Comune di Rodi e, più in generale, la provincia di Foggia continueranno ad essere al centro dell'attenzione investigativa ed operativa delle Forze di Polizia e delle altre Istituzioni già da tempo impegnate in un'opera di restituzione alla legalità di un contesto territoriale particolarmente complesso ed esposto alla presenza di organizzazioni criminali.

Come evidenziato nell'ultima relazione semestrale predisposta dalla Direzione Investigativa Antimafia, il forte radicamento delle consorterie sul territorio favoriscono, infatti, un contesto ambientale omertoso e violento (in primo luogo determinato dalla matrice di familiarità che contraddistingue gran parte dei clan, in particolar modo dell'area garganica), che si manifesta con danneggiamenti e atti intimidatori ai danni di operatori del commercio, dell'edilizia, del turismo e dell'agricoltura, settori trainanti dell'economia del territorio.

La risposta dello Stato in termini di contrasto continuerà, quindi, ad attestarsi al massimo livello di attenzione, risposta che

ha già prodotto significativi risultati « anti mafia », l'ultimo dei quali è rappresentato dall'importante operazione di polizia a carattere interforze, di fine novembre scorso, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 30 persone, indagate, a vario titolo, per associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio.

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha ricostruito la struttura organizzativa e le di-

namiche criminali dell'associazione mafiosa denominata « Società Foggiana », in continuità con altre precedenti indagini.

L'attenzione dello Stato è massima in tutto il comprensorio territoriale e ha determinato, proprio in queste ore, la nomina da parte del prefetto di Foggia, su delega del Ministro dell'interno, di due commissioni di indagine presso i comuni di Manfredonia e Cerignola per verificare l'eventuale sussistenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

ALLEGATO 5

5-01164 Migliore: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

MIGLIORE, FIANO, CECCANTI, MARCO DI MAIO, GIORGIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie a mezzo stampa si è appreso che nel pomeriggio del 7 gennaio 2019, il giornalista dell'Espresso Federico Marconi e il fotografo Paolo Marchetti sono stati violentemente aggrediti con calci e pugni da alcuni aderenti a Forza Nuova e Avanguardia nazionale durante la commemorazione delle vittime della strage di Acca Larentia, in corso presso il cimitero del Verano;

sempre da notizie a mezzo stampa, risulta che tra gli assalitori ci sarebbe stato anche il capo romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, nonostante si tratti di persona sottoposta al regime di sorveglianza speciale, e che avrebbe pertanto infranto il divieto conseguente a questa misura di prevenzione;

l'aggressione contro due giornalisti de 'L'Espresso' da parte di alcuni esponenti di movimenti neofascisti rappresenta un fatto molto grave e, sommandosi al moltiplicarsi di aggressioni da parte di esponenti di estrema destra negli ultimi mesi, non fa

che confermare la pericolosità del momento che sta vivendo il nostro Paese, e che non può più essere tollerato;

va altresì ricordato che Avanguardia nazionale è un'organizzazione di estrema destra già sciolta negli anni Settanta perché ritenuta eversiva, e i cui militanti furono coinvolti in un tentato golpe ai danni dello Stato;

ancor più grave ed incomprensibile è la circostanza che uno dei protagonisti dell'azione violenta fosse persona sottoposta a regime speciale; inoltre risulta agli interroganti del tutto inaccettabile il fatto che tale aggressione sia stata posta in essere da aderenti a Forza Nuova e Avanguardia nazionale, due organizzazioni di estrema destra che si richiamano esplicitamente al ventennio, nonostante il divieto vigente nel nostro ordinamento di ricostituzione del partito fascista —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per impedire il ripetersi di fatti analoghi, garantendo a pieno quella libertà di stampa consacrata dall'articolo 21 della Costituzione e per quale motivo non sia stata impedita la partecipazione a tale manifestazione da parte di un soggetto sottoposto a regime di sorveglianza speciale. (5-01164)

ALLEGATO 6

5-01164 Migliore: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in occasione della ricorrenza dell'anniversario della c.d. « Strage di Acca Larentia » del 7 gennaio del 1978, avvenuta nelle adiacenze della sede dell'allora sezione del M.S.I./DN di via Acca Larentia 28, hanno avuto luogo, come di consueto, a Roma ed in provincia, diverse iniziative commemorative promosse da gruppi gravitanti nell'area della destra capitolina, fra i quali Casapound, Forza Nuova, Azione Frontale, Comunità di Avanguardia Nazionale, Fronte della Gioventù ed altri.

In particolare, nel primo pomeriggio del 7 gennaio u.s., circa una cinquantina di militanti di Forza Nuova e della Comunità di Avanguardia Nazionale si sono dati appuntamento presso il Mausoleo dei Martiri Fascisti e presso il Cimitero del Verano, per deporre dei fiori sulle tombe delle vittime.

Per la circostanza, la Questura di Roma ha disposto specifici servizi con personale del Commissariato di zona, della Digos e dell'Arma dei Carabinieri, nonché la presenza di un nucleo mobile all'esterno del cimitero.

Il personale di Polizia presente sul posto è intervenuto prontamente allorché, nel corso dell'iniziativa, ha notato un alterco tra i manifestanti che ne ha richiamato l'attenzione.

Nella circostanza, è stata riscontrata la presenza di otto persone, tra cui Giuliano CASTELLINO, leader romano di Forza Nuova, e Vincenzo Vito Antonio NARDULLI, leader della Comunità di Avanguardia Nazionale, che discutevano animatamente con una terza persona, iden-

tificata come Federico MARCONI, giornalista freelance. Lo stesso, dopo aver ringraziato il personale intervenuto per il tempestivo intervento e dopo essersi scusato per non aver segnalato la sua presenza, è stato accompagnato all'esterno del cimitero e, a specifica richiesta degli agenti, ha precisato di non aver subito alcuna aggressione.

Successivamente, alle ore 18.40 circa, Paolo MARCHETTI e Federico MARCONI, rispettivamente fotoreporter e giornalista freelance del gruppo « *L'Espresso* », hanno sporto querela dichiarando che alcuni militanti, tra cui CASTELLINO e NARDULLI, li avevano aggrediti fisicamente e verbalmente allo scopo di ottenere la cancellazione delle immagini e dei video girati durante la commemorazione in prossimità del Mausoleo dei Martiri Fascisti.

In particolare, alcuni militanti avrebbero fotografato il documento d'identità di MARCONI, minacciandolo che sarebbero andati a cercarlo.

Paolo MARCHETTI ha precisato di essersi allontanato poco prima dell'intervento del personale di Polizia.

Nel corso della serata, Federico MARCONI ha poi fatto ricorso a cure mediche ospedaliere per lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.

Tanto premesso, l'attività investigativa espletata ha consentito di cristallizzare alcuni profili di responsabilità dei signori Castellino e Nardulli, i quali sono stati deferiti all'A.G. per i reati di minaccia, lesioni personali e violenza privata. Sono,

peraltro, in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti alla denunciata aggressione.

Per quanto attiene alla posizione del signor Castellino, su cui gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione, il predetto risulta sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, senza obbligo di soggiorno, emessa dal Tribunale di Roma. Tale misura ha un termine di scadenza previsto per il 2 ottobre 2019.

Nel provvedimento, tra le prescrizioni è specificatamente indicata quella di « non partecipare a pubbliche riunioni per le quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Autorità »; pertanto lo stesso è stato segnalato all'AG per violazione dell'articolo 75 (violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per completezza di informazione, si rappresenta infine che il CASTELLINO attualmente è sottoposto anche alla misura di prevenzione del divieto di accesso

alle manifestazioni sportive – DASPO per due anni a decorrere dal 14 dicembre 2018.

Questi sono i fatti riferiti dalle Autorità di Pubblica sicurezza e che saranno oggetto delle opportune valutazioni di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

In questa sede il Governo intende esprimere la netta condanna per quanto accaduto.

Atti violenti ed aggressioni fisiche non sono mai tollerabili e tanto più, come nel caso in questione, quando assumono carattere intimidatorio verso gli operatori della stampa impegnati nell'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato alla libera informazione.

Richiamo, infine, le parole di riprovazione del Ministro dell'interno che, nell'auspicare pene severe per coloro che compiono atti di siffatto genere, ha evidenziato che l'imminente fornitura di 1000 braccialetti elettronici potrà anche agevolare il necessario monitoraggio, di soggetti gravati da provvedimenti di sorveglianza speciale, evitando la violazione degli obblighi imposti.

ALLEGATO 7

**5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana
nella zona di Castelvoturno.**

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

MELONI, DONZELLI, PRISCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani degli scorsi giorni hanno riportato la notizia di un'indagine congiunta tra il Servizio centrale operativo della polizia italiana, l'Fbi statunitense e la polizia canadese nella zona di Castelvoturno, sulle attività criminali della mafia nigeriana sul nostro territorio nazionale;

l'inchiesta sarebbe partita da qualche anno « e sta seguendo i vari gruppi nigeriani che dal litorale Domitio fanno arrivare « carne umana » in cambio di ingenti quantità di denaro che finisce sui conti di insospettabili immigrati nigeriani regolari. Un flusso di denaro che passa per le carte *paypal*, nel money transfer ma anche per i canali di underground banking, i servizi finanziari del deep web. Gli organi sarebbero sottratti a ragazzi e ragazze minorenni che dopo un periodo di prostituzione e varie attività illegali diventano merce umana vera e propria »;

nella zona di Castelvoturno oltre settecento case disposte lungo il litorale ospitano più di ventimila immigrati e rappresentano la base per tutti i traffici criminali, dallo smercio della cocaina arrivata attraverso i trasportatori di ovuli, che ingoiano anche un chilo di cocaina a viaggio in cambio di diecimila euro, allo smistamento delle ragazze — sempre più giovani — da costringere alla prostituzione

e alla gestione di quelle che rimangono nella zona (mentre altre vengono trasferite al Nord) fino al traffico di organi che da lì partono diretti verso alcuni ospedali degli Stati Uniti;

le attività criminali della mafia nigeriana — attiva in Italia secondo alcuni articoli di stampa già da venticinque anni — sono caratterizzate da particolare effe-ratezza e dal vero e proprio esercito di immigrati, per la gran parte irregolari, sui quali possono contare come manovalanza: « da Destra Volturmo a Pescopagano, e lungo la Domitiana, l'esercito di immigrati che una stima approssimativa calcola in quindicimila, è ostaggio della mafia nigeriana, che spaccia, minaccia, fa traffico di organi e ha praticamente potere di vita e di morte sugli altri connazionali, sui ghanesi e sugli ivoriani »;

Castelvoturno è il comune con la più elevata concentrazione di africani, con cinquemila immigrati regolari su una popolazione totale di venticinquemila, e un numero imprecisato di immigrati irregolari (stimati tra quindicimila e venticinquemila) ed è ostaggio della criminalità e del degrado —:

se non ritenga di disporre un censimento degli immigrati presenti nella zona e di adottare iniziative urgenti volte al contrasto della mafia nigeriana, anche attraverso la promozione di una legge speciale e la previsione dell'impiego dell'esercito. (5-01165)

ALLEGATO 8

**5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana
nella zona di Castelvolturmo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, i gruppi criminali nigeriani che operano in Italia sono caratterizzati da frammentazioni etnico-tribali e da una struttura verticistica con caratteristiche organizzative e comportamentali tipiche del sistema mafioso quali la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà, il ricorso alla violenza.

Particolare attenzione va riservata ai gruppi degli « *Eiye* » e dei « *Black axe* » riconducibili ai « *Secret Cults* », da anni stanziati in Italia, spesso implicati in violente lotte per la supremazia territoriale.

Dagli accertamenti investigativi, è emerso che la criminalità nigeriana ha evidenziato una costante evoluzione nel panorama nazionale, risultando estremamente versatile e penetrante in diverse regioni, comprese quelle ove risulta forte il controllo della criminalità endogena, come ad esempio Sicilia e Campania.

In particolare, nell'area *domiziana* della provincia di Caserta, i predetti gruppi criminali hanno acquisito, da tempo, una posizione competitiva in molti settori illegali, tra cui quelli della prostituzione e della manodopera irregolare.

Più in generale, i principali ambiti criminali di interesse della « mafia nigeriana » riguardano il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero.

Gli ingenti proventi conseguiti nelle attività illegali vengono rimessi in madre-

patria, anche attraverso reti di raccolta e trasferimento di denaro, tra i quali *money transfer* e *hawala*.

In misura minore sono oggetto di riciclaggio o di investimento sul territorio nazionale, principalmente in *phone-center*, *internet point* o *african-shop* che, per caratteristiche e distribuzione, costituiscono punti di aggregazione per i connazionali e sono, pertanto, utili strumenti di controllo per i traffici.

I canali di pagamento elettronici costituiscono oggi gli strumenti principali attraverso cui le organizzazioni criminali italiane e straniere, conseguono o riciclano il prezzo, il prodotto o il profitto delle loro attività illecite.

Nella fase attuale l'azione di contrasto delle Forze di Polizia è diretta a stimolare la collaborazione degli stessi Istituti bancari e delle piattaforme di pagamento (tra cui figurano *Paypal* o i servizi di *money transfer*), per conseguire il blocco tempestivo delle somme oggetto di reato, nonché il rilascio di dati utili ai fini dell'indagine.

Per quanto concerne la situazione della criminalità nel Comune di Castel Volturmo, giova evidenziare che lo stesso si trova nella zona di influenza criminale del gruppo misto « Venosa/Zagaria/Iovine » e del *clan* « Bidognetti ».

In tale contesto ambientale è stata accertata l'esistenza di rapporti strutturati tra gruppi criminali nigeriani e quelli di criminalità camorristica, soprattutto nella gestione del narcotraffico.

In merito all'indagine a cui fa riferimento l'interrogante, sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repub-

blica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e, in quanto tali, coperte da segreto investigativo.

Posso, in ogni caso, assicurare che il fenomeno è attentamente monitorato da parte delle Forze di Polizia che, anche nel 2018, hanno concluso svariate operazioni di polizia giudiziaria, oltre che a Castel Volturno e nella provincia di Caserta, anche in provincia di Napoli, in Sicilia, nel Veneto, a Bologna, a Catania e a Perugia.

Segnalo, altresì, che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha intensificato la collaborazione investigativa con le Autorità nigeriane per il controllo dei flussi immigratori e il contrasto del connesso fenomeno della tratta degli esseri umani.

Accanto all'azione decisa delle Forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria, il Governo, come è noto, è già impegnato nell'area di Castel Volturno in un'azione di risanamento ad ampio spettro che mira: a riaffermare il principio di legalità, a migliorare la situazione ambientale e della

salute pubblica, a consentire l'inserimento nel tessuto sociale e produttivo degli stranieri in posizione regolare.

In tale direzione, è in fase di attuazione, sotto il coordinamento del Prefetto di Caserta – Commissario di Governo per il risanamento dell'area in questione, un progetto che coinvolge le Istituzioni locali e che ha già prodotto importanti risultati, tra i quali meritano segnalazione la demolizione di immobili abusivi anche sul demanio marittimo, il recupero di alcuni beni confiscati e la realizzazione di un più diffuso sistema di video-sorveglianza.

Concludo osservando che l'azione complessiva di ripristino delle condizioni di legalità e di sicurezza sul territorio potrà giovare delle recenti norme e degli strumenti introdotti dal cosiddetto «decreto sicurezza e immigrazione», misure che consentiranno un'azione più incisiva nei confronti degli stranieri irregolari dediti ad attività criminose.

ALLEGATO 9

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (C. 1353, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1353 Patuanelli, approvata dal Senato, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario », adottata quale testo base dalla VI Commissione in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 654, C. 772, C. 793 e C. 905;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione preveda che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 10

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. (Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

EMENDAMENTO 1.299 DELLA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo capoverso;

b) al sesto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale,.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti: « Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referen-

dum di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere.

Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione ».

Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

1. 299. La relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 83 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 85 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione, nell'ambito delle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309, approvata dal Senato, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense | 87 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 1353, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, a nome del relatore, onorevole Cantalamessa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del

prescritto parere, la proposta di legge C. 1353, approvata dal Senato il 7 novembre 2018 e adottata come testo base per il prosieguo dell'esame delle abbinare proposte di legge, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente da parte della Commissione Finanze.

Fa presente che la proposta di legge in titolo reca, all'articolo 1, l'istituzione per la durata della XVIII legislatura di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Rammenta che analoga Commissione parlamentare è stata istituita nel corso della scorsa legislatura, terminando i propri lavori nel gennaio 2018 con l'approvazione di un documento conclusivo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto della proposta di legge in esame, composta da 7 articoli, segnala che l'articolo 3, oggetto di significative modifiche durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca la descrizione dei numerosi compiti attribuiti alla Commissione.

Osserva che, in particolare, la Commissione è chiamata: ad acquisire e analizzare la documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura, in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste (articolo 3, comma 1, lettera a)); ad analizzare e valutare le condizioni per istituire una procura nazionale per i reati bancari e finanziari, sul modello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, o estendere la competenza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'ambito di indagine relativo ai reati finanziari e bancari, quale « sistema di efficientamento delle risorse tecniche e culturali delle procure della Repubblica », per il più spedito ed efficace contrasto a tale tipologia di criminalità (lettera b)); ad effettuare un'analisi di diritto comparato tra gli Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro al fine di individuare, caso per caso, le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea in materia di vigilanza e requisiti prudenziali, nonché a valutare gli effetti della medesima modalità di recepimento ed applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane (lettera c)); ad analizzare la normativa in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse degli esponenti apicali e dei dirigenti delle autorità di vigilanza, in particolare della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) nonché, come specificato al Senato, a verificare l'adeguatezza della relativa applicazione (lettera d)); a verificare se ed in quale misura il percorso attualmente prefigurato per il progetto di unione bancaria determini una lesione dei principi di concorrenza alla base del mercato unico (lettera e)); ad analizzare le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza nei confronti degli organi di amministrazione e controllo degli enti creditizi in materia di gestione dei crediti deteriorati e gli effetti delle medesime disposizioni (lettera f) come sostituita al Senato); ad esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, ad in-

dagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo della Corte di Cassazione, nonché ad indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla Centrale rischi finanziari (CRIF) S.p.a, da parte degli istituti di credito (lettera m)); ad analizzare e valutare il debito pubblico nella componente di esposizione al rischio in relazione alle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) (lettera n)); ad analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti derivati sottoscritti dagli strumenti derivati sottoscritti dallo Stato e dagli enti locali (lettera o)); ad analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, compresi quelli coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche oppure sottoposti a procedura di risoluzione (lettera p)); a verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo (lettera q)); a verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alle modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti (lettera r)); a valutare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza (lettera s)); a verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario (lettera t)); a verificare l'operato delle agenzie di rating, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse (lettera u)).

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro

l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372). Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (comma 3). Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 4). La Commissione, inoltre, non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 5).

In merito all'acquisizione di atti e documenti, fa presente che l'articolo 5 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che la Commissione possa ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istrutto-

rie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Osserva che l'articolo 6 della proposta di legge in esame dispone che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta (comma 1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (comma 2). Le medesime pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione (comma 3).

Segnala, infine, che l'articolo 7 del provvedimento, che disciplina l'organizzazione interna, prevede che la Commissione si avvalga dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il presidente effettua le designazioni, sentita la Commissione (comma 3).

Ciò premesso, preannuncia, a nome del relatore, onorevole Cantalamessa, la presentazione nella giornata di domani di una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere

alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge C. 1432 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 », per le parti di competenza. Rammenta che potranno essere altresì trasmessi gli eventuali emendamenti al disegno di legge in oggetto approvati dalla Commissione.

Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, rammenta il disegno di legge in titolo è stato trasmesso dal Senato il 10 dicembre 2018, dopo l'avvenuta approvazione, con modificazioni, rispetto al testo del Governo. Ricorda che il disegno di legge era stato presentato in Senato il 26 settembre 2018 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il testo è stato trasmesso dal Governo privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997.

Osserva, preliminarmente, che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla citata legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea

generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU-Pilot.

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea avviene secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre esprimono il parere anche sugli emendamenti presentati presso le Commissioni di merito.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In particolare, il provvedimento è volto a: consentire la definizione di 4 procedure di infrazione, di 4 casi EU-Pilot nonché di un caso di aiuto di Stato; dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione; recepire due direttive i cui termini sono scaduti; garantire la corretta attuazione di quattro regolamenti dell'UE; evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Sottolinea che il provvedimento si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambiente (capo VII, articoli 16-18). Completa il disegno di legge l'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge

22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda. L'obiettivo è quello di dare attuazione all'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, che a tutt'oggi il nostro Paese non ha proceduto a recepire. A tale proposito segnala che, come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge del Governo, in data 23 gennaio 2015 il Ministero della giustizia della Norvegia, con nota formale, nel rilevare il mancato recepimento dell'Accordo da parte dell'Italia, ha chiesto informazioni in ordine allo stato delle procedure interne di attuazione. L'indempimento italiano è stato, altresì, evidenziato, il 16 luglio 2018, dal Consiglio dell'Unione, il quale ha chiesto all'Italia di trasmettere quanto prima le proprie dichiarazioni e notificazioni al fine di rendere pienamente esecutivo l'Accordo nelle relazioni di cooperazione giudiziaria internazionale. Ricorda inoltre brevemente che il citato Accordo dell'UE del 2006 è volto a sostituire nei rapporti con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia i tradizionali strumenti in materia di estradizione. Sulla base delle disposizioni dell'Accordo il sistema di consegna tra autorità giudiziarie è infatti fondato sul mandato d'arresto: decisione giudiziaria emessa da uno Stato (Stato emittente) in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato (Stato di esecuzione) di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale (mandato d'arresto c.d. processuale) o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà (mandato d'arresto c.d. esecutivo).

Evidenzia che, pertanto, al fine di dare concreta attuazione all'Accordo del 2006, l'articolo 6 del disegno di legge in esame introduce all'articolo 1 della citata legge n. 69 del 2005 due ulteriori commi (commi 4-*bis* e

4-*ter*). In particolare, il comma 4-*bis* prevede espressamente che le disposizioni di cui alla legge n. 69 costituiscono attuazione anche dell'Accordo tra l'UE e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia del 28 giugno 2006. Tale Accordo trova applicazione, specifica la norma, nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali, compreso il diritto al giusto processo – come sottolinea la relazione illustrativa. Il comma 4-*ter* chiarisce che, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, i richiami al « mandato d'arresto europeo » e allo « Stato membro », contenuti nel testo della legge n. 69 del 2005, devono intendersi riferiti rispettivamente al « mandato di arresto » che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-*bis* e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti per le parti competenza, come concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizione, nell'ambito delle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309, approvata dal Senato, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.30 alle 15.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 88 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dalla Relatrice</i>) | 95 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 94 |
| AVVERTENZA | 94 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 dicembre scorso si era reso opportuno rinviare l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo in ragione della contestuale presentazione presso la I Commissione di un nuovo testo della pro-

posta di legge C. 1173, poi adottata come testo base, segnala che la Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi lo scorso 28 dicembre, ne ha posticipato a mercoledì 16 gennaio l'avvio della discussione generale in Assemblea.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, segnala che il nuovo testo della proposta di legge costituzionale, avanzata dai colleghi D'Uva ed altri, integra il dettato dell'articolo 71 della Costituzione con specifico riferimento all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, di cui al secondo comma di tale articolo che ad oggi si limita a disporre che « Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli ».

Osserva che la proposta di legge costituzionale, presentata dal gruppo Movimento 5 stelle, si prefigge l'aggiunta di ulteriori commi, riguardanti l'istituto del *referendum* propositivo, al fine di stabilire che: quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presenta-

zione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione; il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo; sull'ammissibilità del *referendum* la Corte costituzionale giudica su istanza dei promotori prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme; la proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi; se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti; infine, segnala che la legge disciplina l'attuazione dell'articolo 71, il concorso di più proposte di legge popolari, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità di verifica dell'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

Sottolinea che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e costruire un senso di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presi-

dente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo scorso, laddove ha ricordato che occorre « aprire ancora di più quest'Aula ai cittadini, sia in senso fisico sia valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione ».

Rileva che, al fondo vi è l'istanza di valorizzare maggiormente il ruolo politico-istituzionale del « popolo », in quanto titolare di diritti politici, e al quale appartiene la sovranità secondo il dettato dell'articolo 1, comma 2, della Costituzione.

Sottolinea che tale impegno descrive l'identità profonda del Movimento 5 Stelle, e costituisce parte essenziale dell'ossatura del « Contratto per il Governo del cambiamento » e da cui è derivata, per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana, l'istituzione di un Ministero *ad hoc*.

Osserva che gli ulteriori obiettivi della riforma costituzionale sono assicurare trasparenza ed efficienza alla vita delle istituzioni, il cui lavoro deve correre il più possibile alla medesima velocità della società reale, di cui non possono che esserne lo specchio.

Evidenzia che, nella logica della proposta, la democrazia diretta non va a sostituirsi alla democrazia rappresentativa ma ad essa si affianca anche al fine di correggerne storture ad aspetti degenerativi, che il Paese ha purtroppo sperimentato: ruolo esondante e prevaricatorio dei cosiddetti corpi intermedi, i partiti *in primis*, la tendenza della politica a proteggersi rispetto al voto popolare in funzione di autoconservazione, il consolidamento di privilegi e rendite di posizione a favore di politici, apparati burocratici e gruppi di interessi.

Sottolinea che la disciplina costituzionale dell'iniziativa legislativa popolare è stata dibattuta dalla stessa Assemblea costituente in connessione con l'istituto del *referendum*. Successivamente, gli istituti della partecipazione popolare al procedimento legislativo sono stati oggetto di diverse ipotesi di modifica, prevalentemente nell'ambito di più generali progetti di riforma costituzionale a partire dalla IX legislatura.

Per quanto riguarda l'istituto del *referendum*, ricorda che la Costituzione prevede due forme di consultazione referendaria a livello statale: il *referendum* abrogativo disciplinato dall'articolo 75 e quello costituzionale ai sensi dell'articolo 138. Rileva che nell'ordinamento nazionale sono previste inoltre, in alcuni casi, forme di consultazione referendaria per oggetti limitati e che coinvolgono solo parti del corpo elettorale (articolo 132 della Costituzione per le modificazioni territoriali). Segnala, inoltre, che, con un'apposita legge costituzionale (legge 3 aprile 1989, n. 2), si è fatto ricorso, in un unico caso, all'istituto del *referendum* di indirizzo, il 18 giugno 1989, contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, con un quesito « consultivo ».

Ricorda che lo strumento di partecipazione popolare è previsto dalla Costituzione anche a livello regionale e locale: in base all'articolo 123 della Costituzione è infatti rimessa agli statuti regionali la disciplina dei *referendum* regionali e locali che devono rispettivamente riguardare « leggi e provvedimenti amministrativi della regione » e « materie di esclusiva competenza locale ».

Rileva, infine, che è previsto dalla Costituzione (all'articolo 123) un *referendum* confermativo eventuale per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e, nelle regioni a statuto speciale, per l'approvazione delle « leggi statutarie ».

Sotto il profilo comparato, ricorda che alcuni strumenti di democrazia partecipativa sono previsti, con diverse modulazioni, negli ordinamenti dei principali Paesi europei. Gli istituti di democrazia diretta costituiscono, in particolare, una peculiarità dell'ordinamento svizzero, dove è possibile, ad esempio, ricorrere al *referendum* entro un determinato arco temporale successivamente all'approvazione di una legge, nonché promuovere un'iniziativa popolare federale per una modifica totale o parziale riguardante la Costituzione federale, da sottoporre al voto del popolo e dei cantoni al ricorrere di alcune condizioni.

Infine, segnala che il Trattato di Lisbona (modificando l'articolo 11, para-

grafo 4, del Trattato sull'Unione europea) ha introdotto una nuova forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche dell'Unione europea: l'iniziativa dei cittadini. La disposizione prevede che un numero di cittadini dell'Unione non inferiore a un milione possa invitare la Commissione europea a presentare una proposta in settori di sua competenza. L'iniziativa dei cittadini è stata poi disciplinata dal Regolamento (UE) n. 211/2011.

Ciò premesso, passando ai profili di competenza della Commissione affari esteri, la proposta interviene sull'articolo 71 della Costituzione, prevedendo che la valutazione di ammissibilità del *referendum* contempra la verifica da parte della Corte costituzionale del rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione – tra cui rientrano certamente gli articoli 10 e 11 della Costituzione – nonché i vincoli europei ed internazionali. L'inammissibilità si verifica, tra i vari criteri, anche se il *referendum* attiene a materia soggetta ad iniziativa legislativa riservata e se presuppone intese o accordi.

Osserva che il testo rinvia, quindi, alla legge ordinaria la disciplina delle modalità di verifica dell'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale.

Segnala che, nel corso dell'esame in sedere referente, la relatrice Dadone ha chiarito che l'espressione « vincoli europei e internazionali » coincide con i « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali » cui fa riferimento l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, disponendo che la potestà legislativa debba essere esercitata nel rispetto dei medesimi.

Evidenzia che, in occasione della presentazione del nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva, ad esito di un approfondito percorso istruttorio svolto nella Commissione affari costituzionali, la collega Dadone ha, inoltre, fornito elementi interpretativi rispetto al rapporto tra il nuovo istituto e il divieto, posto dall'articolo 75 della Costituzione, di

indizione di *referendum* abrogativo rispetto a leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Sottolinea che dal chiarimento fornito dalla relatrice si evince che la formulazione del testo estende al nuovo istituto tutti i limiti dell'articolo 75 della Costituzione e il riferimento ad intese o accordi vale ad escludere, oltre alle materie di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione (rapporti con la Chiesa e le altre confessioni religiose), anche tutti i trattati internazionali ratificati con legge.

Sottolinea che il ricorso al nuovo istituto deve, pertanto, considerarsi escluso per i trattati già ratificati con legge (per l'operare dei limiti di cui all'articolo 75 della Costituzione) ed ammesso per i trattati già siglati ma non ancora ratificati, per i quali sarebbe ammessa l'iniziativa popolare (la quale si chiuderebbe peraltro senza *referendum*, qualora il Parlamento approvasse la legge di autorizzazione alla ratifica) e l'eventuale *referendum* in caso di inerzia parlamentare.

Fatte queste considerazioni introduttive, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che si riserva di vagliare alla luce del dibattito odierno.

Andrea ORSINI (FI) condivide l'esposizione della collega Suriano unicamente sul fatto che il provvedimento in esame rispecchia l'identità profonda del Movimento 5 stelle, che mira a scardinare la democrazia rappresentativa: tale obiettivo è stato più volte ribadito dal sotto-guru del Movimento, Davide Casaleggio, che ha esplicitamente evocato l'ipotesi di una soppressione dell'istituzione parlamentare. In tale senso il progetto di legge in esame è coerente con la linea politica del principale partito di governo, ma contrasta con le posizioni tradizionalmente espresse dalla Lega. Ricorda che, nel corso della storia contemporanea, ogni qual volta è stata alimentata la conflittualità tra Parlamento e popolo, si sono create le premesse per l'instaurazione di regimi totalitari (a titolo di esempio, segnala i casi della Germania, della Russia e, più recentemente, del Venezuela). Evidenziando che

l'unica forma di democrazia funzionante è quella rappresentativa, segnala che l'istituto referendario propositivo, anche laddove è previsto (in Svizzera e California), viene utilizzato su materie circoscritte, che hanno, di norma una portata locale. A suo avviso, l'iniziativa legislativa popolare può avere un senso nella misura in cui si inserisce in un quadro di coerenza ed omogeneità con l'indirizzo politico espresso dal governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene: diversamente, può recare solo nocimento al sistema democratico, alimentando pulsioni passeggere che possono portare, ad esempio, anche alla reintroduzione della pena di morte per via referendaria. Sottolinea che il complesso di regole che disciplina il processo democratico impone dei limiti anche alla sovranità popolare, al fine di prevenire gli abusi. Ricorda che per tale motivo la proposta di Costantino Mortati di introdurre in Costituzione il *referendum* propositivo venne bocciata, in sede di Assemblea costituente, da un'ampia maggioranza, che andava da Terracini a Lussu, passando per Einaudi, secondo il quale attribuire l'iniziativa legislativa ad una pluralità di soggetti avrebbe creato confusione e indebolito il meccanismo della nascente Repubblica parlamentare. Osserva inoltre, che l'assenza di un *quorum* crea di fatto le condizioni affinché una minoranza organizzata possa pregiudicare gli interessi della « maggioranza silenziosa »: in tal senso, ricorda che l'astensione costituisce una scelta legittima dell'elettore che ritiene di affidare al Parlamento il compito di legiferare su una determinata materia. Riguardo al tema specifico dei trattati, ritiene che il provvedimento in esame violi il divieto previsto dall'articolo 75 della Costituzione di sottoporre a *referendum* gli accordi internazionali, creando le premesse per una modifica, del tutto inaccettabile, del medesimo articolo 75 della Costituzione. In conclusione, anticipa il voto convintamente contrario di Forza Italia alla proposta di parere della relatrice.

Piero FASSINO (PD), associandosi ai rilievi del collega Orsini, sottolinea che il trasferimento del potere decisionale dalle istituzioni della democrazia rappresentativa alla democrazia diretta, non è garanzia di equità e trasparenza, ma anzi, nel corso della storia, in taluni casi ha prodotto nefandezze: il popolo scelse Barabba anziché Gesù, la Rivoluzione francese portò alla decapitazione di oltre quarantamila persone. Ricordando il celebre aforisma di Churchill secondo il quale « la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora », sottolinea tre obiezioni principali sul provvedimento in esame: in primo luogo, con riferimento all'assenza di un *quorum*, ricorda che negli ultimi dieci anni la quota di elettori che ha partecipato alle consultazioni referendarie non mai superato il 33 per cento. Considerando che in Parlamento le norme devono essere approvate con la maggioranza di voti espressi, in taluni casi specifici (ad esempio, le leggi costituzionali) sono addirittura previste maggioranze qualificate, sarebbe dunque opportuno e coerente introdurre un *quorum* di partecipazione al *referendum*. Richiamando le dichiarazioni del Ministro Fracaro circa il nesso tra riduzione del numero dei parlamentari e trasferimento di parte del potere decisionale direttamente al popolo, sottolinea l'esigenza che anche il popolo come il Parlamento che lo rappresenta sia soggetto a regole concernenti il quorum deliberativo. In secondo luogo, osserva che il disegno di legge introduce una evidente competizione tra Parlamento e iniziativa popolare, creando le premesse per una conflittualità permanente di gran lunga più dannosa di quella già esistente tra Stato e Regioni riguardo ai conflitti di attribuzione. Si tratta di una tematica quasi più rilevante di quella concernente il quorum e che attiene alla gerarchia tra le fonti del diritto e alla esigenza di assicurare la certezza del diritto. Né il richiamo ad altri sistemi giuridici può valere come elemento probatorio sulla opportunità di questa riforma. In terzo luogo, con riferimento al tema dei trattati internazionali,

rileva che già l'attuale sistema di ratifica prevede iter lunghi e complessi, che sarebbero ulteriormente aggravati dalla possibilità di ricorrere alla via referendaria. A suo avviso, sarebbe invece opportuno snellire il processo di ratifica, attraverso una modifica costituzionale che consenta la sede legislativa per i trattati, fatta salva la possibilità per la minoranza di chiedere la rimessione in Aula. In conclusione, anticipa il voto contrario del Partito democratico alla proposta di parere della relatrice.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che se l'obiettivo del provvedimento in esame fosse effettivamente di promuovere la partecipazione popolare, sarebbe senz'altro da sostenere, ma in realtà esso produce una pericolosa competizione tra Parlamento e popolo, che potrebbe avere esiti nefasti, e inibisce il Parlamento nella sua essenziale funzione di foro di dibattito finalizzato a migliorare il contenuto dei testi di legge. Associandosi alle obiezioni dei colleghi in tema di *quorum*, rileva che le norme sull'ammissibilità appaiono confuse e generiche e che in tema di ratifica dei trattati occorrerebbe attenersi ad una stringente applicazione dell'articolo 75 della Costituzione, che vieta di sottoporre tali accordi a *referendum*: l'interpretazione illustrata dalla relatrice potrebbe infatti determinare situazioni paradossali, nel caso in cui un trattato per il quale è stata avviata la procedura di approvazione referendaria venisse nel frattempo ratificato dal Parlamento. In conclusione, anticipa il voto contrario di Liberi e uguali alla proposta di parere della relatrice.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi, sottolinea che si tratta di un provvedimento scellerato ed eversivo dell'ordine democratico: la contrapposizione tra corpo elettorale ed istituzioni determinerà, a lungo termine, il collasso del sistema rappresentativo, che è il vero obiettivo del Movimento 5 stelle. D'altra parte non sono mancate dichiarazioni da parte di rilevanti esponenti del Movimento sul fatto che i parlamentari

potessero addirittura essere individuati mediante sorteggio. Al riguardo, sottolinea che la recente vicenda della legge di bilancio, che è stata di fatto ratificata dal Parlamento senza poterla in alcun modo modificare, e le continue prese di posizione degli esponenti pentastellati per la riduzione delle indennità parlamentari e per la definizione del Parlamento come nemico del popolo rivelano l'assoluto disprezzo del principale partito di Governo verso le istituzioni rappresentative. D'altra parte questa scelta si accompagna alla esigenza della attuale maggioranza di governo di operare le medesime scelte che le maggioranze precedenti hanno dovuto assumersi, come il salvataggio della banca Carige dimostra. Ricordando che la scelta tra Gesù e Barabba fu solo apparentemente del popolo, ma in realtà era una decisione dell'autorità di Roma, osserva che, analogamente, il suffragio popolare più volte evocato dal Movimento 5 stelle sarà la parvenza per coprire decisioni assunte alla Casaleggio Associati srl. Infine. Con riferimento al tema dei trattati, ricorda che la politica estera è una prerogativa del Governo, sostenuto dalla maggioranza parlamentare: le decisioni assunte in ambito internazionale non dovrebbero dunque essere sottoposte al vaglio successivo del suffragio popolare, perché ciò minerebbe in maniera irreparabile la credibilità del Paese e il principio di affidamento che regola le relazioni tra gli Stati. Anticipando il voto contrario alla proposta di parere della relatrice, dichiara a sua volta che la ferma opposizione del Partito democratico, che si esprimerà dentro e fuori del Parlamento, contro il disegno eversivo delineato dal provvedimento in esame.

Pino CABRAS (M5S), esprimendo profondo apprezzamento per la Costituzione italiana, che lo ha portato ad opporsi al progetto di riforma costituzionale avanzato nella scorsa legislatura, rileva il disegno di legge in esame mira ad incrementare il tasso di democrazia, agendo sulle norme che hanno avuto scarsa attuazione, a partire dall'iniziativa legislativa

popolare: ricorda, infatti, che solo l'1,5 per cento delle proposte di iniziativa popolare è diventato legge. Peraltro, la soglia di cinquecentomila firme per promuovere il referendum propositivo è a suo avviso significativa, e comunque sufficiente per scongiurare il rischio di *blitz* da parte di minoranze organizzate. Rivendica l'utilità di una visione comparata con altri sistemi giuridici, da cui possono derivare importanti spunti per il miglioramento del nostro ordinamento. Rileva, inoltre, l'opportunità di sottoporre i trattati internazionali, in particolare quelli che investono materie che incidono pesantemente sulla vita dei cittadini, a referendum, evocando dunque l'ipotesi di un superamento del divieto esplicito previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Cita a tal proposito l'improvvida decisione di inserire in Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Laura BOLDRINI (LeU) rileva l'opportunità di promuovere l'iniziativa legislativa popolare senza modificare la Costituzione, ma intervenendo sul regolamento della Camera: ricorda, infatti, che nella scorsa legislatura la Giunta per il regolamento ha esaminato una proposta che prevedeva di introdurre l'obbligo per le Commissioni parlamentari, e non più solo la facoltà, di avviare l'esame delle proposte di iniziativa popolare. Tale proposta potrebbe ora essere integrata con l'obbligo di procedere nell'iter di esame, arrivando allo scrutinio dell'Aula.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), precisando di voler attendere, per un giudizio più compiuto, il seguito dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali, anticipa il voto contrario di Fratelli d'Italia alla proposta di parere della relatrice. Prendendo inoltre le distanze dalle posizioni espresse da alcuni colleghi, che sembrano sottendere una sorta di *horror populi*, condivide l'esigenza di introdurre un quorum e, accogliendo la proposta della collega Boldrini, ritiene che possa essere integrata con la previsione di una sessione mensile del-

l'Aula dedicata alle proposte di legge di iniziativa popolare.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea che tale previsione rischierebbe di comprimere ulteriormente l'iniziativa legislativa del Parlamento, che già ora impegna oltre l'80 per cento dei sui tempi di lavoro per l'esame delle proposte di iniziativa del Governo.

Ivan SCALFAROTTO (PD), replicando al collega Cabras, ricorda che il Movimento 5 stelle si oppose strenuamente al progetto di riforma costituzionale presentato nella scorsa legislatura, sebbene esso promuovesse l'iniziativa popolare prevedendo che le proposte sottoscritte da oltre 150 mila elettori dovevano obbligatoriamente essere esaminate dalle Camere. Rileva, inoltre, che in taluni casi la consultazione popolare può essere inquinata dalla propaganda e dalle *fake news*, come si è verificato nel Regno Unito, allorché il leader pro-*Brexit* Nigel Farage ha condizionato pesantemente l'esito del *referendum*, dichiarando pubblicamente che l'uscita dall'Unione europea avrebbe consentito al servizio sanitario nazionale di recuperare 350 milioni di sterline a settimana, salvo poi confutare tutto il giorno successivo.

Andrea ORSINI (FI), replicando alle osservazioni del collega Delmastro Delle Vedove, rileva che la difesa della democrazia rappresentativa non è una forma di

horror populi, ma una difesa della sovranità popolare, che deve essere temperata – come sostenuto da Benedetto Croce – con i principi di libertà. Sottolineando l'onestà intellettuale del collega Cabras, che ha evocato una revisione dell'articolo 75 della Costituzione, ritiene che sia coerente con l'impostazione culturale del Movimento 5 stelle, ma non con il sistema democratico.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00124 Grande: Sulla sicurezza dei giornalisti e degli operatori dei media a livello internazionale.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare (nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per i profili di competenza il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1173 cost. D'Uva ed altri, recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito;

richiamato che il provvedimento è finalizzato a potenziare e rendere più effettivi nel nostro ordinamento gli strumenti della democrazia diretta, nonché ad assicurare trasparenza ed efficienza alle nostre istituzioni, così da gratificare innanzitutto la crescente domanda di partecipazione dei cittadini alla vita della nostra Repubblica e ricostruire un legame di fiducia tra i cittadini e, tra tutte, la più alta istituzione rappresentativa, sulla scia di quanto affermato dallo stesso Presidente della Camera nel suo discorso di insediamento il 24 marzo 2018;

premesso che la proposta interviene sull'articolo 71 della Costituzione prevedendo che l'iniziativa legislativa popolare, qualora sia sostenuta da almeno cinquecentomila elettori, debba essere approvata dalle Camere entro un termine di diciotto mesi. Qualora la proposta non venga approvata dalle Camere entro quel termine,

su di essa è indetto un *referendum*, previa verifica di ammissibilità da parte della Corte costituzionale se ne facciano istanza i promotori prima della presentazione alle Camere e purché siano state raccolte almeno centomila firme;

preso atto che la modifica proposta all'articolo 71 delinea con chiarezza i limiti posti al *referendum* propositivo, prevedendo infatti, espressamente, che esso non sia ammissibile, tra l'altro, se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché i vincoli europei ed internazionali, se è ad iniziativa riservata e se presuppone intese o accordi;

valutato che tra i principi fondamentali garantiti dalla Costituzione rientrano quelli di cui agli articoli 10 e 11; che i « vincoli europei e internazionali » coincidono con i « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali » cui fa riferimento l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, disponendo che la potestà legislativa debba essere esercitata nel rispetto dei medesimi; e che il richiamo agli accordi escluda il ricorso all'istituto rispetto a leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (*Svolgimento e conclusione*)) 96

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza).

(Svolgimento e conclusione).

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo FESTUCCI, *Segretario Generale dell'AIAD*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto Paolo FERRARI (Lega), Salvatore DEIDDA (FdI), Giovanni Luca ARESTA (M5S) e Maria TRIPODI (FI).

Carlo FESTUCCI, *Segretario Generale dell'AIAD*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Marica FANTUZ *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 15.25.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore*, riferisce che il disegno di legge europea per il 2018 è stato presentato dal Governo in attuazione delle disposizioni recate dalla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Ricorda, quindi, che la legge n. 234 del 2012 prevede due strumenti giuridici annuali attraverso i quali adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea: la legge europea e la legge di delegazione europea.

In particolare, evidenzia che con la legge europea vengono periodicamente adottate le disposizioni normative occorrenti per prevenire l'apertura o consentire la chiusura di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione

estensiva del disposto legislativo, a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso.

Passando quindi ai contenuti del provvedimento in oggetto, rileva che la legge europea 2018, così come modificata dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) recanti disposizioni di natura eterogenea che modificano o integrano il vigente ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e che intervengono nei settori della libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5), della giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6), dei trasporti (capo III, articoli 7 e 8), della fiscalità e degli aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12), del diritto d'autore (capo V, articolo 13), della tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15), delle politiche ambientali (capo VII, articoli 16-18).

Infine, il disegno di legge è completato dall'articolo 19 che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso in via generale, segnala che la norma di competenza della Difesa è l'articolo 14 che dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

In particolare, il comma 1, lettera u) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi.

Al riguardo, la nuova disciplina dispone che i farmaci ritirati vengano stoccati dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presso appositi magazzini individuati dalla stessa e che, a seguito di una procedura di verifica effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, la stessa ditta debba eseguire, con oneri a suo carico, la distruzione dei medicinali rientrati.

Analoga procedura vale per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, si riserva di presentare, nella

prossima seduta, una relazione favorevole alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 99 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 100 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 101 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 103 |
| Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 104 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, evidenzia che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014, approvato dal Senato, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. La Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 19 dicembre senza apportare modifiche al testo.

Ciò posto, ritiene di poter confermare, sul testo all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che gli oneri relativi all'anno 2018 siano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto previsto nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019. Su tali aspetti ritiene che sia comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto previsto nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3. Conferma altresì che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1389, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti

di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto previsto nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

C. 1390, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, segnala che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003, approvato

dal Senato, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. La Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 19 dicembre senza apportare modifiche al testo.

Ciò posto, ritiene di poter confermare, sul testo all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che gli oneri relativi all'anno 2018 siano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto previsto nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019. Su tali aspetti ritiene che sia comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Conferma inoltre che l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto indicato nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1389, approvato dal Senato, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione

culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

l'articolazione annuale degli oneri previsti a partire dal 2019 risulterà comunque coerente con quanto indicato nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2019;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, ricorda che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, approvato dal Senato, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. La Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 19 dicembre senza apportare modifiche al testo.

Ciò posto, ritiene di poter confermare, sul testo all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che gli oneri connessi all'invio di due rappresentanti del Ministero della difesa in Giappone per la partecipazione al Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo si realizzino per la prima volta nel 2020, in coerenza con la citata clausola di copertura finanziaria che prevede che i suddetti oneri si manifestano esclusivamente negli anni pari, che gli oneri relativi all'anno 2018 siano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri previsti, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020. Su tali aspetti ritiene che sia comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che gli oneri connessi all'invio di due rappresentanti del Ministero della difesa in Giappone per la partecipazione al Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo si manifesteranno a partire dal 2020, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di copertura finanziaria.

Assicura inoltre che gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-

2021, in relazione alla copertura degli oneri previsti, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1391 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri connessi all'invio di due rappresentanti del Ministero della difesa in Giappone per la partecipazione al Comitato congiunto di cui all'articolo 2 dell'Accordo si manifesteranno a partire dal 2020, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di copertura finanziaria;

gli oneri relativi all'anno 2018 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2018-2020, di cui all'articolo 3, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2019-2021, in relazione alla copertura degli oneri previsti, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), *relatore*, fa presente che le Commissioni II e XII hanno trasmesso il testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

Al riguardo sottolinea la gravità di quanto accaduto presso la comunità e ricorda la lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia che ha coinvolto i co-fondatori della comunità, sulla quale è intervenuta anche la Corte di Cassazione nel 2017.

Evidenzia che il testo, composto da nove articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata di dodici mesi e composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – riferisca al Parlamento al termine dei suoi lavori.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 2, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Poiché ritiene che il provvedimento in esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole, pur osservando che, in relazione all'importante compito affidato alla Commissione di inchiesta, potrebbe essere opportuno aumentarne la dotazione finanziaria.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che, qualora se ne dovesse manifestare

l'esigenza, sarà possibile valutare un'eventuale integrazione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'istituenda Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155.

C. 1409, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che la proposta di legge delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega per la riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza, conferita con la legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Il provvedimento, trasmesso dal Senato (AS 871), si compone di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega originaria (legge n. 155 del 2017) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Non sono oggetto di modifica le disposizioni che recano i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega nonché la relativa procedura di adozione.

L'articolo 2 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la delega in esame non sembra comportare effetti di carattere finanziario.

Tanto premesso propone di esprimere parere favorevole, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, il cui rispetto potrà essere verificato in sede parlamentare all'atto della trasmissione degli schemi di decreto correttivo alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, come previsto dalla procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, richiamata dall'articolo 1 del presente provvedimento.

Luigi MARATTIN (PD) chiede il motivo per il quale sia stato ritenuto necessario delegare il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega per la riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza, ricordando in proposito che il decreto legislativo mediante il quale il Governo ha esercitato la delega di cui alla citata legge n. 155 del 2017, sul quale le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si sono espresse nello scorso mese di dicembre (atto del Governo n. 53), non è ancora stato emanato.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rammentando che la delega originaria, contenuta nella legge n. 155 del 2017, non recava l'usuale clausola di autorizzazione all'adozione di decreti integrativi e correttivi, segnala di aver limitato la propria analisi ai profili di carattere finanziario del provvedimento, fermo restando che gli aspetti di merito riguardano le competenze della Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 105 |
| Sull'ordine dei lavori | 108 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione)

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Grimaldi, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 1432, recante « Disposizioni per l'adempimento

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 », già approvato dal Senato lo scorso 10 dicembre, con modificazioni rispetto al testo del Governo.

L'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si compone di disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5);

giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6);

trasporti (capo III, articoli 7 e 8);

fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12);

diritto d'autore (capo V, articolo 13);

tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15);

ambientale (capo VII, articoli 16-18).

Completa il disegno di legge l'articolo 19, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, si limita a richiamare il contenuto degli articoli 9 e 10, di competenza della Commissione Finanze, entrambi rientranti nel capo IV, avente ad oggetto la materia della fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

Il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che a parere della Commissione UE le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), confliggono con l'articolo 144 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.

Nell'attuale formulazione dell'articolo 9, per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati all'imposta e scontare l'IVA in dogana all'atto dell'importazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 144 della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) consente invece agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni, purché il loro valore sia compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera *b*).

Coerentemente a quanto esposto, al fine di consentire l'archiviazione della pro-

cedura, le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9, comma 1, novellano rispettivamente l'articolo 9, comma 1, n. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica IVA, sostituendo il riferimento all'assoggettamento ad imposta con il riferimento all'inclusione nella base imponibile, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione.

La lettera *c*) modifica l'articolo 9, comma 1, n. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella formulazione vigente qualifica come non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile (di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009) purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica IVA, ancorché la medesima base imponibile non sia stata assoggettata all'imposta.

La Commissione al riguardo ha rilevato che detta disposizione non è in linea con l'articolo 144 della menzionata direttiva IVA, in quanto limita la prescrizione alle importazioni di beni di modico valore ed alle piccole spedizioni.

Al fine di superare anche tale rilievo, con la lettera *c*) si modifica il n. 4-*bis* del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, eliminando il riferimento alle piccole spedizioni e a quelle di carattere non commerciale, ovvero di valore trascurabile.

L'articolo 10 novella l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il Testo Unico in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.

Le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell'obbligazione doganale, alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea; ove l'obbligazione doganale sorga

a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.

Il vigente articolo 84 del TU doganale, che riguarda la riscossione dei diritti doganali, fissava originariamente in cinque anni il termine di prescrizione del relativo potere. Tale termine è stato ridotto a tre anni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

L'articolo 84 TULD, nella sua formulazione vigente, disciplina anche il caso in cui il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti dipenda da un reato (comma 2). In tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Come riferisce al riguardo la relazione illustrativa, in relazione ai termini di prescrizione dell'obbligazione in presenza di reato, l'articolo 84, comma 2, del TULD è stato interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 26045/2016 e ordinanza n. 24674/2015) nel senso che l'azione di recupero dei diritti doganali, in presenza di fattispecie penalmente rilevanti, può essere avviata dopo la scadenza del termine di prescrizione triennale, purché sia stata trasmessa all'autorità giudiziaria, entro il suddetto termine di prescrizione, la notizia di reato.

Tale interpretazione appariva in linea con il precedente Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92.

L'articolo 221, terzo paragrafo, del regolamento del 1992 fissava il termine massimo di tre anni per la comunicazione al debitore dell'importo del dazio. Tuttavia il quarto paragrafo dell'articolo 221 contemplava espressamente il caso di obbligazione doganale nata a seguito di un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente: in tale ipotesi la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi poteva essere effettuata anche dopo la scadenza del termine di tre anni.

La norma, rinviando in sostanza agli ordinamenti degli Stati membri la regola-

mentazione della notifica della pretesa tributaria in caso di obbligazione doganale derivante da fatti penalmente rilevanti, rendeva applicabile la normativa e la prassi di settore adottate dall'ordinamento nazionale, in base alle quali, in presenza di reato, l'avviso di pagamento poteva essere notificato anche dopo il triennio, purché la « *notitia criminis* » fosse stata trasmessa all'autorità giudiziaria entro il triennio stesso.

Le norme nazionali non sono tuttavia più in linea con il regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, recante il nuovo Codice doganale dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 103 del nuovo Codice, nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Il comma 2 dell'articolo 103 prevede tuttavia che, se l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni sia esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni, conformemente al diritto nazionale.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° maggio 2016 (data di entrata in vigore della predetta prescrizione; articolo 288, comma 2 del Codice), gli uffici doganali non possono notificare il debito e di riscuotere i dazi, qualora la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.

Con le norme in esame viene dunque sostituito integralmente l'articolo 84 del TULD.

In particolare la nuova disposizione (nuovo articolo 84, comma 1), chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Al comma 2 è previsto che, qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la previsione di un termine

ultraquinquennale per le violazioni doganali più gravi, quali quelle aventi rilevanza penale, è coerente con la scelta operata anche in materia di imposte sui redditi e sull'IVA dalla normativa nazionale, che ha elevato i termini di decadenza dell'accertamento, nel caso di omissione della prescritta dichiarazione annuale, a sette anni.

Infine, al comma 3 è precisato che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione.

Carla RUOCCO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento da parte dei colleghi, ricorda che la Commissione dovrà esprimersi sul provvedimento entro la fine della prossima settimana. Propone a tal fine di fissare sin d'ora il termine per le presentazioni di emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione Finanze per martedì 15 gennaio alle ore 16, onde procedere all'esame degli emendamenti e alla votazione della relazione alla XIV Commissione entro giovedì 17.

La Commissione concorda.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che alcuni colleghi hanno chiesto di rinviare le sedute di *question time* e Ufficio di Presidenza, già previste a partire dalle 12 di domani, in considerazione del fatto che non si svolgeranno, nella giornata di domani, sedute dell'Assemblea. Ritene di accogliere tale richiesta, venendo incontro alle esigenze manifestate. Naturalmente, le interrogazioni previste per domani potranno essere svolte la prossima settimana.

Intende tuttavia sottolineare come l'assenza di sedute con votazioni dell'Assemblea non possa automaticamente determinare il rinvio dei lavori della Commissione,

soprattutto qualora vi siano all'ordine del giorno questioni di particolare rilievo sotto il profilo legislativo.

Coglie quindi l'occasione per anticipare che ieri sera è stato assegnato alla Commissione il decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa (C. 1486), del quale la Commissione avvierà l'esame già a partire dal prossimo mercoledì 16 gennaio, anche nel caso in cui non siano previste in quella giornata votazioni in Assemblea. Propone pertanto di stabilire sin d'ora, se i colleghi concordano, che sul provvedimento si svolga, già a partire dalla prossima settimana, un breve ciclo di audizioni, che potrebbe aver luogo anche congiuntamente con la Commissione Finanze del Senato.

La Commissione concorda

Mauro DEL BARBA (PD) preliminarmente non può non rilevare come le forze attualmente in maggioranza abbiano, nella scorsa legislatura, dai banchi dell'opposizione, più volte accusato i gruppi che allora sostenevano il Governo di mostrare scarso impegno nei lavori parlamentari, mentre oggi riconoscono l'importanza di dedicare tempi adeguati alle attività nei collegi di elezione.

Ritiene in ogni caso che il decreto-legge recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige rivesta estrema importanza e chiede pertanto, a nome del suo gruppo, che l'esame del provvedimento possa avere inizio già a partire dalla giornata di domani.

Carla RUOCCO, *presidente*, segnala che non è ancora disponibile lo stampato del provvedimento, assegnato ieri sera alla Commissione, e che prima di procedere all'esame sarebbe preferibile disporre della relativa documentazione.

Massimo UNGARO (PD) ricorda che all'esame della Commissione vi sono provvedimenti di estrema importanza quali la proposta di legge C. 1353, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finan-

ziario, la proposta di legge Claudio Borghi C. 1064 sulle riserve auree e la proposta di legge C. 1074 Ruocco e Gusmeroli, in materia di semplificazioni fiscali, e chiede di sapere come la Commissione intenda procedere nei suoi lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, con riferimento ai provvedimenti richiamati dal collega Ungaro, ricorda innanzitutto come sulla proposta di legge C. 1353, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la Commissione Finanze abbia concluso l'esame degli emendamenti e sia attualmente in attesa, al fine di votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea, dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che dovrebbero essere espressi entro la prossima settimana al più tardi. La calendarizzazione del provvedimento in Assemblea dovrà essere poi fissata in sede di Conferenza dei Capigruppo, così come per quanto concerne la proposta di legge C. 1074 Ruocco e Gusmeroli, in materia di semplificazioni fiscali.

Quanto alla proposta di legge in materia di gestione delle riserve ufficiali, rammenta che a seguito della lettera da Lei inviata al Presidente della Camera, il Governo è stato investito della questione relativa alla consultazione della Banca centrale europea sul testo del provvedimento; non appena da parte dell'Esecutivo giungerà una indicazione circa tale con-

sultazione, la Commissione potrà valutare le modalità di prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Sestino GIACOMONI (FI) ricorda che la manovra approvata a dicembre contiene al suo interno una misura profondamente errata, che prevede il raddoppio dell'IRES sulle attività *no profit*. Suggestisce pertanto di dare priorità alla proposta di legge C. 1482 Gelmini sulla riduzione dell'imposta sul reddito delle società per gli enti senza scopo di lucro, che tenta di rimediare a quell'errore, venendo peraltro incontro alle richieste del Presidente del Consiglio Conte e del Vice Presidente Di Maio, nonché all'auspicio dello stesso Presidente della Repubblica. Se la Commissione concorda, si potrebbe anche richiederne l'assegnazione in sede legislativa. Fra l'altro si tratta di una misura particolarmente urgente, perché la legge di bilancio è già in vigore e quindi le società che non hanno scopo di lucro e si occupano di attività solidaristiche, come fondazioni di ricerca ed enti di beneficenza, già stanno pagando un'aliquota ordinaria del 24 per cento.

Massimo UNGARO (PD) si associa alla richiesta del collega Giacomoni.

Carla RUOCCO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dai colleghi, che potrà essere oggetto di valutazione in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale di rappresentanti di associazioni di studenti universitari e di specializzandi, nonché del CNSU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari | 111 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 111 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 111 |
| Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Esame e rinvio</i>) | 111 |
| Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 115 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>) | 118 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-01166 Piccoli Nardelli: Sulle procedure previste dai bandi di selezione pubblica internazionale per incarichi di livello dirigenziale del MiBAC | 116 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 119 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 120 |
| 5-01167 Casciello: Sulle opere di recupero e valorizzazione del complesso del castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore | 116 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 122 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 123 |
| 5-01168 Belotti: Sull'adozione di misure volte a contenere l'afflusso di pubblico agli spettacoli dal vivo entro i limiti di capienza dei locali | 116 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 124 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 125 |
| 5-01169 Toccafondi: Sulla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze ... | 116 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 126 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 127 |
| 5-01170 Carbonaro: Sulla determinazione del c.d. «equo compenso per copia privata» per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi | 117 |
| ALLEGATO 10 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 128 |
| ALLEGATO 11 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 129 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di studenti universitari e di specializzandi, nonché del CNSU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 877 Azzolina.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, premette che la proposta di legge di cui la Commissione inizia oggi l'esame – della quale è cofirmataria – interviene sulle norme che regolano la proporzione del rapporto tra docenti e alunni nelle singole classi delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diminuire il numero di alunni per classe stabilito dalla legislazione vigente. Ricorda che la configurazione attuale di detto rapporto discende dal comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene appositamente novellato dalla proposta di legge Azzolina. Come chiarito anche nella relazione che accompagna la proposta di legge, la necessità di procedere alla modifica della normativa vigente in materia di numero di alunni per classe nasce in primo luogo dalla constatazione degli inevitabili disagi associati al sovraffollamento delle classi – paragonate, con più di una ragione, a « pollai » – e al pregiudizio che questo comporta per la qualità della didattica. Va detto – come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento – che l'incremento di un'unità del rapporto alunni/docenti nel triennio 2009-2011 ha comportato una contrazione degli organici del personale docente: effetto, questo, che il provvedimento in esame intende contrastare, anche a fini occupazionali. Inoltre, va detto che – come evidenzia ancora la relazione di accompagnamento alla proposta di legge – il progressivo aumento del numero di alunni nelle classi non è stato affiancato da un contestuale intervento normativo in materia di riqualificazione degli edifici scolastici, le cui dotazioni di sicurezza sono però progettate per un certo numero di persone, che non può essere aumentato senza mettere a rischio l'incolumità di studenti e personale in caso di emergenza.

Fa presente che i disagi derivanti dal sovraffollamento delle classi emergono anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3512, del 9 giugno 2011, che constatò come il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del

2008), avendo innalzato il limite massimo di alunni per aula, avesse inevitabilmente portato anche « delle conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità ». Allora fu il Consiglio di Stato, proprio decidendo in relazione all'interpretazione del regolamento attuativo della legge 6 agosto 2008, n. 133, in esito ad una forte azione di classe, a verificare l'assenza di ogni piano, confermando le criticità dell'innalzamento del rapporto alunni/classe ed il dovere urgente di elaborazione di un vero e proprio atto generale, a natura programmatica, avente ad oggetto la riqualificazione dell'edilizia scolastica, in specie di quelle istituzioni non in grado di reggere l'impatto delle nuove regole introdotte con riguardo alla formazione numerica delle classi. Da allora nulla è cambiato.

Evidenzia che la proposta di legge in esame onorerà a monte questo dovere e modificherà una realtà che finora ha gravemente ferito la scuola pubblica, una situazione creata da scelte legislative miopi che hanno provocato una qualità della didattica non sempre adeguata.

Ritornando al quadro normativo che la proposta intende modificare, ricorda che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha disposto l'adozione di interventi e misure volti, tra l'altro, ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, entro l'anno scolastico 2011/2012. Successivamente, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 64, è stato adottato il « Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico », presupposto per l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Il piano anzidetto reca un quadro degli interventi da effettuare, tra i quali rientra il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti nella misura di 12.800 unità di personale attraverso il progressivo aumento del rapporto

alunni/docente. Infine, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112, che definisce il numero minimo e massimo di alunni per classi, nei diversi ordini di scuola, è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, che ha dettato norme per la riorganizzazione della rete scolastica e per il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.

Tutto ciò premesso, riferisce che l'articolo 1 della proposta di legge in esame — mediante una novella al comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008 — prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l'anno scolastico 2022/2023. Sempre l'articolo 1, al comma 2, quantifica l'onere ascrivibile a questo intervento normativo e individua le relative coperture finanziarie. Sulla quantificazione dell'onere e sulle relative coperture finanziarie sarà certamente necessario un approfondimento in sede di istruttoria, con l'aiuto del Governo. L'articolo 2 reca invece disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, la proposta di legge prevede che, mediante apposite modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il Governo definisca nuovi criteri per la formazione delle classi, nel rispetto dei seguenti principi: *a)* la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia per gli ambiti regionali dovrà essere basata sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi, con la diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021; *b)* dovrà essere vietato costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti; *c)* nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali

delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni; *d*) dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20, comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso; *e*) dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

Conclude avvertendo che, oltre che sulla quantificazione dell'onere finanziario e sulle relative coperture, sarà necessario un approfondimento, in sede di istruttoria, anche su alcuni aspetti di tecnica legislativa, anche perché la novella introdotta dalla proposta di legge interviene su una norma vigente che prevede l'attivazione di strumenti attuativi diversi dalla legge.

Valentina APREA (FI), intervenendo per porre una questione che reputa pregiudiziale, osserva che il provvedimento in esame – che vuole cancellare una disposizione introdotta dal Governo Berlusconi per ragioni finanziarie – non ha nessuna speranza di essere approvato, considerato che il suo onere finanziario è molto consistente e che la legge di bilancio appena licenziata dal Parlamento ha previsto consistenti tagli al settore dell'istruzione nel prossimo triennio. Con l'occasione rimarca che il veloce e frettoloso passaggio del disegno di legge di bilancio in terza lettura alla Camera non ha permesso alla Commissione cultura di svolgere un dibattito adeguato e di approfondire i contenuti di propria competenza, che solo adesso, dopo l'approvazione della legge, si stanno rivelando in tutta la loro portata: si limita a citare come esempio il fatto gravissimo, non evidenziato dal relatore sul disegno di legge di bilancio, che sono state tagliate le risorse per il pagamento degli stipendi degli insegnanti di sostegno in deroga.

Dopo aver rimarcato che mai prima nella storia repubblicana era accaduto che, pur di far quadrare il bilancio, si verificasse una tale « caccia » a qualunque risorsa tagliabile, ribadisce che non esistono i presupposti per poter credere possibile l'approvazione delle norme proposte. Ritiene quindi che sia pregiudiziale all'inizio della discussione fare chiarezza col Governo in merito alla possibilità di rinvenire fondi per una misura come quella in esame. A tale scopo, chiede che il Ministro dell'istruzione, o quantomeno il sottosegretario, intervengano ai lavori per fornire alla Commissione chiarimenti sulla effettiva possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie a copertura delle spese comportate da una proposta di legge impegnativa come quella in esame.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento, in coerenza col programma dei lavori definito a dicembre, e che ci sarà tutto il tempo per gli approfondimenti, anche rispetto alla copertura finanziaria. Fa notare che il Governo è presente, nella persona del sottosegretario Vacca. Assicura, ad ogni modo, che sarà sua cura chiedere ai rappresentanti del Governo per il Ministero dell'istruzione di essere presenti e di fornire alla Commissione i chiarimenti necessari.

Il sottosegretario Gianluca VACCA assicura, ancorché come rappresentante di un dicastero non interessato dal provvedimento in esame, che, per quanto lo riguarda, il Governo non mancherà di essere presente nel corso dell'esame e di fornire alla Commissione il contributo di cooperazione che sarà richiesto.

Anna ASCANI (PD) ritiene che, alla luce dei tagli alle dotazioni del Ministero dell'istruzione effettuati con la legge di bilancio appena approvata, la riforma contenuta nella proposta di legge all'esame, pur condivisibile in linea di principio, sia impossibile da attuare. Troverebbe più utile che, per affrontare l'argomento, la Commissione impiegasse uno strumento

diverso, ad esempio una risoluzione per impegnare il Governo a trovare rimedio al problema delle classi sovraffollate: e preferibilmente dopo aver effettuato uno studio di fattibilità preventivo che verifichi l'attuabilità, in termini di risorse non solo finanziarie ma anche umane e strumentali, della riduzione del numero di alunni per classe. Conclude rimarcando che troppe volte proposte di legge volte a interventi di facile consenso elettorale vengono sbandierate dalla maggioranza a motivo di vanto sui mezzi di stampa e sui *social network* alla stregua di provvedimenti già approvati e produttivi di effetti, laddove si tratta solo di buone intenzioni destinate a scontrarsi con la realtà dei conti pubblici.

Paola FRASSINETTI (FdI), associandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe già intervenute, ritiene la proposta di legge in esame una sorta di « salto nel buio », dato che, in assenza di adeguate risorse finanziarie per lo sdoppiamento delle classi, essa manca totalmente di concretezza. Pur condividendo le ragioni sottostanti al provvedimento, ritiene che non ci siano i presupposti perché esso possa mai diventare legge.

Lucia AZZOLINA (M5S), rispondendo alla deputata Aprea, dichiara di essere indignata dalla norma dell'allora ministro Gelmini, che la sua proposta di legge intende abolire: norma i cui effetti si vedono nei tassi di abbandono scolastico, che sono conseguenza dell'impossibilità per gli insegnanti di stare dietro a tutti gli alunni che sono loro affidati. Ritiene che solo chi insegna possa conoscere le difficoltà di gestire classi fino a 30 o 32 alunni, compresi studenti affetti da DSA o con bisogni educativi speciali, che necessiterebbero di piani formativi individualizzati, impossibili da attuare nelle classi sovraffollate previste dalla legislazione vigente. Dichiara pertanto che si batterà in tutti i modi affinché le norme vengano modificate. Sottolinea, tra l'altro, che non si tratta solo di fare in modo che la scuola serva a qualcosa, ma anche di prevenire

incidenti. Infatti l'attuale normativa in materia di sicurezza cozza con la previsione di classi tanto affollate e le modifiche previste dalla proposta in esame costituiscono una risposta anche alle richieste dalle famiglie di maggiori garanzie di incolumità in caso di emergenza. Conclude affermando che occorre cominciare a lavorare quanto prima affinché l'Italia possa spogliarsi della maglia nera che indossa anche in questo ambito. Se si riuscirà, sarà una vittoria del Parlamento; altrimenti, tanto varrà chiudere la scuola pubblica, perché così non serve a nessuno.

Luigi GALLO, *presidente*, ricordando che oggi era prevista la sola relazione introduttiva sul provvedimento, invita gli oratori a contenere gli interventi per consentire alla Commissione di trattare tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Antonio PALMIERI (FI) invita il presidente a non sottovalutare i suggerimenti giunti dalle opposizioni, relativi all'opportunità di effettuare, prima di impegnare la Commissione in discussioni di merito che rischiano di riuscire vane, una verifica pregiudiziale con il Governo sulla possibilità di trovare risorse per finanziare la legge in esame, tenuto conto che allo stato attuale, come peraltro avvenuto anche per diversi provvedimenti esaminati nella scorsa legislatura, la prospettiva probabile è che non si arrivi da nessuna parte perché il Governo non è in grado di appostare le necessarie risorse finanziarie. Sottolinea che non è in discussione il merito del provvedimento, ma la concreta difficoltà di attuarlo: difficoltà di cui è necessario prendere atto.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, auspica che la discussione sulla proposta di legge in esame possa avvenire con lo stesso spirito collaborativo che, poche settimane fa, ha animato il dibattito su quella relativa all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Ricordando come, lavorando in modo costruttivo con il Governo, sia stato possibile in quell'occasione anche il repe-

rimento delle necessarie risorse, si dice certa che lavorando assieme sarà possibile trovare soluzione ai problemi e invita tutti a collaborare per superare i limiti di una normativa che non si è rivelata adeguata ad assicurare sicurezza e vivibilità all'interno delle classi e che sta determinando un allarmante tasso di abbandono scolastico.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2018.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, ricorda che sono stati discussi tutti gli emendamenti presentati. Come preannunciato nella precedente seduta, con l'aiuto del Governo è stata trovata una copertura finanziaria per le attività amministrative previste dal provvedimento, in particolare per la promozione dell'infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Il relatore ha presentato quindi l'emendamento 1.200 (*vedi allegato 1*), che reca questa copertura finanziaria.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, illustrando l'emendamento da lui presentato, precisa che esso prevede una copertura finanziaria per agevolare la creazione dell'infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prevista con l'approvazione dell'emendamento 1.24. La copertura finanziaria è reperita a valere in parte su stanziamenti della legge di bilancio per il 2018, in parte su stanziamenti

della legge di bilancio per il 2019 e in parte sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'istruzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) chiede precisazioni sui capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione interessati dalla norma di copertura degli oneri finanziari.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, specifica che, in particolare, un milione di euro per il 2019 è reperito mediante riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 611, della legge di bilancio per il 2018 per l'assunzione presso il Ministero dell'istruzione di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili. La riduzione di stanziamento è resa possibile dall'effettiva tempistica delle assunzioni in questione. I 200 mila euro annui a decorrere dal 2020 sono reperiti in parte mediante riduzione dell'aumento previsto dal comma 763 della legge di bilancio di quest'anno per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, comma che reca un incremento di oltre 174 milioni del relativo fondo, e in altra parte a valere sul fondo speciale di parte corrente per la quota del Ministero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.200 del relatore.

Luigi GALLO (M5S), *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del relativo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 15.50.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01166 Piccoli Nardelli: Sulle procedure previste dai bandi di selezione pubblica internazionale per incarichi di livello dirigenziale del MiBAC.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando, dichiara che il suo gruppo seguirà con particolare attenzione le procedure messe in atto, trattandosi di realtà particolarmente importanti, che, nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato di sapersi muovere incidendo davvero sul patrimonio culturale del Paese. Alla luce dei risultati straordinari conseguiti dopo la riforma della tutela e valorizzazione del patrimonio, affidata ai direttori, auspica che il sistema introdotto nella precedente legislatura venga mantenuto.

5-01167 Casciello: Sulle opere di recupero e valorizzazione del complesso del castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore.

Luigi CASCIELLO (FI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi CASCIELLO (FI), replicando, prende atto della mancanza di risorse finanziarie per il definitivo recupero del castello di Fienga, che conferma i tanti limiti della manovra finanziaria di recente approvazione, la quale ha pesanti ricadute

in tanti settori. Sottolinea che con la sua interrogazione intendeva portare all'attenzione del Governo le esigenze di recupero, non solo urbanistico, della zona del comune di Nocera Inferiore, come già segnalato in occasione dell'esame della risoluzione Gallo sulla valorizzazione dell'area culturale del sito archeologico di Pompei.

5-01168 Belotti: Sull'adozione di misure volte a contenere l'afflusso di pubblico agli spettacoli dal vivo entro i limiti di capienza dei locali.

Daniele BELOTTI (Lega) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Daniele BELOTTI (Lega), replicando, prende atto della risposta e invita il rappresentante del Governo a promuovere ogni iniziativa utile ad introdurre il biglietto digitale prima che si verifichi un'altra tragedia come quella avvenuta nella discoteca di Rinaldo. Ritene, infatti, che esso costituisca uno strumento utile e importante anche per assicurare il rispetto dei limiti di capienza dei locali in cui avvengono spettacoli aperti al pubblico.

5-01169 Toccafondi: Sulla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo (*vedi allegato 8*).

Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, pur restando preoccupato a seguito della dichiarazione del direttore Eike Schmidt di voler lasciare la direzione della Galleria degli Uffizi per passare alla

guida del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

5-01170 Carbonaro: Sulla determinazione del c.d. « equo compenso per copia privata » per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.

Alessandra CARBONARO (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo (*vedi allegato 10*).

Il sottosegretario Gianluca VACCA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Alessandra CARBONARO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta di apprendere che è stato finalmente formulato uno schema di provvedimento per la revisione del decreto di determinazione del compenso per la riproduzione privata ad uso personale. Auspica, pertanto, che il relativo *iter* possa concludersi al più presto.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo)

EMENDAMENTO APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per la realizzazione e la manutenzione dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 3, lett. *b)*, è autorizzata la spesa di un milione di euro nel 2019 e di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

4-bis. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le parole: « è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 174,11 milioni di euro per l'anno 2020 ».

4-ter. Alla copertura dell'onere recato dal comma 4 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro nel 2019, a valere su quota parte delle risorse

iscritte, per l'anno 2019, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in ragione della effettiva tempistica delle assunzioni ivi previste;

b) quanto a 0,2 milioni di euro nel 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma *4-bis*;

c) quanto a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ».

1.200. Il relatore

ALLEGATO 2

5-01166 Piccoli Nardelli: Sulle procedure previste dai bandi di selezione pubblica internazionale per incarichi di livello dirigenziale del MiBAC.**TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE**

PICCOLI NARDELLI, ASCANI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, FRANCE-SCHINI, PRESTIPINO e ROSSI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato il 23 novembre 2018 due bandi di selezione pubblica internazionale: uno per tre incarichi di livello dirigenziale generale di direttore, rispettivamente, della Galleria dell'Accademia di Venezia, della Reggia di Caserta, del parco archeologico di Pompei; l'altro, per tre incarichi di livello dirigenziale non generale di direttore, rispettivamente, del parco archeologico dell'Appia antica, del parco archeologico dei Campi Flegrei e del Palazzo Reale di Genova;

i bandi prevedono che la procedura debba concludersi entro marzo 2019 per incarichi dirigenziali di direttore che avranno la durata di tre anni, a differenza del precedente bando del gennaio 2015 che invece assegnava l'incarico per 4 anni, una tempistica troppo ristretta che certamente scoraggerà le candidature di aspiranti direttori provenienti dall'estero;

le candidature dei partecipanti al bando, da presentarsi in lingua italiana e in inglese, verranno valutate da una commissione di esperti, nominata entro il 31 dicembre 2018; di conseguenza, saranno verosimilmente nominate due commissioni, una per gli incarichi di livello dirigenziale generale, che sottoporrà una

terna di candidati al Ministro, e l'altra per gli incarichi di livello dirigenziale non generale, che sottoporrà una terna di candidati al direttore generale musei;

entrambi i bandi presentano pertanto difformità, anche di dubbia legittimità, rispetto alle tre procedure di selezione pubblica internazionale già svolte con successo dal suddetto Ministero tra il 2016 e il 2017;

la scelta di introdurre tali differenze genererà nuovo contenzioso, con riguardo, per esempio: a possibili disparità di trattamento per candidati che dovessero partecipare a entrambi i bandi; al fatto che il direttore generale musei si troverà a scegliere da una terna proposta da una commissione nominata dal vertice politico, con evidente lesione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; al requisito della cittadinanza dell'Unione europea previsto dai bandi, che escluderebbe, secondo l'interrogante illegittimamente, le ipotesi di cittadini non appartenenti all'Unione europea equiparati a quelli Unione europea in base alla disciplina sul pubblico impiego –:

come il Ministro interrogato intenda evitare che gli errori e le anomalie presenti nei due bandi possano mettere a rischio il corretto funzionamento di una delle iniziative di maggior successo dell'Italia nel settore della cultura realizzate negli ultimi anni. (5-01166)

ALLEGATO 3

5-01166 Piccoli Nardelli: Sulle procedure previste dai bandi di selezione pubblica internazionale per incarichi di livello dirigenziale del MiBAC.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Piccoli Nardelli, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede alcune informazioni riguardo ai bandi per l'individuazione dei nuovi dirigenti ai vertici delle strutture museali del Paese e formula alcune perplessità riguardo al contenuto dei bandi stessi e all'espletamento delle procedure connesse.

Come è noto, con decreti dirigenziali del 23 novembre 2018, la Direzione Generale Organizzazione ha indetto una selezione pubblica in ambito comunitario per la copertura delle posizioni di I e II fascia per il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali per la durata di anni tre, prorogabili secondo la normativa di riferimento.

I bandi di cui sopra riguardano i seguenti Istituti:

| | |
|---|---------------------------------|
| Galleria dell'Accademia di Venezia Reggia di Caserta Parco Archeologico di Pompei | } livello dirigenziale generale |
| Parco Archeologico dell'Appia Antica Parco Archeologico dei Campi Flegrei Palazzo Reale di Genova | |

Le procedure si concluderanno entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande (22 dicembre 2018, ore 12.00) fatta salva una eventuale proroga, non superiore a 60 giorni, qualora la Commissione la ritenesse necessaria per motivate esigenze istruttorie.

Per accedere alle selezioni pubbliche in esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Titolo di studio:

1. laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea conse-

guito secondo l'ordinamento didattico prevalente al regolamento di cui al decreto ministeriale del MIUR del 3 novembre del 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all'estero in materie attinenti alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

2. altri titoli di studio (dottorato di ricerca, master e/o corsi di specializzazione) conseguiti in Italia o all'estero.;

b) Esperienza professionale maturata in Italia e/o all'estero sempre in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

c) Essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;

d) Non aver compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) Comprovata conoscenza della lingua italiana.

Le candidature verranno valutate da una Commissione composta da cinque esperti di chiara fama nominati dal Ministro il 31 dicembre 2018, operando una prima selezione di un massimo di dieci candidati, rispettivamente per gli istituti di livello dirigenziale generale e di livello non generale.

Dalla rosa di dieci selezionati verrà poi individuata, attraverso i colloqui, una tema di nomi da sottoporre al Ministro nel caso di istituti di livello dirigenziale generale e al direttore generale dei musei per gli istituti di livello dirigenziale non generale.

Riguardo alle paventate difformità, permettetemi di rammentare che è la stessa legge n. 83 del 2014 (articolo 14, comma 2-*bis*) che prevede che la durata dell'incarico sia ricompresa tra i tre e i cinque anni.

Le Commissioni, la cui composizione è stata disposta con provvedimenti pubblicati il 31 dicembre scorso, hanno compiti del tutto legittimi poiché previsti dalla legge. Il sopra richiamato articolo 14, comma 2-*bis*, prevede l'attribuzione dell'incarico di direzione dei musei di interesse nazionale attraverso una speciale procedura di selezione pubblica. Il DM 27 novembre 2014, che disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, prevede infatti, come noto, lo svolgimento di apposite procedure di selezione per gli istituti della cultura statali di rilevante interesse culturale. In particolare l'articolo 3, comma 3 del DM stesso dispone, laddove sia stata scelta la procedura di selezione pubblica, che il Ministro e il Direttore generale Musei... si avvalgono di una o più Commissioni nominate dal Ministro, composte da ciascuna da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. Cosa che è puntualmente avvenuta, nel pieno rispetto della legge.

Come già nelle precedenti selezioni pertanto si ritiene, al contrario, che con le selezioni in argomento, ribadisco, del tutto legittime, si riuscirà a conferire gli incarichi in esame a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in

materia di beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione degli istituti museali.

La Commissione, come già rappresentato, sarà composta da cinque esperti di chiara fama, cosa questa che garantirà la neutralità della selezione individuando i soggetti più idonei e professionalmente preparati, così come avvenuto nelle precedenti selezioni.

Analogamente, il Ministro, nella sua piena autonomia di giudizio, individuerà, per quanto riguarda la terna di candidati per la copertura delle posizioni dirigenziali generali, la figura più esperta e professionalmente capace.

Allo stesso modo, procederà il direttore generale dei musei per le posizioni di livello dirigenziale non generale, esattamente come avvenuto nella precedente selezione nella quale il direttore generale musei dell'epoca ha scelto su un tema individuata dalla Commissione nominata dall'allora Ministro.

Consentitemi di fare un'ultima precisazione sul requisito della cittadinanza europea: i bandi sono stati formulati tenendo conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria n. 9 del 25 giugno 2018.

In conclusione, dai predetti bandi usciranno sicuramente figure professionali altamente qualificate con elevate capacità gestionali che nell'ambito della loro autonomia sapranno valorizzare al massimo le istituzioni che andranno a dirigere.

ALLEGATO 4

5-01167 Casciello: Sulle opere di recupero e valorizzazione del complesso del castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore.**TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE**

CASCIELLO e APREA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Castello del parco Fienga rappresenta un importante simbolo storico e culturale della città di Nocera Inferiore e dell'intera provincia di Salerno;

risale ai 984 d.C., al codice diplomatico Cavese, il primo cenno storico del castello che fu roccaforte prima dei longobardi poi dei normanni, fu abitato dai Filangieri, poi dagli Angioini che, con Carlo I d'Angiò, diedero alla fortezza un carattere residenziale adatto ad ospitare sovrani come Carlo Martello e San Ludovico d'Angiò;

nel corso dei secoli il castello perse l'importanza assunta e andò decadendo finché nell'800 fu acquistato dai baroni de Guidobaldi e, successivamente dai Fienga, che realizzarono l'attuale palazzo;

il comune di Nocera Inferiore acquistò il bene nel 1971 e, dopo anni di oblio in cui il complesso fu oggetto di razzie ed abbandono, nel 1993 la provincia di Salerno avviò il recupero del palazzo, ristrutturando l'ala relativa alla prima corte, i ruderi medievali esistenti e la cappella gentilizia;

nel 1999 la società patto territoriale dell'Agra Nocerino Sarnese avviò il processo di rinascita del complesso, stipulando una convenzione con la stessa provincia;

nel corso degli anni sono stati stanziati fondi per il rifacimento del palazzo e del parco circostante ed un'ala è stata destinata a museo provinciale;

nell'agosto del 2003 sono stati resi fruibili gli ambienti e gli spazi di palazzo Fienga e resa possibile la conservazione dei resti archeologici e l'illuminazione artistica del complesso monumentale;

oggi le antiche strutture del maniero versano in uno stato di profondo abbandono e pericolo: le murature presentano numerose spaccature e cedimenti dovuti alla fitta vegetazione che ne compromette la tenuta nel breve periodo; alcune zone hanno subito una serie di crolli che rischiano di compromettere la sicurezza dell'intero complesso; gravemente compromessa risulta anche l'area della cosiddetta «Cavallerizza Reale», ormai del tutto inaccessibile a causa dei numerosi cedimenti murari;

il Ministro interrogato ha più volte espresso la necessità e l'intenzione di adoperarsi con il massimo impegno per intervenire a valorizzare e rendere più fruibile l'immenso patrimonio culturale e artistico del Paese;

questo deve valere ancor di più per un territorio quale quello Nocerino-sarnese che presenta alte punte di disoccupazione, disagio civile e sociale —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di adottare politiche di valorizzazione del patrimonio artistico, favorendo gli interventi indifferibili ed urgenti di pulizia e consolidamento dei ruderi di epoca angioina. (5-01167)

ALLEGATO 5

5-01167 Casciello: Sulle opere di recupero e valorizzazione del complesso del castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Casciello ha richiesto quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, per la valorizzazione del Castello del Parco di Fienga.

Permettetemi di rammentare che il Castello Fienga è un complesso di interesse storico-artistico particolarmente importante, riconosciuto meritevole di « notifica » ai sensi della vecchia legge di tutela n. 364 del 1909 sin dal 1916, epoca in cui l'immobile era di proprietà del Commendator Annibale Fienga.

Successivamente il vincolo su *Castello* con avanzi di cortine e bastioni in località « Parco » fu trascritto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

In seguito il Castello è divenuto di proprietà comunale.

Un apposito sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico della Soprintendenza competente per territorio aveva riscontrato effettive condizioni di fatiscenza di alcune delle strutture antiche, tanto che, nella Programmazione Triennale 2018-2020 la stessa Soprintendenza aveva inserito una richiesta di finanziamento di euro 100.000,00, mirata alla *pulizia dell'area a ridosso della cinta muraria del castello da piante e arbusti infestanti, interventi di integrazione di parte delle murature distaccate, consolidamento di quelle in fase di distacco*. Purtroppo l'intervento non è rientrato nel novero di quelli che è stato possibile finanziare ed è stato pertanto riproposto nella recente programmazione triennale della legge n. 190 del 2014, nella quale vi sono probabilmente maggiori disponibilità.

Colgo l'occasione per precisare che la Soprintendenza competente per le province di Salerno e Avellino ha in consegna, nel comune di Nocera Inferiore, la Caserma Tofano, destinata a diventare – previa progressiva sistemazione dei locali – un grande contenitore di depositi archeologici, luogo di studio ed esposizione di materiali archeologici dell'intera regione.

Recentemente si è concordato con alcuni dirigenti della Regione Campania di trasferire nei locali già restaurati della Caserma la nota Collezione Fienga, appartenuta alla stessa famiglia proprietaria del Castello e acquistata molti anni fa dalla Regione per evitarne la dispersione, ma da allora depositata presso il Museo di Paestum.

Con i fondi che si sta cercando di far convergere sulla Caserma (un progetto di 750.000 euro inserito sulla piattaforma Art Bonus dalla Soprintendenza, è già stato completamente finanziato) si prevede di creare una sezione espositiva al piano terreno dell'immobile, nella quale rendere fruibili a rotazione i pezzi della collezione Fienga, nonché pezzi selezionati provenienti dai depositi archeologici.

Qualora in futuro si rendessero disponibili finanziamenti per il definitivo recupero del Castello Fienga, la stessa collezione potrebbe trovare una collocazione definitiva in tali spazi, ma il rientro nella città di Nocera della collezione e la sua parziale fruizione pubblica saranno comunque, e in tempi brevi, un risultato tangibile raggiunto da questo Ministero ed un volano virtuoso per la valorizzazione di quel territorio.

ALLEGATO 6

5-01168 Belotti: Sull'adozione di misure volte a contenere l'afflusso di pubblico agli spettacoli dal vivo entro i limiti di capienza dei locali.**TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE**

BELOTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

nella notte di sabato 8 dicembre 2018 tutto il Paese è stato sconvolto dalla tragedia accaduta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, dove hanno perso la vita cinque ragazzi e una mamma che assistevano a un concerto;

tra le cause della tragedia ci sarebbe l'uso scriteriato di una bomboletta di *spray* al peperoncino all'interno del locale che ha provocato un fuggi fuggi verso le uscite;

dalle notizie apprese dalla stampa risulta che gli spettatori presenti all'interno della discoteca sarebbero stati di gran lunga superiori alla capienza consentita;

l'inosservanza del numero massimo di ingressi nei locali e nei concerti è una prassi purtroppo molto frequente in Italia, che mette a serio rischio il livello di sicurezza degli spettatori;

a seguito della tragedia di Corinaldo, il presidente della Siae, Mogol, ha proposto di adottare « un sistema digitale che permette di prevedere il numero di biglietti che un locale può vendere in base alla sua capacità » in modo da arginare la pratica di diversi gestori di locali ed organizzatori di concerti che « moltiplicano » i biglietti cartacei superando il limite di spettatori consentito dalle agibilità;

il biglietto digitale, visibile sullo smartphone, consente di avere un quadro preciso delle presenze in ogni istante dell'evento, blocca la « moltiplicazione » dei tagliandi oltre la capienza, garantendo quindi maggiore sicurezza e consente più facili controlli da parte delle autorità della Siae –:

se non ritenga utile adottare iniziative volte a promuovere il sistema del biglietto digitale che potrebbe servire anche a verificare il rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni a spettacoli, in locali aperti al pubblico come i concerti dal vivo. (5-01168)

ALLEGATO 7

5-01168 Belotti: Sull'adozione di misure volte a contenere l'afflusso di pubblico agli spettacoli dal vivo entro i limiti di capienza dei locali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Belotti, all'indomani dei tragici eventi accaduti in una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, citando alcune dichiarazioni del Presidente della SIAE, chiede al Ministero per i beni culturali se non si ritenga utile adottare il sistema del biglietto digitale che potrebbe consentire di verificare meglio il rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalle Autorità preposte al rilascio delle relative autorizzazioni, ha richiesto.

In via preliminare, vorrei precisare che il Ministero per i beni culturali non ha una competenza in via diretta ed esclusiva sulla materia relativa alla regolamentazione dei sistemi di bigliettazione per l'accesso ai concerti dal vivo e ad eventi in locali pubblici ed in particolare nelle discoteche.

La tematica posta dall'On.le Belotti è importante e particolarmente complessa e va affrontata, sia per ciò che concerne la gestione dell'ordine pubblico, sia per ciò che concerne gli aspetti fiscali e quelli relativi alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, necessariamente con gli altri Ministeri interessati (Ministero dell'Interno, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze).

In tale ambito potranno essere individuate le misure tecniche ritenute più opportune per avere riscontro certo ed istantaneo delle presenze all'interno dei locali di pubblico spettacolo.

Il Ministero per i beni e le attività culturali si rende, pertanto, disponibile a collaborare con le altre Amministrazioni competenti per il raggiungimento delle predette finalità.

ALLEGATO 8

5-01169 Toccafondi: Sulla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE

TOCCAFONDI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere – premesso che:

Eike Schmidt, dal novembre 2015 è alla guida del prestigioso museo degli Uffizi di Firenze; uno dei pochi poli museali in grado di competere con i grandi musei internazionali;

una guida solida, all'insegna della modernità, della qualità, dell'innovazione, premiata dal pubblico, dalla critica e dai premi internazionali; sponsorizzato addirittura dall'ex Ministro dei beni culturali e già direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, che, in una intervista rilasciata a *Repubblica*, auspica che lo stesso possa restare agli Uffizi, continuando con la sua professionalità l'opera già iniziata;

secondo la testata internazionale specializzata nel settore artistico, *BlouinArtinfo*, il tedesco Schmidt è stato indicato tra i dieci migliori direttori di musei del mondo; e le Gallerie degli Uffizi sono l'unica istituzione italiana presente in questa classifica speciale;

« Schmidt – si legge nelle motivazioni – è uno dei sette direttori non italiani che negli ultimi anni sono stati nominati per portare uno stile di gestione più moderno nei musei italiani ossificati e pesantemente burocratizzati »;

nei tre anni trascorsi dalla sua nomina, si legge ancora, « ha migliorato

enormemente le strutture per i visitatori, inaugurato nuove e splendide sale dedicate a Leonardo e Michelangelo, e ha aumentato gli ingressi aprendo il museo a concerti, proiezioni di film ed eventi »;

eppure Schmidt, ormai da mesi, ha già scritto il suo futuro da *top manager* della cultura; pronto a sbarcare a Vienna alla guida *Kunsthistorisches Museum*, non appena scadrà il suo mandato nel capoluogo fiorentino;

lo stesso Schmidt ne ha parlato intervenendo a « Si Può Fare » su *Radio 24*. « Di sicuro rimango fino all'anno prossimo », quanto al restare oltre « beh, dovrei parlarne con gli austriaci. Ma finora in Italia non si sa ancora niente ». Alla domanda sul perché ha deciso di andare a dirigere il *Kunsthistorisches Museum* di Vienna, Schmidt ha risposto che « il museo austriaco ha una delle più grandi collezioni di arte al mondo insieme ai Vaticani e al Louvre. E poi sappiamo solo da pochi mesi che in Italia è legale avere dei direttori stranieri per i musei italiani. Questo è stato deciso a giugno dal consiglio di Stato. La politica però non ha ancora fatto passi avanti. Nessuno dei direttori nominati nel 2015 sa ancora se sarà rinnovato il concorso » –:

ove il direttore Schmidt vada a Vienna, come ipotizzato da diversi organi di stampa, come si intenda procedere in merito alla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi. (5-01169)

ALLEGATO 9

5-01169 Toccafondi: Sulla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Toccafondi ha richiesto quale sia l'intenzione del Ministero in merito al futuro della Direzione della Galleria degli Uffizi alla scadenza del mandato dell'attuale Direttore Eike Schmidt la cui attività è ritenuta, unanimemente, lodevole sotto molteplici profili.

A tale proposito permettetemi di rimandare, in via generale, a quanto ho dianzi riferito all'onorevole Piccoli Nardelli circa i nuovi criteri di selezione per la scelta dei Direttori dei Musei, ovvero per accedere alle selezioni pubbliche in questione è richiesto il possesso di determinati requisiti:

f) Titolo di studio:

3. laurea specialistica o magistrale, ovvero, diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto ministeriale del MIUR del 3 novembre del 1999, n. 509, ovvero titolo di studio equivalente conseguito all'estero in materie attinenti alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale;

4. altri titoli di studio (dottorato di ricerca, master e/o corsi di specializzazione) conseguiti in Italia o all'estero.

g) Esperienza professionale maturata in Italia e/o all'estero sempre in materia di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

h) Essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea

i) Non aver compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

j) Comprovata conoscenza della lingua italiana.

Sarà poi, una Commissione composta da esperti di chiara fama nominati dal Ministro a valutare i titoli, operando una prima selezione tra i candidati.

Per ora, nell'unirmi all'apprezzamento sull'operato del Direttore Schmidt, preciso che il suo mandato scadrà il 3 novembre del 2019 ed appare prematura ogni anticipazione riferita al futuro della Galleria degli Uffizi ed alla sua guida.

ALLEGATO 10

5-01170 Carbonaro: Sulla determinazione del c.d. « equo compenso per copia privata » per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERROGAZIONE

CARBONARO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 ottobre 2017 n. 4938, si è pronunciato sui ricorsi proposti per l'annullamento del decreto ministeriale del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2009 e del suo allegato tecnico, sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (cosiddetto « equo compenso per copia privata »);

la Siae definisce il compenso per copia privata un corrispettivo che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore;

qualunque soggetto privato può, così, eseguire una copia del prodotto originale su un proprio supporto, con un notevole risparmio di tempo e di costi, concedendo una tutela nei confronti del titolare del diritto d'autore;

dovranno versare alla Siae l'equo compenso, solo i produttori e distributori di apparecchi e supporti idonei alla riproduzione;

la Siae può esentare dal versamento gli utilizzatori di apparecchi o supporti che riproducano fonogrammi e videogrammi per usi estranei dall'utilizzo privato;

la Corte di giustizia europea ha riconosciuto che la disciplina italiana su esenzioni « *ex ante* » e rimborsi del pre-

lievo per copia privata, nei casi di uso esclusivamente professionale, contrasta con il diritto euro unitario (« osta ») e che, dunque, la normativa nazionale deve necessariamente essere caducata, mediante l'annullamento dell'articolo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009, per contrasto con la direttiva 2001/29/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2016, C-110/15;

il Consiglio di Stato ha pertanto deciso per l'annullamento dell'articolo 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, essendo chiaro che la normativa nazionale viola il principio di parità di trattamento tra produttori e importatori assoggettati al prelievo per copia privata poiché la normativa nazionale si limita a imporre alla Siae, l'obbligo di « promuovere », la conclusione di protocolli esentativi, violando così anche il principio di certezza del diritto, peraltro non garantendo una efficace procedura di rimborso effettiva per i soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per l'individuazione dei casi e dei modi di esenzione « *ex ante* » dalla « copia privata » per usi esclusivamente professionali, e di rimborso della « copia privata » anche a favore del produttore e dell'importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti, introducendo un nuovo sistema di esenzione ed una nuova modalità di rimborso, conforme anche ai principi della Costituzione e del diritto comunitario. (5-01170)

ALLEGATO 11

5-01170 Carbonaro: Sulla determinazione del c.d. « equo compenso per copia privata » per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come noto e come correttamente rappresentato nell'atto parlamentare dell'On.le Carbonaro, con sentenza n. 4938 del 2017, i giudici di Palazzo Spada hanno annullato l'articolo 4 dell'Allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009 di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ai sensi dell'articolo 71 *septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), di cui è parte integrante, sostanzialmente disponendo che la disciplina delle esenzioni ex ante e dei rimborsi dal compenso per copia privata, rivolta a produttori e importatori di apparecchi e supporti per usi manifestamente estranei alla realizzazione di copie private ovvero per usi professionali, deve essere disciplinata mediante un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in modo da garantire uniformità, equità e trasparenza ai criteri scelti.

Giova ricordare preliminarmente che non tutti gli apparecchi e supporti potenzialmente idonei alla effettuazione di copie private sono oggetto di prelievo. Sul punto la giurisprudenza comunitaria (vd. sentenza nella causa c-468/08 c.d. Padawan), ha avuto modo di chiarire che gli apparecchi e supporti utilizzati nell'ambito di un'attività professionale o sui quali siano state inibite le funzionalità di registrazione/copia non devono essere soggette al prelievo sin dalla loro immissione sul mercato (es. di esenzioni di tipo oggettivo: console per videogiochi, CD/DVD destinati ad un uso elettro-medico, supporti utilizzati da studi di doppiaggio). Stesso discorso per quei soggetti, come ad esempio la

Pubblica Amministrazione, che consentono l'utilizzo di detti devices unicamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, esulando quindi l'utilizzo da fini privati e personali che connotano l'istituto della copia privata. Ne discende che in ambito comunitario è stato ideato un sistema di esenzioni di tipo sia oggettivo (l'apparecchio o supporto non è idoneo all'effettuazione di copie private o non viene mai utilizzato per questo scopo) che soggettivo (il soggetto a cui vengono ceduti gli apparecchi e supporti in esame non consente che vengano utilizzati per fini privati dagli utenti) che deve trovare attuazione pratica nelle disposizioni degli Stati membri che si occupano di regolare gli aspetti dell'istituto della copia privata.

A tal fine, con nota del 21 marzo 2018, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali ha incaricato il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore di svolgere le attività necessarie alla revisione triennale del decreto ministeriale 20 giugno 2014 di determinazione del compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633/1941, anche alla luce della sentenza n. 4938 del 2017 che ho sopra richiamato.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, il Presidente in parola ha istituito, con provvedimento del 24 maggio 2018, un'apposita commissione speciale, in seno al Comitato stesso, ai sensi dell'articolo 193 della legge n. 633 del 1941.

Preme ricordare, sul punto, che la procedura di aggiornamento triennale del

decreto di determinazione dell'equo compenso per copia privata, come ogni revisione che attenga al provvedimento in parola, è soggetta alla procedura prevista dall'articolo 71 septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, che vede il coinvolgimento appunto del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e di quello delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie degli importatori e dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo.

La commissione speciale sopra richiamata ha approfondito e svolto studi volti, da un lato, ad analizzare sia i sistemi di esenzioni *ex ante* che i rimborsi *ex post* in

vigore negli Stati membri che hanno recepito l'eccezione per copia privata, dall'altro, a verificare l'assetto delle esenzioni soggettive e oggettive fino ad ora attuate e le istanze pervenute. La stessa Commissione ha formulato uno schema di provvedimento che è stato presentato il 12 dicembre 2018 al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e che sarà presentato, nell'ambito di un Audit il 22 gennaio 2019, alle Associazioni sopra ricordate, perché possano esprimere le proprie valutazioni sul testo.

Il nostro auspicio è che l'intero *iter* possa concludersi entro il prossimo mese di gennaio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANCPI) | 131 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 131 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANCPI).

Le audizioni si sono svolte dalle 14.10 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 13 132

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 13 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 132

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 133

DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. C. 1478 Governo (*Esame e rinvio*) 134

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 138

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizione del dottor Nicola Zaccheo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 13.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Nomina n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 dicembre si è svolta la relazione introduttiva e che si è appena conclusa l'audizione del dottor Nicola Zaccheo.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti | 35 |
| Votanti | 31 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 16 |
| Hanno votato <i>sì</i> | 27 |
| Hanno votato <i>no</i> | 4 |

(La Commissione approva).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Capitanio, Massimo Enrico Baroni, in sostituzione di Carinelli, Cecchetti, De Girolamo, D'Arrando, in sostituzione di De Lorenzis, Donina, Ficara, Fogliani, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Morelli, Mulè, Pentangelo, Raffa, Nesci, in sostituzione di Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Serritella, Sozzani, Spessotto, Stumpo, Tasso, Termini, Tombolato e Zordan.

Si sono astenuti i deputati: Bruno Bosio, Gariglio, Paita e Pizzetti.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Diego SOZZANI (FI) sollecita l'audizione del Commissario straordinario del Governo per la TAV Paolo Fioletta, il cui incarico è terminato lo scorso 31 dicembre. Al riguardo stigmatizza la mancata audizione del Commissario, nonostante la richiesta avanzata a più riprese dal gruppo di Forza Italia fin dal mese di luglio, e ritiene opportuno che siano acquisiti agli atti della Commissione i risultati dell'analisi costi-benefici condotta dal citato Commissario straordinario e contenuti nel Quaderno n. 12 dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione.

Davide GARIGLIO (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Sozzani, in particolare sulla necessità di procedere tempestivamente all'audizione del Commissario straordinario Paolo Fioletta al fine di poter acquisire i risultati della sua attività sull'analisi costi-benefici della TAV, richiedendo altresì di effettuare un sopralluogo nei cantieri. Evidenzia come sia l'audizione che il sopralluogo, più volte sollecitati anche dal gruppo del Partito democratico, non si siano svolti per evidenti divisioni all'interno dei gruppi di maggioranza.

Nicola STUMPO (LeU), indipendentemente dal giudizio sul merito dell'opera, condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione le risultanze dell'analisi condotta dal Commissario straordinario Fioletta, anche al fine di valutare, in prospettiva, l'attività dei futuri soggetti incaricati come commissari straordinari.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ritiene che la questione dell'audizione del Commissario straordinario possa essere

più opportunamente discussa nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza prevista al termine delle sedute della Commissione.

DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

C. 1478 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena MACCANTI (Lega), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, modifica la disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, relativa ai servizi di noleggio con conducente (NCC), di cui alla legge n. 21 del 1992, introducendo alcuni requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio.

Premette che tale legge è stata oggetto dieci anni fa di una importante modifica, ad opera dell'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, che aveva ridisegnato in larga parte la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC prevedendo l'introduzione di una serie di vincoli a tale attività.

L'efficacia di tale disciplina è stata tuttavia sospesa, ad opera dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009 dapprima fino al 30 giugno 2009, termine successivamente differito al 31 dicembre 2009 e, infine, al marzo 2010. Successivamente l'efficacia della legge è stata nuovamente sospesa in termini espliciti dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 i limiti dell'efficacia di tali disposizioni sono stati rimessi a pronunce della magistratura.

Dal 1° gennaio 2019, in assenza dell'adozione del decreto-legge in esame, sarebbe stata dunque integralmente vigente la disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, che amplia gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio, prevedendo in particolare che l'inizio e il

termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso la rimessa, che può essere situata esclusivamente nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Il decreto-legge in esame introduce pertanto una serie di modifiche alla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si riferiscono ai servizi di noleggio con conducente e che tengono conto dell'entrata in vigore del citato articolo 29, comma 1-*quater*.

Al riguardo ritiene che la Commissione Trasporti e più in generale il Parlamento debbano assumersi la responsabilità di intervenire in un ambito di cui purtroppo il Parlamento non si occupa da più di dieci anni a causa della descritta serie di proroghe, riappropriandosi della titolarità della materia.

Nel dettaglio le modifiche proposte dal comma 1 del decreto-legge alla legge n. 21 del 1992 sono le seguenti: innanzitutto, si modifica l'articolo 3, comma 1, che reca la definizione del servizio di NCC, specificando che la richiesta del servizio può essere effettuata presso la sede oltre che presso la rimessa dell'esercente il servizio. Si prevede inoltre che la richiesta del servizio possa essere effettuata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Viene inoltre novellato il comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che, oltre alla sede operativa del vettore, almeno una rimessa debba essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In proposito si ricorda che la formulazione del comma 3 su cui opera la modifica ora apportata e che, in virtù della citata sospensione dell'efficacia, non è oggetto di applicazione disponeva che la sede del vettore e la rimessa dovessero essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

In base alla nuova formulazione del comma 3 è possibile inoltre per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia

o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Il comma 9 dell'articolo 1 reca una disciplina di carattere transitorio, disponendo che, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, appena ricordate, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, possa avvenire senza il rientro in rimessa anche quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli.

È inoltre riformulato il comma 4 dell'articolo 11, il quale, nel testo che viene attualmente applicato (quindi nel testo precedente al 2008), prevede solamente che le prenotazioni siano effettuate presso le rimesse.

La nuova formulazione consente l'utilizzo per le prenotazioni, effettuate presso la rimessa o la sede, di strumenti tecnologici e dispone che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debba avvenire presso una delle rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Sull'obbligo di rientro in rimessa dopo ogni servizio innova peraltro il nuovo comma 4-bis che consente di iniziare un nuovo servizio anche senza il rientro in rimessa nel caso di più prenotazioni, oltre la prima, che risultino dal foglio di servizio, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, con partenza o destinazione all'interno della provincia o

dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Si innova poi anche la disciplina del foglio di servizio, prevedendo l'obbligo di tenerlo in formato elettronico. La definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico viene demandata ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, entro il 30 giugno 2019. Fino all'adozione di tale decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti di quello elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Il foglio di servizio elettronico dovrà riportare la targa veicolo; il nome del conducente; la data, luogo e km. di partenza e arrivo; l'orario di inizio servizio, la destinazione e l'orario di fine servizio nonché i dati del fruitore del servizio.

Con il nuovo comma 4-ter viene in ogni caso consentita la fermata degli NCC sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante. Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale. La definizione delle specifiche tecniche per l'attuazione e le mo-

dalità con le quali le imprese dovranno registrarsi è rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta di un'innovazione molto importante, fondamentale ai fini dell'esercizio del controllo sulle predette attività, in particolare sul servizio di autonoleggio con conducente per la quale non si dispone allo stato di dati certi.

Per l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 mentre alla gestione del registro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla piena operatività del registro informatico, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozza e natante (comma 6).

Il comma 4 dispone che le sanzioni previste dall'articolo 11-*bis* della legge n. 21 del 1992 per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, come modificati dalle norme in commento, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, rimangono sospese per la stessa durata di novanta giorni le sanzioni amministrative previste per i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, dall'articolo 85, comma 4 e 4-*bis* del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relative all'esercizio dell'attività senza ottemperare alle norme vigenti o alle condizioni dell'autorizzazione.

Assai rilevante appare anche la disposizione del comma 8 che rinvia ad un successivo provvedimento di natura regolamentare la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

Conseguentemente alla nuova disciplina per gli NCC che viene qui delineata, il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, che prevedeva l'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, di disposizioni per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Il termine per l'emanazione di tale decreto interministeriale, è stato differito 12 volte, da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1136, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017, che ha anche confermato la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2018, delle disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2008. Analogamente, il comma 7, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2009, cioè della norma che aveva disposto la sospensione fino al 31 marzo 2010 dell'operatività dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

L'articolo 2, in conclusione, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Infine, in attesa dello svolgimento del dibattito sul provvedimento in esame che auspica approfondito, ribadisce l'importanza che il Parlamento possa cogliere l'opportunità di modificare la disciplina vigente in materia di autoservizi non di linea.

Carlo FIDANZA (FdI) ringrazia la relatrice per il prezioso lavoro svolto e concorda sull'opportunità che il Parlamento debba cogliere l'occasione di legiferare dopo più di dieci anni di proroghe, circostanza che ha determinato una iperproliferazione di licenze, soprattutto nelle grandi città, creando molteplici aspettative nei conducenti titolari di tali licenze a

vedersi riconosciuto un vero e proprio diritto, aspettative fondate peraltro sull'assenza di una disciplina.

Esprime apprezzamento per la decisione del Governo di intervenire con un provvedimento di modifica della disciplina vigente, atteso da tempo da tutti gli operatori del settore, evidenziando in particolare l'utilità dell'istituzione di un Registro elettronico delle licenze. A tale riguardo formula una richiesta di chiarimento al viceministro Rixi circa i dati relativi all'effettivo numero di licenze rilasciate dai comuni al fine di avere un quadro realistico del fenomeno sul quale intervenire. Ribadisce l'importanza di chiarire la distinzione tra il servizio pubblico su piazza svolto dai taxi e l'attività di trasporto pubblico non di linea svolto dai c.d. NCC, che applicano tariffe concordate con i clienti e non svolgono un servizio pubblico in senso stretto.

Segnala altresì, fra le criticità di tale settore, anche la diffusione di numerose piattaforme tecnologiche e la nascita di diverse applicazioni informatiche sia nel settore dei taxi che del noleggio di auto con conducente che hanno determinato anche il diffondersi di fenomeni di *dumping*. Ritiene che su tale questione debba intervenire direttamente a livello legislativo, evitando di demandare la regolamentazione ad una disciplina di carattere regolamentare.

In conclusione auspica che la Commissione possa svolgere un approfondito esame del provvedimento al fine di individuare soluzioni condivise.

Nicola STUMPO (LeU), pur esprimendo apprezzamento per l'intervento normativo operato dal Governo, giudica la materia in esame assai complessa, con una sovrapposizione di attività tra gli operatori del settore taxi e gli NCC. Ritiene pertanto opportuno che si giunga alla definizione di regole generali più chiare per entrambi i settori richiamati, affrontando anche la questione se dare agli NCC una rilevanza nazionale invece che locale e chiarendo dunque il ruolo da attribuire ai comuni nel rilascio delle licenze.

In tale contesto ritiene quindi opportuno che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni dei rappresentanti delle categorie coinvolte, ivi compresi i rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dei comuni al fine di conoscere il loro orientamento sulle prospettive di miglioramento della rete dei trasporti sul territorio nazionale. Infine ribadisce l'importanza di evitare continui rimbalzi di responsabilità e l'insorgere di notevoli tensioni come avvenuto a fine dicembre.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottolinea l'estrema criticità della situazione del settore, che forse avrebbe dovuto suggerire al Governo uno strumento diverso dal decreto-legge, prevedendo un intervento transitorio nella legge di bilancio. Ritiene opportuno individuare le soluzioni migliori al fine di dare risposte adeguate a tutti gli operatori del settore. Concorda quindi sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni e chiede al Governo se vi sia un'apertura ampia ad esaminare nel merito tutte le problematiche della materia.

Diego SOZZANI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha egregiamente illustrato i contenuti del provvedimento in esame evidenziando le questioni più critiche. Ribadisce l'importanza di stabilire quale ruolo attribuire alle regioni ed ai comuni e di ascoltare l'opinione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per valutare appieno la possibilità di procedere alla definizione di una legge quadro del settore. Più in generale, evidenzia la necessità di procedere all'audizione di tutti i *player* anche informatici nonché delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative.

Il viceministro Edoardo RIXI desidera cogliere l'occasione per fornire alcuni elementi di chiarimento che potrebbero rivelarsi utili al dibattito in corso.

Sottolinea innanzitutto l'importanza che si svolga un approfondito e sereno dibattito parlamentare al fine di giungere all'individuazione di soluzioni ampiamente condivise. Si tratta di una materia assai

complessa anche per quello che riguarda i dati di cui attualmente dispone il ministero che sono molto diversi da quelli apparsi sugli organi di stampa, che indicano 80.000 titolari di autorizzazione per NCC. Secondo i dati in possesso del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le licenze attualmente concesse agli NCC sarebbero invece circa 22.000; non si tratta peraltro di un dato certo, in quanto potrebbe dipendere dalle modalità con cui gli uffici della motorizzazione civile procedono alla classificazione delle immatricolazioni. Al riguardo segnala l'importanza dell'istituzione del Registro elettronico delle licenze previsto dal decreto-legge in esame.

In ordine alla questione dell'ambito territoriale delle licenze, evidenzia che allo stato l'Italia è l'unico paese europeo in cui una licenza rilasciata a livello comunale consente l'esercizio dell'attività in un'altra provincia o area metropolitana o addirittura in un'altra regione.

Segnala altresì l'opportunità di riflettere sulla classificazione dell'attività di noleggio con conducente, ricordando come l'attuale riconoscimento come trasporto pubblico locale eviti l'applicazione della normativa europea sui servizi pubblici.

In conclusione, evidenzia come si tratti di una materia molto conflittuale, che richiede molta attenzione nell'individuare il perimetro delle modifiche normative da discutere nell'ambito del provvedimento in esame, che auspica possano essere oggetto di ampia condivisione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame in sede consultiva, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Ricorda altresì che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge europea 2018 (C. 1432), nel testo modificato dal Senato.

La legge europea rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In altre parole, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione oppure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri « *EU-Pilot* ».

In tal senso essa si distingue dalla legge di delegazione europea che invece contiene la delega al governo per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove direttive dell'Unione europea.

Il provvedimento, che consta di 19 articoli, è per sua natura eterogeneo: con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Trasporti si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 7 interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B).

La disposizione modifica la lettera *a*) del punto 2.2. dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

La proposta di modifica in esame, precisa la relazione illustrativa, oltre ad essere conforme a quanto stabilito dall'allegato IV della direttiva 2006/126/CE8, risponde all'esigenza di «valorizzare le formazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abilitarsi alla funzione di esaminatore».

La modifica legislativa proposta, sempre secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, si basa sul presupposto che, per condurre i veicoli diversi dalle autovetture, è necessaria una solida conoscenza di nozioni teoriche e pratiche di fisica, di meccanica e di dinamica, che certamente sono possedute da chi è in possesso di diploma di laurea in ingegneria. Pertanto il possesso del titolo di studio, accompagnato dal corso di qualificazione iniziale che comunque devono obbligatoriamente frequentare i funzionari che intendono conseguire l'abilitazione di esaminatore, consentirebbe di assicurare i requisiti di competenza ed affidabilità allo svolgimento delle funzioni in argomento richiesti.

L'articolo 8 – introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento durante l'esame in Commissione presso il Senato – è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. La procedura è allo stato della messa in mora.

La disposizione novella il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 sostituendone l'articolo 73.

La modifica è tesa ad assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma.

Tale modificazione legislativa viene proposta per venire incontro alle obiezioni della Commissione europea, secondo cui l'ENAC non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti dell'autorità amministrativa indipendente, cui deve essere demandata la competenza di risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi.

Gli articoli 6 e 11 della direttiva 2009/12/CE, infatti, prevedono che, in caso di controversie sui diritti aeroportuali, che insorgano tra l'autorità aeroportuale e l'imprenditore che ne gestisca i servizi, sia prevista un'autorità terza, innanzi alla quale la lite possa essere sottoposta e risolta, in base a criteri e condizioni non discriminatori, trasparenti e obiettivi.

La disposizione introdotta in sede referente al Senato è pertanto volta a individuare nell'ART l'Autorità competente a dirimere le eventuali liti, anche nei casi in cui siano vigenti contratti di programma. L'ENAC – pertanto – non avrà più tale compito.

La disposizione introdotta stabilisce che l'ART attua le funzioni assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedi-

zione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora.

In particolare con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana. Il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che a parere della Commissione UE le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), confliggono con l'articolo 144 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA. Nell'attuale formulazione dell'articolo 9, per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, i relativi corrispettivi devono essere assoggettati all'imposta e scontare l'IVA in dogana all'atto dell'importazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *c*) modifica l'articolo 9, comma 1, n. 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella formulazione vigente qualifica come non imponibili i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica IVA, ancorché la medesima base imponibile non sia stata assoggettata all'imposta.

In proposito segnala che la Commissione ha rilevato che detta disposizione non è in linea con l'articolo 144 della menzionata direttiva IVA, in quanto limita la prescrizione alle importazioni di beni di modico valore ed alle piccole spedizioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che in data 29 dicembre 2018 è stata assegnata la proposta di legge C. 681 Baldelli, che sarà abbinata alle proposte di legge in esame in quanto vertente su identica materia.

Ricorda che nella seduta del 19 dicembre 2018 sono state svolte le relazioni introduttive dei deputati De Lorenzis e Donina.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, anche a nome del collega De Lorenzis, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di approfondire le principali tematiche relative al codice della strada nonché l'istituzione di un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato ampiamente condiviso da sottoporre all'esame della Commissione plenaria.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

| | |
|--|-----|
| Rappresentanti di Confartigianato | 143 |
| Rappresentanti di associazioni dei consumatori | 143 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 143 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 156 |

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 143 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 157 |

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 144 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 158 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 144 |
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 159 |

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 145 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 712 Molinari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 147 |
| <i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 160 |

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 148 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 155 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

Rappresentanti di Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.

Rappresentanti di associazioni dei consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Desidera solo sottolineare l'auspicio, indicato nelle premesse del parere, che si possa arrivare all'assegnazione all'Italia della sede del Tribunale europeo dei brevetti, attualmente spettante al Regno Unito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE.

Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2018.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente, Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

La proposta di legge C. 1160, approvata dal Senato l'11 settembre 2018 e adottata come testo base per l'esame in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII,

prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » e riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura.

Ricorda che la cooperativa agricola « Il Forteto », comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta.

La proposta di legge è composta da nove articoli.

L'articolo 1 istituisce appunto una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità « Il Forteto » con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strutturali per il corretto funzionamento della struttura.

L'articolo 2 indica nel dettaglio i compiti della Commissione. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità con particolare riguardo oltre all'accertamento dei fatti, alle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale « Il Forteto », anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità.

Riguarda in particolare le competenze della X Commissione, l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta della verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura « Il Forteto » inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisori in favore delle vittime.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni, l'articolo 3 disciplina la composi-

zione e le modalità di costituzione della Commissione prevedendo, in particolare, che sia composta da 20 senatori e 20 deputati. L'articolo 4 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno. L'articolo 5 definisce, in linea con le disposizioni adottate per altre Commissioni di inchiesta, poteri e limiti della Commissione. L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto. L'articolo 7 stabilisce il regime di pubblicità delle sedute e dispone in ordine alle spese per il funzionamento della Commissione. L'articolo 8 fissa la durata dei lavori della Commissione in dodici mesi dalla sua costituzione mentre l'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come sia comune a tutte le forze politiche l'esigenza di approfondire le vicende legate alla comunità « Il Forteto », dato che investono responsabilità istituzionali e politiche. In tal senso il Partito Democratico ha ribadito più volte l'esigenza di giungere alla verità, principalmente per il rispetto dovuto alle vittime, e quindi non può che guardare con favore all'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare. Ma desidera sottolineare con altrettanta forza che il percorso per giungere alla verità deve servire anche ad evitare la sovrapposizione con la parte produttiva della comunità, gestita da una cooperativa agricola. Non effettuare tale sovrapposizione eviterà quindi di gettare del fango su tutto il sistema cooperativo. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

Marco SILVESTRONI (Fdi), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come il gruppo di Fratelli d'Italia non

possa non essere favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta in questione. Auspica, quindi, che l'espressione del parere da parte della X Commissione possa contribuire ad accelerare il lavoro in sede referente per far giungere in tempi rapidi il provvedimento all'esame dell'Assemblea. Preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Luca SQUERI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 1409, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea DARA (Lega), *relatore*, desidera preliminarmente evidenziare l'importanza della proposta di legge all'esame della Commissione. I decreti attuativi della delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza e in particolare l'atto del Governo n. 53 « schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza » – su cui il Parlamento ha già espresso i prescritti pareri, entreranno in vigore nei prossimi mesi e in fase di applicazione e, vista l'importanza della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte. È pertanto necessario dare al Governo degli strumenti

legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese.

Espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

La proposta di legge C 1409, approvata dal Senato in prima lettura il 29 dicembre 2018, è volta a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. Osserva, come già accennato, che i decreti in questione non sono ancora stati adottati in via definitiva. In attuazione della delega il 14 novembre 2018, il Governo ha infatti presentato alle Camere, per l'espressione del parere il già richiamato Atto n. 53, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, ossia le commissioni giustizia di Camera e Senato. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 13 gennaio 2019. Come già ricordato, il Parlamento si è già espresso. La Commissione giustizia della Camera, nella seduta del 19 dicembre 2018, ha infatti espresso parere favorevole con tre condizioni e numerose osservazioni. Nella medesima data anche la Commissione giustizia del Senato ha espresso parere favorevole con numerose condizioni e osservazioni. Secondo quanto espresso nella relazione illustrativa del disegno di legge del Senato (S 871), l'esigenza dell'intervento normativo all'esame della Commissione deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla citata legge delega, mentre appare necessaria nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dall'articolo 1, comma 3, della

legge n. 155 del 2017. Tale disposizione prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari. Tra i numerosi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega, cui, lo ribadisco, dovranno attenersi anche i decreti correttivi ed integrativi, si ricorda prima di tutto il superamento del concetto di fallimento e la sostituzione della procedura fallimentare con quella di liquidazione giudiziale; si tratta di una procedura che prevede, tra l'altro, il ruolo prevalente del curatore e come possibile sbocco anche un concordato di natura liquidatoria. Un altro principio e criterio direttivo della legge di delegazione prevede l'introduzione di una fase preventiva finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita. La legge delega dispone, poi, la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori. Altro principio e criterio direttivo è quello della facilitazione all'accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si dispone poi una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo e l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali, assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale. Altri principi e criteri direttivi della legge n. 155 delegano il Governo ad apportare modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, a riordinare la disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie, a prevedere garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire e a coordinare i contenuti della

riforma con le disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società. Per l'emanazione dei decreti correttivi ed integrativi l'articolo 1 della proposta di legge in esame fissa il termine nei due anni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. Segnalo, al riguardo, che lo schema di decreto legislativo n. 53 contiene disposizioni che entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.

Nuovo testo C. 712 Molinari.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2018.

Carlo PIASTRA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Sara MORETTO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come la gran parte delle forze politiche abbiano espresso l'esigenza del contenimento della spesa pubblica, anche evitando la partecipazione dei Comuni e altri enti pubblici in società partecipate, al fine di ricondurli ai loro compiti istituzionali e di evitare

investimenti a perdere. In questo senso si è mossa la cosiddetta riforma Madia, con l'intento di razionalizzare il sistema sul piano nazionale. È consapevole che allo stato attuale siano necessari sia una riflessione generale, sia alcuni aggiustamenti, anche se la posizione del Partito Democratico resta sostanzialmente favorevole al percorso intrapreso. Ricorda peraltro come già la riforma Madia indicasse delle deroghe. Col provvedimento oggi all'esame della Commissione si propone una deroga solo per una specifica tipologia, in quanto settore d'interesse pubblico, mentre a suo avviso sarebbe necessaria una riflessione più ampia, che investa anche altri settori che sono d'interesse pubblico. Cita ad esempio il settore termale. Il suo gruppo, anche se comprende le motivazioni del provvedimento, non condivide quindi il percorso intrapreso e ribadisce la necessità di un intervento generale e non di singoli e distinti interventi. Per questi motivi, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Marco SILVESTRONI (FdI) intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come il suo gruppo sia favorevole al provvedimento, ma come nel contempo condivida l'esigenza, avanzata dalla deputata Moretto, di un pacchetto più ampio di deroghe. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Claudia PORCHIETTO (FI) intervenendo per dichiarazione di voto, concorda con quanto affermato dai deputati Moretto e Silvestroni. Ritiene necessario un approfondimento più ampio dei settori che vanno tutelati per il loro interesse pubblico e preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di iniziative in tal senso. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, sottolinea come da parte della presidenza non ci sia alcuna preclusione all'amplia-

mento della discussione nel senso indicato dai deputati intervenuti. Deve però richiamare l'attenzione sul fatto che la Commissione è oggi chiamata semplicemente ad esprimere il proprio parere su un provvedimento che riguarda la deroga per un singolo settore. Dichiaro la sua totale disponibilità ad avviare una riflessione generale sulle deroghe alla riforma Madia, nel momento in cui giungerà un *input* in tal senso sia dalla maggioranza che dall'opposizione

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia oggi, secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), l'esame del disegno di legge europea 2018. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. Eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commis-

sioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 18 di oggi.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Il disegno di legge C. 1432, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 », è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 5 dicembre, con modificazioni rispetto al testo del Governo. Ricordo che l'articolo 29, comma 5, della legge n. 234 del 2012 vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge europea. L'articolo 30, comma 3, indica nel dettaglio il contenuto della legge europea che deve riguardare: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate

dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Il disegno di legge europea 2018, come approvato dal Senato, consta di 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Si tratta di disposizioni che intervengono quindi nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18). L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Passa ad analizzare gli articoli che riguardano direttamente le competenze della X Commissione o che sono d'interesse per la medesima Commissione.

Rileva in primo luogo l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato. Tale disposizione novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e

professioni, ivi stabilite, alle seguenti ipotesi: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente, ad esclusione delle imprese di mediazione, di ente pubblico o privato e di istituto bancario, finanziario o assicurativo; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi. L'intervento normativo nasce dalla necessità di risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2175. Tale procedura fa riferimento al dettato dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla direttiva 2013/55/UE) che prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale siano compatibili con i principi fissati dal medesimo articolo. In particolare, i requisiti che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio devono essere non discriminatori, giustificati e proporzionati. Inoltre, l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si estende alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Nell'ambito della citata procedura di infrazione 2018/2175, la Commissione europea ha rilevato che il richiamato articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, limiterebbe fortemente le attività che un agente immobiliare può svolgere, osservando che qualsiasi restrizione dell'accesso a una professione o, più in generale, a un'attività di prestazione di servizi, per essere giustificata, debba essere proporzionata, adatta alle rispettive professioni e dettata da un motivo imperativo di interesse generale. In secondo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/

123/CE consente agli Stati membri di limitare l'esercizio di attività multidisciplinari nelle professioni regolamentate, ma solo nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità. L'articolo 5, comma 3 citato rappresenterebbe dunque, a giudizio della Commissione, ben più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall'intermediazione immobiliare. Tale divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la regolamentazione della professione di agente immobiliare in Italia ha per obiettivo la protezione dei consumatori e dei destinatari di servizi, il che rappresenta un motivo imperativo legittimo legato all'interesse pubblico, riconosciuto come tale anche dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, secondo la Commissione, rimarrebbe da chiarire come tale interessi generali siano direttamente collegati agli specifici obiettivi di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità che possono giustificare tale restrizione e come una regola di incompatibilità così severa come quella in questione possa essere considerata necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi.

D'interesse della X Commissione è l'articolo 3 che modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti sia di rivendite ordinarie che speciali, sono introdotti, in sostituzione del parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a 200 metri e della popolazione

nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti. Resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemporaneamente, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. Si prevede poi l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Nella relazione illustrativa, si sottolinea che la disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del Caso EU – Pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio che consenta l'apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE.

D'interesse della X Commissione è anche l'articolo 4, di cui sottolinea l'importanza per le imprese, recante « Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090 », introdotto dal Senato, il quale sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016, il codice dei contratti pubblici. La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della citata procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori. La direttiva 2011/7/UE, all'articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che – ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione – il pagamento debba avvenire entro trenta giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea la disciplina italiana

attuale consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. Il nuovo testo dell'articolo 113-*bis* si articola in quattro commi. Il comma 1 stabilisce che gli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore da ogni stazione appaltante entro trenta giorni, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a sessanta giorni) dovuto alla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sette giorni dalla loro adozione. Il comma 2 si riferisce invece al pagamento ed è volto a eliminare l'attuale differenza temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo o dalla verifica di conformità e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali, o comunque separati da un massimo di sette giorni e il decorso del termine di trenta giorni parte dal momento in cui la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera. Anche in questo caso sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustificano tale termine più lungo. Il comma 3 fa salvo il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale, quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. Il comma 4 disciplina le penali a carico dell'imprenditore. Esse devono essere patuite in base a due criteri. Il primo sta-

bilisce che le sanzioni debbano essere commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell'entità delle conseguenze del ritardo. Il secondo stabilisce che le medesime sanzioni debbano essere proporzionali all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell'ammontare totale netto.

Investe le competenze della X Commissione l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio » e « pelle » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'U E nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR. Si stabilisce che il decreto è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il relativo schema è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione del decreto, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle suddette procedure. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto. L'articolo in esame stabilisce che resta ferma l'abrogazione della legge n. 8 del 2013, in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi, disposta con l'articolo 26

della legge n. 161 del 2014. La medesima disposizione ha stabilito nel contempo che riacquistavano efficacia le disposizioni della legge n. 1112 del 1966. L'articolo 26 delegava inoltre il Governo all'adozione di un decreto legislativo che disciplinasse l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, precisando che si sarebbe dovuto operare nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati. Il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi il 25 novembre 2015, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. La delega non è stata esercitata. Con il medesimo decreto avrebbero dovuto essere abrogate le disposizioni nazionali non più applicabili e adottate le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto. Lo schema di decreto legislativo avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione. L'abrogazione della legge n. 8 del 2013 era finalizzata anch'essa a risolvere il caso EU Pilot 4971/13/ENTR, in quanto la medesima legge era ritenuta in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 3 della legge vietava l'immissione in commercio e la vendita di prodotti in cuoio, pelle e pelliccia non conformi alle specifiche tecniche nazionali, indicate all'articolo 1, e stabiliva inoltre l'obbligo di etichettatura recante lo stato di provenienza per i prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri. La Commissione aveva riconosciuto che l'utilizzo dei termini in questione non era disciplinato dalla legislazione di armonizzazione dell'UE, ad eccezione dei casi di « cuoio » e « cuoio rivestito » per le calzature. Dunque gli Stati membri potevano (e possono tuttora) utilizzare specifiche diverse a livello nazionale che tuttavia devono rispettare le norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli da 34 a 36 del Trattato di

funzionamento dell'Unione europea, nonché il principio del mutuo riconoscimento. La Commissione aveva rilevato che le disposizioni della legge n. 8 del 2013 risultavano incompatibili anche con la direttiva 94/11/CE, che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dei termini « cuoio » e « cuoio rivestito » limitatamente alle calzature. Inoltre, a parere della Commissione, l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci, dal momento che il consumatore – come riconosciuto dalla Corte di giustizia – sarebbe stato già adeguatamente tutelato dalle norme che vietano le false indicazioni di origine. Inoltre il disegno di legge da cui era derivata la medesima legge n. 8 del 2013 era stato notificato alla Commissione stessa ai sensi della direttiva 98/34/CE in materia di procedura di informazione di regole tecniche ma era stato approvato ed era entrato in vigore prima dello scadere dei tre mesi previsti per la valutazione di conformità con il mercato interno da parte della Commissione stessa e degli Stati membri.

Riveste interesse per la X Commissione l'articolo 11, che contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il numero di quote che ciascuno Stato (per l'Italia l'autorità competente è il GSE – Gestore dei Servizi Energetici) mette all'asta è determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi – e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei – deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂ (CCS) devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire permessi di emissione. Alle aste prendono parte intermediari finanziari che contribuiscono ad au-

mentare la liquidità del mercato primario e secondario. Dal 3 gennaio 2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e regolamento n. 600/2014). Il regolamento n. 1031/2010, all'articolo 18, paragrafo 3, precisa che le banche e le imprese di investimento possono chiedere di essere ammesse a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti. Per dare piena attuazione al citato regolamento, l'articolo in esame introduce, nell'ambito della disciplina degli intermediari, Parte II del Testo unico finanza, il nuovo articolo 20-ter sull'autorizzazione e la vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento europeo. È attribuita alla CONSOB la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato specificato che gli intermediari autorizzati hanno la facoltà di presentare offerte in conto proprio. È inoltre attribuita alla medesima CONSOB, nell'esercizio della vigilanza sui soggetti autorizzati, tutti i poteri di vigilanza previsti con riferimento agli intermediari abilitati. Si sancisce che le banche e le imprese di investimento autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Si attribuisce alla CONSOB anche la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010. Sono infine apportate le necessarie inte-

grazioni alla Parte V del TUF (Sanzioni) al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni dettate dall'articolo 59, paragrafi 2, 3 (relativi alle regole di comportamento) e 5 (relativo alle condizioni per l'autorizzazione) del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione.

È d'interesse della X Commissione anche l'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Senato, che abroga il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 2015 del 2017, la legge di bilancio per il 2018. Con la suddetta disposizione è stato assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale. Con comunicazione del 4 aprile 2018, inviata ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha segnalato che, poiché le autorità italiane non avevano notificato la misura ai fini della certezza del diritto né avevano messo in discussione la sua natura di aiuto, qualificandola piuttosto come misura di aiuto *ad hoc* a favore di una piccola e media industria, i servizi della Commissione ne hanno tratto che essa costituisse effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La Commissione si è dunque riservata la valutazione di compatibilità con il mercato interno, pur affermando che prima facie sembravano mancare basi giuridiche dell'UE che potessero fondare l'ammissibilità del finanziamento diretto. A seguito della comunicazione ricevuta, nella risposta dell'11 maggio 2018, il Governo italiano ha fatto presente di aver sospeso l'erogazione del contributo al soggetto beneficiario, specificando di non disporre di elementi a sostegno della compatibilità della misura

legislativa contestata con l'articolo 107 del TFUE. Nella successiva comunicazione del 7 giugno 2018, la Commissione, preso atto che il Governo non contestava la natura di aiuto di Stato della disposizione in questione, lo ha sollecitato ad adottare le misure idonee a rimuovere il contrasto con il diritto dell'UE e a comunicargliene il contenuto.

È infine d'interesse della X Commissione l'articolo 18, introdotto dal Senato, che abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge di stabilità per il 2016, recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, al fine di evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE. Il citato comma 149 prevede che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che abbiano cessato entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi, il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta. Le modalità e le condizioni per tale fruizione sono stabiliti dai successivi commi 150 e 151. La Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE aveva rammentato che in base alle linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia, la Commissione considera compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione. A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di

Stato, in seguito alle quali la Commissione ha sollevato alcune obiezioni, sostenendo la non conformità della misura notificata rispetto alla citata disciplina in materia di aiuti di Stato.

Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, è stata richiesta la sospensione della procedura di notifica.

La disposizione in esame, nel sopprimere alla radice la possibilità dell'incentivo alla produzione, elimina la qualificazione dell'aiuto di Stato da parte della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (Atto n. 56);

giudicato positivamente il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento e la sua finalità;

auspicato un impegno del Governo finalizzato all'attribuzione all'Italia della sezione distaccata del Tribunale unificato dei brevetti assegnata attualmente a Londra,

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57);

giudicato positivamente il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento e la sua finalità;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione nella seduta del 19 dicembre 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » (C. 1160, approvata dal Senato, e abb.);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 712 Molinari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario » (C. 712 Molinari);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che muove dalla necessità

di mantenere inalterato il patrimonio di storia, tradizioni, qualità e innovazione espresso dalle centrali del latte, con l'intento di restituire alle pubbliche amministrazioni le funzioni di garanzia e controllo sulla filiera lattiero-casearia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza (AQCF-R) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA 161

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 161

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza (AQCF-R) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019 – Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II e XII, delle proposte di legge n. 1160, approvata dal Senato, e abbinate, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

Avverte, altresì, che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna. Invita, quindi, la relatrice, onorevole De Lorenzo, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, segnala che la proposta di legge n. 1160, adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente, riprende sostanzialmente il contenuto di un testo approvato dal Senato della Repubblica nella scorsa legislatura.

Il provvedimento, che consta di nove articoli, non è stato modificato dalle Commissioni di merito e non presenta significativi profili direttamente riconducibili alle competenze della Commissione.

Infatti, l'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla comunità di recupero per minori disagiati « Il Forteto », con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

L'articolo 2 definisce i compiti della Commissione; l'articolo 3 ne disciplina la composizione; l'articolo 4 rinvia a un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa la disciplina dell'attività e del funzionamento.

Sulla base dell'articolo 5, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria; l'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto.

Quanto all'organizzazione interna e alle dotazioni finanziarie della Commissione, l'articolo 7 dispone la pubblicità delle sedute e fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro annui, a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

Come previsto dall'articolo 8, la Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

L'articolo 9, infine, reca la previsione dell'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta di legge n. 1160 ha dunque lo scopo di promuovere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in

merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Ricorda, quindi, che il fondamento costituzionale posto alla base della istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta viene rinvenuto nell'articolo 82 della Carta costituzionale. Tale norma stabilisce infatti: « Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ». Questa norma costituisce espressione della funzione di controllo delle Camere sull'attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni. L'istituzione di tale Commissione, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 82 della Carta costituzionale, si rende necessaria ai fini di un controllo, indispensabile per fare finalmente luce sulla tragica vicenda del « Forteto ». Invero alla Commissione d'inchiesta sono riconosciuti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria nel procedere alle indagini e agli esami, così come, peraltro, precisato anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera nella parte in cui stabilisce che: « la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ». I poteri coercitivi della Commissione costituiscono uno strumento indispensabile per un pieno ed effettivo esercizio del potere parlamentare d'inchiesta. Tale potere, munito di caratteristiche particolarmente importanti, rappresenta il più penetrante tra gli strumenti ispettivi e conoscitivi, grazie al quale il Parlamento può contribuire al raggiungimento della verità. Un parallelismo, quello tra i poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli della magistratura, enunciato dall'articolo 82, comma 2, della Costitu-

zione nel rispetto del fondamentale principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

La proposta di legge istitutiva della Commissione d'inchiesta sul « Forteto » è diretta a fare luce su una vicenda dai risvolti particolarmente gravi in quanto violativi dei fondamentali diritti umani: una pagina drammatica e dolorosa della storia del nostro Paese su cui va fatta chiarezza per contribuire a rendere giustizia alle vittime segnate duramente dall'esperienza della permanenza presso la comunità « Il Forteto », luogo in cui sono stati posti in essere reati particolarmente efferati ed aberranti. Si tratta di un'iniziativa importante diretta ad assicurare il rispetto della persona in quanto tale (in quel luogo in cui qualunque forma di rispetto è risultata completamente azzerata) e rivolta a salvaguardare i diritti dei minori che verranno affidati in futuro alla stessa struttura. Occorre far chiarezza, nei suoi contorni più dettagliati e specifici, su una vicenda caratterizzata dalla lesione dell'incolumità fisico-psichica dei minorenni e non, fortemente calpestata per decenni all'interno del « Forteto ». Le cronache hanno, infatti, parlato di « comunità-setta » e « comunità-lager » ancora diretta, fino al commissariamento a seguito della decisione del Ministero dello sviluppo economico, dai fedelissimi del titolare della stessa condannato in via definitiva con la sentenza della Cassazione.

Ricorda, quindi, che la vicenda ha inizio nel 1977 nel comune di Barberino, in cui nasce la comunità « Il Forteto », ad opera di una trentina di giovani occupanti di un casolare, insieme all'azienda agricola destinata a radicarsi nel territorio come baluardo del « *made in Tuscany* » alimentare. L'iniziativa è di due uomini: Roberto Fiesoli detto il profeta, capo indiscusso della comunità, e Luigi Goffredi, l'ideologo. Entrambi millantano titoli di studio in psicologia ed elaborano la teoria della cosiddetta « famiglia funzionale » che consiste nel cancellare i legami con i genitori naturali affidando i minori provenienti da situazioni disagiate (famiglie di tossicodipendenti o assenti) a due soggetti, un

uomo e una donna, in maniera del tutto casuale, incuranti della relazione affettiva ritenuta nociva e slegati dal « fardello della materialità sessuale ». In un *mix* pernicioso di Freud e Don Milani, al cospetto di politici, magistrati, dirigenti dei servizi sociali, inizia il dominio incontrastato della comunità « Il Forteto » che fino al 2010 accoglie circa ottanta minori e, come cooperativa occupa circa centotrenta dipendenti con un fatturato di decine di milioni di euro annui.

La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 13 luglio 2000, pronunciata in seguito alla denuncia di una madre cui era stato impedito di vedere i figli trasferiti in comunità, strappa un velo sulla drammatica storia della comunità degli abusi, avvolta da un'ingiustificata cortina fumogena, e condanna l'Italia ad una multa di 200 milioni di lire per danni morali, ma l'esperienza del « Forteto » continua a sopravvivere insieme al suo « *guru* » Roberto Fiesoli, occultando orrori e violenze di una società distopica immersa nel verde delle colline del Mugello.

In tale sentenza, la Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma che: « questa situazione e i precedenti penali dei succitati responsabili avrebbero dovuto indurre il tribunale per i minorenni ad esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all'interno del « Forteto » e all'influenza dei responsabili in questione su di loro e sulle relazioni con la loro madre. Ora, questo non si è verificato. Infatti, i responsabili in questione operano in una comunità che gode di una ampia libertà e che non sembra sottoposta ad un effettivo controllo da parte delle autorità competenti. A questo riguardo, la Corte nota anche che il Governo convenuto non ha prodotto elementi sufficienti a dimostrare che le ispezioni semestrali del giudice tutelare, in virtù dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983, si siano effettivamente svolte. Dopo tutto, il Governo non ha prodotto nessun rapporto del giudice tutelare che faccia stato di tali ispezioni ». Raccapricciante questo assunto della Corte Europea che sottolinea

come vi siano gravi responsabilità ai vari livelli istituzionali – assistenti sociali, Tribunale dei minori, Governo – da parte delle autorità deputate al controllo.

Nella sentenza di cui sopra si sottolinea anche il rischio effettivo di un'amputazione delle relazioni familiari tra la prima ricorrente e i suoi figli: « riguardo all'assenza di limiti alla durata della collocazione presso « Il Forteto », la pratica mostra che quando il collocamento in comunità si prolunga, molti bambini sottoposti ad una tale misura, in realtà, non recuperano mai una vera vita familiare all'esterno della comunità. Quindi, la Corte non vede alcuna valida giustificazione al fatto che il collocamento dei figli della prima ricorrente non sia munito di un limite temporale, cosa che, inoltre, sembra andare contro le disposizioni pertinenti del diritto italiano, vale a dire l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983. In realtà, l'assenza di limiti temporali alla collocazione e l'influenza negativa delle persone che, all'interno del Forteto, seguono i bambini, combinate con l'atteggiamento ed il comportamento dei servizi sociali, stanno avviando i figli della prima ricorrente verso una separazione irreversibile dalla loro madre e ad una integrazione a lungo termine nel Forteto ».

La triste vicenda giudiziaria riguardante « Il Forteto » risulta, a suo avviso, espressiva di una gravissima e perdurante continuazione nel tempo (nei decenni) di reati violativi dell'incolumità fisico-psichica, del valore della vita, della libertà di autodeterminazione sessuale e della dignità umana: si tratta di diritti fondamentali della persona tutelati a livello costituzionale. La gravità della vicenda risulta ancora più accentuata dal fatto che la comunità « Il Forteto » è una comunità di recupero per minori disagiati, deputata quindi ad accogliere al suo interno dei soggetti particolarmente deboli al fine di favorirne la riabilitazione. Costituisce dunque un inquietante paradosso il fatto che proprio tale comunità, che avrebbe dovuto rappresentare un importante e sicuro luogo di accoglimento e di protezione dei minori disagiati e costruzione della loro

personalità, abbia rappresentato invece un luogo deplorabile, all'interno del quale sono stati violati in maniera devastante i fondamentali diritti umani di tali soggetti. I gravissimi reati perpetrati e accertati all'interno di tale comunità erano abusi sessuali, maltrattamenti, pedofilia. I ragazzi minorenni presenti all'interno della comunità venivano assoggettati a violenze fisiche, psicologiche, morali e sessuali. Il bene-interesse giuridico protetto dai delitti sessuali viene individuato nella libertà sessuale della persona intesa come libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo del reato. Tale libertà rientra nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione ed è espressione della personalità di ciascun individuo. Si è dunque dinanzi ad un bene-interesse giuridico di fondamentale rilevanza che deve essere tutelato e che nel caso di specie è stato profondamente leso in relazione ai numerosi reati posti in essere ai danni delle vittime. L'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta ad opera di tale proposta di legge va dunque pienamente condivisa e si rende necessaria al fine di compiere ulteriori indagini e accertamenti finalizzati ad assicurare il ripristino del rispetto della dignità delle vittime all'interno della comunità, dignità non semplicemente violata, ma realmente annientata nel suo aspetto più intimo e delicato, quale quello relativo alla sfera sessuale, mediante la creazione di situazioni coercitive, violente, offensive, umilianti e intimidatorie da parte degli autori dei reati. Occorre evidenziare inoltre l'aggravante consistente nel fatto che tali abusi sessuali siano stati posti in essere in un contesto caratterizzato da una posizione di supremazia detenuta dai capi di una comunità definita dagli stessi giudici della Suprema Corte una « setta » in cui i minori, tutti già prostrati e resi fragili dalle originarie situazioni di degrado da cui provenivano, venivano piegati ai dettami delle teorie e pratiche dei soci della comunità.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, nella sentenza n. 24979 del 22 dicembre 2017, l'abuso

della posizione giuridica ad opera dei dirigenti della cooperativa/comunità nei confronti delle persone affidate o comunque presenti nella struttura per essere ivi protette, educate e, quanto a quelle maggiorenni, rispettate nel corso della loro permanenza in essa, non maltrattate e pregiudicate nella libertà sessuale, consentiva di imporre ai soggetti affidati, »con atteggiamenti mortificanti e soggioganti, un regime di vita che costoro non avevano scelto ma subito, proprio alla luce della condizione di assoggettamento non solo economico ed abitativo nella quale le vittime si trovavano, e ciò a prescindere dalla loro minore o maggiore età ».

Se all'epoca della commissione dei fatti fosse esistito nell'ambito del nostro ordinamento giuridico il reato di tortura, introdotto con l'articolo 1 della legge n. 110 del 2017 e disciplinato nel nuovo articolo 613-*bis* del codice penale, verosimilmente sarebbe stato ritenuto sussistente anche un simile reato da parte dei giudici, considerato il fatto che tale reato è posto a tutela dell'integrità fisica e psichica della persona, nonché della sua libertà personale e della sua libertà di autodeterminazione.

L'Unione Europea, di cui l'Italia fa parte, riveste un ruolo di notevole importanza nella protezione dei diritti umani (e in particolare di quelli del bambino) in tutto il mondo. L'articolo 6 della legge 27 maggio 1991, n. 176, con cui è stata ratificata e data esecuzione in Italia alla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, stabilisce che: « gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo ». Tale norma può dirsi effettivamente violata all'interno della comunità in questione, in cui è stato compromesso il libero ed effettivo sviluppo dei fanciulli, che hanno subito danni biologici, morali ed esistenziali inquantificabili. I trattamenti che hanno subito le vittime all'interno di questa comunità sono infatti disumani e degradanti. Autorevole dottrina afferma che: « circa gli effetti negativi a lungo termine, gli abusi sessuali su minori sono stati definiti una bomba ad orologeria psico-

logica, potendo seguire, ad un primo periodo senza significativi effetti, dei successivi disturbi di consistente rilievo ».

Reputa evidente, alla luce di quanto esposto, la sussistenza di una situazione di negazione della realtà effettivamente e concretamente esistente all'interno della comunità « Il Forteto », già accertata con il primo processo in sede penale e che si è reiterata nel corso del tempo, anche in seguito alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Le Istituzioni non possono e soprattutto non devono in alcun modo essere colluse in siffatte tragiche realtà e non devono contribuire con il proprio operato ad occultare e/o a negare una simile realtà acclarata e accertata in sede giudiziaria.

Nel luglio del 2015, con delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 48 del 28 luglio 2015, veniva istituita una Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sul caso « Il Forteto ».

Nella relazione conclusiva di tale Commissione si riporta che: « Sembra assolutamente rilevante sottolineare che gli enti preposti agli affidamenti dei minori e al controllo sugli stessi siano venuti meno ai loro compiti istituzionali. In particolare il Tribunale dei minori ha continuato ad affidare i minori nonostante più volte documentata l'inaffidabilità del Forteto. Anche la Regione Toscana, come altri enti territoriali, nel corso dei decenni ha concesso finanziamenti pubblici alla cooperativa e/o alla fondazione Il Forteto, nonostante già esistessero sentenze di condanna passate in giudicato per reati specifici a carico di esponenti della comunità, e fosse quanto meno doverosa eticamente una maggiore prudenza. Infine risulta che gli stessi servizi socioassistenziali hanno svolto in maniera lacunosa e colpevolmente inadeguata il loro ruolo, venendo meno ai propri doveri di tutela e garanzia di soggetti particolarmente deboli ed esposti quali sono i minori affidati ad una comunità o ad una famiglia ».

A suo avviso, lo Stato, in quanto massima istituzione, è tenuto a far luce sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, dando ampia rile-

vanza anche mediatica alla vicenda, al fine di evitare che simili tragici eventi possano nuovamente verificarsi nel nostro Paese, e la proposta di legge n. 1160, approvata dal Senato, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso tale comunità ha la funzione di svolgere accertamenti e indagini con la volontà di comprendere anche le eventuali misure legislative da adottare al fine di prevenire simili inquietanti eventi caratterizzati da un vero e proprio degrado dell'umanità che si è perpetrato in uno Stato di diritto.

Condividendo le finalità del provvedimento, in considerazione dell'esorbitanza della condotta criminale accertata dalla magistratura e della necessità di far luce su una vicenda in cui hanno albergato storie di orrori troppo spesso colposamente taciuti, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Antonio VISCOMI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia per la esaustiva e approfondita relazione, esprime la sua preoccupazione che l'ambito di azione della Commissione di inchiesta travalichi, dall'accertamento dei fatti, a decisioni di carattere più generale, applicabili all'intera categoria delle comunità di recupero, incluse quelle che dimostrano di funzionare correttamente. Allo stesso modo, ritiene che sia da scongiurare il pericolo che la Commissione di inchiesta, partendo dall'accertamento delle cause dei mancati controlli istituzionali e giudiziari, alla base dei fatti inammissibili verificatisi presso la comunità « Il Forteto », si spinga a elaborare linee guida, fortemente connotate dal punto di vista ideologico, che potrebbero, di fatto, limitare la libertà educativa delle altre comunità.

Renata POLVERINI (FI), associandosi al riconoscimento dello sforzo profuso dalla relatrice, ringrazia la maggioranza per essersi fatta carico di portare a compimento l'*iter* di approvazione di un prov-

vedimento sul quale i deputati di Forza Italia si erano fortemente impegnati già nella scorsa legislatura. Intende, quindi, tranquillizzare i colleghi sull'estensione dei poteri della Commissione di inchiesta, limitati all'accertamento dei fatti e non esercitabili ai fini dell'individuazione di provvedimenti, di qualsiasi natura, di carattere generale. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Daniele MOSCHIONI (Lega), ringraziando la relatrice, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla sua proposta di parere della relatrice.

Rina DE LORENZO (M5S), *relatrice*, ringraziando i gruppi di opposizione per il preannunciato voto favorevole sulla sua proposta di parere, desidera rassicurarli sul fatto che l'attività della Commissione d'inchiesta non potrà che essere limitata all'accertamento e alla verifica dei fatti verificatisi presso « Il Forteto ». Rileva, inoltre, che i lavori della Commissione d'inchiesta potranno tener conto della copiosa giurisprudenza, anche europea, in materia. Sottolinea, infine, la necessità di prevenire per il futuro fenomeni di tale gravità, esercitando correttamente i poteri di controllo che l'ordinamento attribuisce alle istituzioni e alla magistratura.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, associandosi ai riconoscimenti dei colleghi per il lavoro svolto dalla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». (C. 1160, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 1160, approvata dal Senato, e abbinata, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 168

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 174

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) 176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano le parti di competenza del disegno di legge europea e deliberano una relazione, nominando altresì un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La

relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna e che l'esame del suddetto provvedimento si concluderà la prossima settimana.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Sarli, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, ricorda, innanzitutto, che la legge europea costituisce, insieme alla legge di delegazione europea, uno degli strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In

particolare, l'articolo 29, comma 5, della predetta legge, vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Precisa che il disegno di legge europea 2018 è stato presentato dal Governo al fine di archiviare due procedure di infrazione e tre casi di Eu Pilot nonché di prevenire l'apertura di nuove procedure e di garantire l'attuazione di alcuni regolamenti e di un accordo internazionale.

Fa presente che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati aggiunti sei articoli ai tredici del testo originario e che nella sua relazione procederà ad illustrare i profili di competenza della XII Commissione, contenuti negli articoli 1, 13, 14 e 15.

Osserva, quindi, che l'articolo 1 dispone alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è volta a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Sottolinea che l'articolo investe indirettamente le competenze della XII Commissione in quanto riguarda anche alcune professioni sanitarie.

Entrando nel merito, evidenzia che la novella di cui alla lettera *a)* del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea « legalmente stabilito »; rispetto alla disciplina vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione, non previsto nelle direttive europee. La successiva lettera *c)* concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella – come richiesto dalla Commis-

sione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175 – riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescindere dalla circostanza che il certificato sia o meno in possesso della medesima autorità).

La lettera *d)* dell'articolo 1 riguarda i termini per il rilascio della tessera professionale europea mentre la novella di cui alla lettera *e)* specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti – centri che forniscono l'assistenza necessaria in favore dei cittadini europei che intendano ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale nel medesimo Stato ospitante – e, se richiesto, devono trasmettere ai medesimi centri tutte le informazioni pertinenti ai singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La lettera *f)* concerne alcune ipotesi nell'ambito della disciplina sulle misure compensative che, in generale, riguardano casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. La novella di cui al numero 1) della predetta lettera concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tassativa dalla prova attitudinale anziché dal tirocinio di adattamento. Le ipotesi in oggetto – sempre che si ricada nell'ambito di una delle due fattispecie generali summenzionate – riguardano, tra l'altro, il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto. La novella

prevede, per tali fattispecie, la scelta – da parte dell'autorità competente per il riconoscimento – della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento.

La successiva lettera *g*) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico di alcune qualifiche professionali in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data e a seguito dei quali l'attività in questione sia stata esercitata nel territorio dello Stato membro (in cui è stato svolto il corso) per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato da parte del medesimo Stato. L'integrazione consiste nel riferimento alla Croazia per i corsi iniziati anteriormente all'8 ottobre 1991, con riguardo alle professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto, e con esclusione, per quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di cui alla successiva lettera *h*). L'integrazione e l'esclusione corrispondono alle modifiche operate nella direttiva 2005/36/CE da parte dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, allegato al Trattato del 9 dicembre 2011.

Fa presente, poi, che l'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, in materia di diritto d'autore, reca disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. Esso investe, quindi, le competenze della Commissione Affari sociali per le finalità per le quali sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, attraverso le modifiche apportate all'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, con l'aggiunta

di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni della direttiva.

Gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro l'11 ottobre 2018. Al riguardo, il Ministro per gli affari europei, con lettera del 27 novembre 2018, ha trasmesso alla Camera la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione.

A seguito della novella, il comma 2-*ter* dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 dispone che beneficiari dell'eccezione sono – indipendentemente da altre forme di disabilità – persone: non vedenti; con una disabilità visiva che non può essere migliorata o con disabilità percettiva o di lettura, che per questo non siano in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità. Al riguardo, il punto (7) dei *consideranda* della direttiva precisa che fra le disabilità percettive o di lettura sono compresi « la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento » con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

Il comma 2-*bis* del suddetto articolo 71-*bis* stabilisce che l'eccezione per il diritto d'autore riguarda le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico.

L'eccezione si sostanzia nel principio secondo cui sono liberi la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la distribuzione e il prestito delle opere sopra indicate, previa trasformazione in copie in formato accessibile.

In particolare, in base al nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941 l'accesso è consentito: a

un beneficiario, o a persona che agisce per suo conto, di realizzare una copia in formato accessibile di un'opera cui il beneficiario stesso ha legittimamente accesso; ad una entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile.

Il nuovo comma 2-*octies* del predetto articolo 71-*bis* chiarisce che l'esercizio di tali attività è consentito per finalità non commerciali. In base al nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 71-*bis*, la trasformazione dell'opera ricomprende anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera sia già accessibile a taluni beneficiari, ma non ad altri, per via delle diverse disabilità.

Ai sensi del comma 2-*septies* dell'articolo 71-*bis*, sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile. I beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera, mentre all'entità autorizzata non si applica l'eccezione qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera.

In base al comma 2-*sexies*, primo periodo, dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, per «entità autorizzata» si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata «secondo le norme vigenti» a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale devono trasmettere al Ministero per i beni culturali e ambientali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti il possesso dei requisiti richiesti. Con decreto che deve essere adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, sono stabilite le modalità per la verifica del possesso di tali requisiti.

Il comma 2-*novies* dell'articolo 71-*bis* dispone altresì che le entità autorizzate possono chiedere ai beneficiari esclusiva-

mente il rimborso del costo per la trasformazione, nonché delle spese necessarie per la consegna delle copie. Il successivo comma 2-*undecies* dell'articolo 71-*bis* dispone circa gli obblighi cui sono tenute le entità autorizzate, *in primis* quello di distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate. Il comma 2-*duodecies* stabilisce che le medesime entità autorizzate devono fornire informazioni circa le opere per cui dispongono di copie in formato accessibile nonché dei rapporti con le entità autorizzate con le quali hanno avviato scambi di copie in formato accessibile.

Osserva, poi, che l'articolo 14 si riferisce ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, disponendo alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono finalizzate al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, concernente i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2018. La novella di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 14 aggiorna il titolo di tale decreto legislativo, che nell'attuale versione richiama anche una direttiva che risulta abrogata.

La lettera *b*) restringe l'ambito delle sostanze utilizzate come materie prime farmacologicamente attive che siano soggette – anziché ad un sistema di registrazione – al medesimo regime di autorizzazione previsto per la produzione di medicinali. Ricorda che la formulazione vigente richiede l'applicazione di quest'ultimo regime per la produzione di tutte le sostanze attive sterili o di origine biologica (destinate all'utilizzo suddetto) mentre la novella fa riferimento – oltre che a quelle sterili – alle sostanze biologiche ed a quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, al fine di escludere gli estratti vegetali. La produzione di questi ultimi rientra, in base alla novella in

esame, nel sistema di registrazione, come previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea.

La lettera *c*) (numeri 1 e 2) prevede che l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) tenga conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commissione europea, e che si doti, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito e periodicamente aggiornabile.

Il successivo numero 3) tratta la procedura di definizione da parte dell'AIFA del programma annuale delle analisi di controllo (svolte dall'Istituto superiore di sanità) delle composizioni dei medicinali. La novella sopprime il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica della medesima AIFA, mentre resta ferma la previsione del parere dell'Istituto superiore di sanità.

La lettera *d*) specifica che le norme sulle linee guida relative alla buona fabbricazione continuano ad applicarsi (come modificate dalle presenti novelle) anche ai medicinali sperimentali per uso umano, nelle more che, per questi ultimi, diventi applicabile in materia l'autonoma disciplina europea, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La lettera *e*) introduce, oltre ad alcune modifiche formali o di coordinamento, una nozione esplicita di « produttore » come chiunque sia impegnato in attività per le quali sia necessaria l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, nonché la modifica della denominazione di « assicurazione di qualità farmaceutica » con « sistema di qualità farmaceutica ».

La lettera *f*) specifica che per i medicinali per terapie avanzate devono essere prese in considerazione le linee guida europee relative alle buone prassi di fabbricazione per tali farmaci, mentre le novelle di cui alle lettere *g*) e *h*), concernenti alcuni obblighi a carico del produttore e dell'importatore relativi alle norme di buona fabbricazione in oggetto, recano modifiche formali o di coordinamento. La

lettera *i*) riguarda il sistema di qualità farmaceutica, che ciascuno dei produttori in esame deve istituire ed attuare. Rispetto alla formulazione vigente, si specifica che il produttore adotta e gestisce il proprio sistema sulla base delle linee guida dell'EMA (Agenzia europea per i medicinali).

La lettera *l*) estende agli importatori in esame l'obbligo, previsto nella formulazione vigente per i produttori, di dotare ciascuno dei propri siti di sufficiente personale, avente competenza e qualifiche idonee per garantire la qualità farmaceutica. La lettera *m*) reca alcuni adeguamenti terminologici (sempre in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1572, oggetto di recepimento) e specifica che i locali e le attrezzature da sottoporre a qualifica e convalida sono non solo quelli usati in fasi del processo produttivo, ma anche quelli impiegati in fasi del processo di importazione (in entrambi i casi, resta fermo che si fa riferimento esclusivamente alle fasi decisive per la qualità dei medicinali).

Le lettere *n*), *o*), *p*) e *r*) concernono, rispettivamente, gli obblighi di documentazione a carico dei produttori, le modalità delle operazioni di produzione, l'obbligo di istituire ed attuare un sistema di controllo della qualità (della produzione o dell'importazione in esame), i reclami e i ritiri dei medicinali. Al riguardo, osserva che, oltre a introdurre alcune modifiche formali o di dettaglio, le novelle sopprimono le disposizioni in materia per i medicinali sperimentali, in quanto esse sono ora previste – come ricorda la relazione illustrativa governativa – da un regolamento delegato della Commissione europea (regolamento 2017/1569/UE del 23 maggio 2017).

Segnala, quindi, che la lettera *q*) concerne gli eventuali appalti e subappalti nell'esecuzione delle operazioni in oggetto mentre la lettera *s*) riformula le norme in materia di auto ispezioni da parte dei produttori in esame, al fine di recepire le disposizioni in materia di cui all'articolo 14 direttiva (UE) 2017/1572 e di specificare che il termine minimo di conservazione della relativa documentazione è pari a dieci anni. La lettera *t*) inserisce l'ipotesi

in cui non siano stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti con l'autorizzazione all'immissione in commercio (o con l'approvazione delle variazioni) tra le fattispecie per le quali l'AIFA adotta il divieto di vendita e di impiego del medicinale ed il provvedimento di ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti. La lettera *u*) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi. In particolare, dispone che i farmaci ritirati siano stoccati dalla ditta titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 15, relativo alla designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti UE 745 e 746 del 2017 – introdotto a seguito di un emendamento durante l'esame in Commissione in Senato – è volto a modificare i decreti legislativi n. 46 del 1997, n. 507 del 1992 e n. 332 del 2000, adottati nella stessa materia. La modifica legislativa proposta non è finalizzata a rimediare a una procedura di infrazione ma ad adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti citati.

L'articolo in oggetto risulta di particolare urgenza e necessità, in quanto il termine posto dagli stessi regolamenti è scaduto il 26 novembre 2017 e la designazione consente di garantire l'esercizio delle funzioni richieste dalla normativa europea, da parte del Ministero della salute, per evitare gravi conseguenze in materia di

controllo del mercato, della sicurezza ed efficacia dei prodotti e, più in generale, per garantire la tutela della salute pubblica, nonché per evitare la possibile apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato rispetto degli obblighi previsti dai citati regolamenti europei. In tutti i casi, l'articolo è volto a modificare il testo vigente, in modo da individuare nel Ministero della salute l'autorità competente, l'autorità responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) e l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti.

Elena CARNEVALI (PD), nell'osservare che il provvedimento presenta un contenuto complesso e articolato nelle parti in cui investe i profili di competenza della Commissione Affari sociali, chiede alla presidenza se sia possibile disporre un breve slittamento del termine già fissato per la presentazione degli emendamenti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prendendo atto della richiesta della deputata Carnevali e ricordando che in ogni caso la Commissione è tenuta ad inviare la propria relazione alla Commissione di merito entro la prossima settimana, dispone un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17.30 della giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 18 dicembre 2018 la Commissione ha completato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Avvertendo che si passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, dà, la parola al relatore, deputato Provenza, per l'espressione del parere sulle medesime proposte.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Trizzino 2.8, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Siani 2.4 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Ubaldo Pagano 2.5, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Ubaldo Pagano 2.6 e Sportiello 2.9, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Panizzut 2.1 nonché sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.7 e Lapia 2.10.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Rostan 2.2, parere favorevole sull'emendamento Lorefice 2.11, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), e parere contrario sull'emendamento Pedrazzini 2.3.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello del relatore

Celeste D'ARRANDO (M5S) accoglie, in qualità di cofirmataria, la proposta di

riformulazione dell'emendamento Trizzino 2.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Trizzino 2.8 (*Nuova formulazione*) e Siani 2.4 (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 18 dicembre 2018 era stata accettata dai presentatori la proposta di riformulazione dell'emendamento Siani 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Siani 1.4 (*Nuova formulazione*), che assume il numero 2.12 (*vedi allegato*).

Ubaldo PAGANO (PD) chiede al relatore chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato all'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 2.5.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, precisa che l'emendamento 2.5, pur recando un principio potenzialmente corretto, rischierebbe di produrre un effetto fuorviante, includendo anche imprese estranee al settore sanitario ed introducendo, quindi, elementi di eccessiva complicazione.

Ubaldo PAGANO (PD) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 2.5.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 2.5.

Ubaldo PAGANO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.6.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, poiché l'emendamento Ubaldo Pagano 2.6, come riformulato, risulta identico all'emendamento Panizzut 2.1, esso sarà posto in votazione insieme a quest'ultima proposta emendativa.

Celeste D'ARRANDO (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la proposta di

riformulazione dell'emendamento Sportiello 2.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sportiello 2.9 (*Nuova formulazione*), gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.6 (*Nuova formulazione*) e Panizzut 2.1 e gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 2.7 e Lapia 2.10 (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Rostan 2.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

Stefania MAMMÌ (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la proposta di riformulazione

dell'emendamento Loreface 2.11.

La Commissione approva l'emendamento Loreface 2.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pedrazzini 2.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Essendo concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: soggetto che con le seguenti: soggetto, anche appartenente al terzo settore, che direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata.

2. 8. (Nuova formulazione) Trizzino, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o all'immissione in commercio di con le seguenti: , all'immissione in commercio o all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti.

2. 4. Siani, De Filippo, Ubaldo Pagano, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche non sanitari, aggiungere le seguenti: ivi compresi i prodotti nutrizionali,.

2. 12 (ex 1. 4). (Nuova formulazione) Siani, De Filippo, Ubaldo Pagano, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o amministrativa aggiungere le seguenti: ovvero coloro.

2. 9. (Nuova formulazione) Sportiello, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito di un'organizzazione sanitaria aggiungere le seguenti: , pubblica o privata,.

***2. 6. (Nuova formulazione)** Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nell'ambito di un'organizzazione sanitaria aggiungere le seguenti: , pubblica o privata,.

***2. 1.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni

giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.

****2. 7.** Ubaldo Pagano, De Filippo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schirò, Rizzo Nervo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di gara di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'ac-

quisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.

****2. 10.** Lapia, Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: non aventi personalità giuridica, *aggiungere le seguenti:* i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di formazione continua in medicina (ECM);

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che svolgono il ruolo d'intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

2. 11. *(Nuova formulazione)* Lorefice, Mammi, Menga, Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 178

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00143 Nevi*) 182

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e di Assoavi 182

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

ERRATA CORRIGE 182

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e che concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Com-

missioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di rispettiva competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni,

equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ricorda infine che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge, inizialmente fissato per le ore 16 della giornata odierna, è stato posticipato ad altra data, che sarà fissata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione odierna.

Marzio LIUNI (Lega), *relatore*, rammenta preliminarmente che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, fa presente che il disegno di legge europea 2018 contiene 19 articoli (suddivisi in 8 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Rileva quindi che l'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (artt.

1-5); giustizia e sicurezza (articolo 6); trasporti (artt. 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (artt. 9-12); diritto d'autore (articolo 13); tutela della salute umana (artt. 14 e 15); ambiente (artt. 16-18).

Si sofferma sull'analisi dei contenuti unicamente degli articoli 17 e 18, che recano disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 17, modificato dal Senato, contiene disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è finalizzato a chiudere il pre-contenzioso EU-Pilot 9180/17/ENVI, evitando una conclusione negativa dello stesso e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva europea sui rifiuti.

Evidenzia che, come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge europea, nell'ambito del suddetto caso EU-Pilot, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto (e quindi dalle relative procedure di smaltimento), oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Al riguardo, ricorda che tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi », nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), oltre agli sfalci e le potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*).

Come rilevato dalla relazione illustrativa, secondo la Commissione europea, l'Italia non avrebbe correttamente trasposto la direttiva rifiuti, in quanto avrebbe esteso sostanzialmente il regime di favore previsto dalla richiamata norma europea ai seguenti materiali: i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 152/2006 e i rifiuti speciali prodotti da attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), dello stesso decreto.

L'articolo 17 novella, quindi, l'articolo 185, comma 1, del Codice dell'ambiente, recante i casi di esclusione dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, sostituendo integralmente la lettera *f*).

Rileva che, in base al testo approvato dal Senato, si prevede che non rientrino nel campo di applicazione della parte quarta del Codice dell'ambiente relativa alla gestione dei rifiuti i seguenti materiali: materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), dello stesso articolo 185 (fattispecie già prevista a legislazione vigente); paglia (fattispecie già prevista a legislazione vigente) e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali ove tali materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Evidenzia che, rispetto al testo originario dell'articolo in esame, che espungeva *tout court* dalla norma attualmente vigente gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*) del Codice dell'ambiente, nel corso dell'esame presso il Senato è stato dunque reintrodotta il riferimento a sfalci e potature, già presente nella legislazione vigente, con una riformulazione che specifica qui il carattere esemplificativo e non esaustivo della previsione di

tali materiali, con riferimento alla categoria « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ».

Rileva, in sostanza, che in base alla formulazione della norma approvata dal Senato, gli sfalci e le potature prodotte in ambito agricolo sono considerati un sottoprodotto agricolo e dunque non rientrano nella nozione di rifiuto, mentre gli sfalci e le potature prodotti in ambito urbano rientrano nella categoria dei rifiuti speciali.

Sottolinea poi che, con la modifica apportata dal Senato, è stato inoltre reintrodotta nella norma, rispetto al testo originariamente proposto dal Governo, il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi ».

Al riguardo, osserva che tale riferimento non risulta indicato nel testo della direttiva 2008/98/CE. Esso tuttavia non appare sollevare profili di incompatibilità con l'articolo 2 della direttiva europea 2008/98/CE, nel quale non è prevista alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un'eventuale cessione a terzi dei materiali in questione.

Fa poi presente che l'articolo 18, introdotto mediante l'approvazione di un emendamento in sede referente al Senato, interviene invece ad abrogare le disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.

Rileva che il comma 149 della legge di stabilità 2016 – oggetto di abrogazione con la norma approvata dal Senato – era teso ad assicurare il contributo italiano al conseguimento degli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili. Vi si prevede (agli effetti pratici dello stato attuale) che agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che cessino entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei

ricavi, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta, secondo le modalità e le condizioni stabilite ai commi 150 e 151 della medesima legge, anch'essi oggetto di abrogazione.

L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al comma 151.

Osserva che, in relazione a questo contesto, la Commissione europea – per gli effetti degli articoli 107 e 108 del TFUE – aveva rammentato che « il punto 133 delle linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (EEAG) stabilisce che la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l'ammortamento dell'impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l'ammortamento dell'impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell'energia in questione e a condizione che siano soddisfatte una serie di condizioni ivi previste ». A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di Stato.

Con riferimento a tale disposizione si riserva di svolgere un approfondimento anche al fine di verificarne la coerenza con le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 954 a 957 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), recanti incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli.

Mario LOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00143 Nevi).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 dicembre 2018.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 12 dicembre scorso, la Commissione aveva deliberato l'abbinamento delle risoluzioni 7-00082 Caretta e 7-00123 Gastaldi. Ricorda altresì che successivamente la Commissione aveva proceduto all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI), dell'Unione nazionale consumatori e di Altroconsumo (12 dicembre 2018) e dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare), di Coldiretti e del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (SI-VeMP) (18 dicembre 2018).

Avverte quindi che è stata presentata la risoluzione 7-00143 Nevi, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

(La Commissione concorda).

Raffaele NEVI (FI) dopo aver sottolineato l'estrema rilevanza delle uova, anche quale prodotto essenziale per la composizione di numerosi alimenti, illustra i principali contenuti della sua risoluzione. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa approvare una risoluzione unitaria al fine di dare un segnale importante ai produttori e ai consumatori interessati dalle problematiche oggetto degli atti d'indirizzo in discussione.

Mario LOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 gennaio 2019.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e di Assoavi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 117 del 19 dicembre 2018, a pagina 124, prima colonna, trentacinquesima e trentaseiesima riga, le parole «subordinatamente alla effettiva pubblicazione e assegnazione.» sono soppresse.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ... 183

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 187

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 188

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 193

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della LX COSAC svolta a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018 191

ALLEGATO 2 (*Relazione del Presidente Battelli*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda, preliminarmente, che come convenuto in sede di ufficio di presidenza, la seduta odierna sarà dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e all'intervento del rappresentante del Governo, rinviando lo svolgimento del dibattito successivamente all'acquisizione delle relazioni da parte delle Commissioni di settore. Riferendo sulla legge europea del 2018, avverte che essa è uno dei due provvedimenti che compongono la cosiddetta sessione europea, volta a recepire gli atti normativi dell'Unione europea nell'ordinamento italiano. Ricorda che l'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che essa, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico rechi essenzialmente disposizioni che modifichino

o abroghino leggi dello Stato italiano che contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che siano necessarie per dare altrimenti diretta attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima. Rammenta che la legge europea per il 2018 è stata già approvata dal Senato e si compone di 19 articoli e ne illustra sinteticamente il contenuto rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti del caso. Osserva che gli articoli 1 e 2 attengono, rispettivamente, al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla professione dell'agente di affari in mediazione e sono volti ad archiviare la procedura d'infrazione 2018/2175. Segnala, in particolare, che all'articolo 1 sono ridefinite nozioni e procedure assai dettagliate, come per esempio quella di persona « legalmente stabilita » in uno Stato membro (per cui non occorre più che essa sia residente in quello Stato) e come, per esempio, la procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). Ricorda che, in base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto: la novella – come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE – riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina. Segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera d), riguarda la tessera professionale europea. In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della

verifica – da parte dell'autorità competente – dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine, posto per i primi adempimenti dell'autorità, di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione, conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE, rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175. Evidenzia che l'articolo 2 limita e circoscrive le ipotesi d'incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività o professioni, novellando il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e che l'articolo 3 inerisce ai criteri di rilascio delle concessioni per rivendita di tabacco ed è volto a superare il caso EU – Pilot 8002/15/GROW. Fa presente che l'articolo 4 attiene alla annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2017/2090. Ricorda in proposito che la questione dell'adempimento tardivo delle obbligazioni della pubblica amministrazione nei confronti di coloro che forniscono servizi e di appaltatori è stato discusso in molte sedi e da molti anni. Questa disposizione riguarda solo un particolare profilo della tematica, vale a dire lo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore o la verifica di conformità dei prodotti o dei servizi forniti e l'emissione del certificato di pagamento, dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo. La disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene pertanto modificata per concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento così da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici. Rileva, peraltro, che resta aperta la più risalente procedura d'infrazione 2014/2143. Segnala che

l'articolo 5 reca una delega per l'adozione di nuove norme in materia di utilizzo dei vocaboli « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi (caso EU Pilot 4971/13/ENTR), a seguito dell'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, ritenuta in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci. Ricorda che l'articolo 6 porta disposizioni sul mandato di arresto europeo chiarendo che la legge n. 69 del 2005 che recepiva l'accordo quadro GAI sul mandato di arresto europeo costituisce anche attuazione dell'accordo tra l'Unione europea da un lato e Norvegia e Islanda dall'altro mentre l'articolo 7 modifica il decreto legislativo n. 59 del 2011 in materia di esaminatori per patenti di guida e l'articolo 8 è volto ad archiviare la procedura d'infrazione 2014/4187 in materia di diritti aeroportuali. Osserva che l'articolo 9 inerisce all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana. Segnala che il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che a parere della Commissione dell'Unione europea le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, confliggono con l'articolo 144 della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA. Sempre in materia fiscale, segnala che l'articolo 10 inerisce al testo unico sulla materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, disponendo la sostituzione integrale dell'articolo 84, per un verso rinvia per i termini di notifica alle disposizioni dell'Unione europea e, per l'altro, dispone che quel termine è comunque di sette anni se l'obbligazione doganale deriva da reati. Evidenzia, inoltre,

che l'articolo 11 inerisce alle aste delle quote di emissioni di gas a effetto serra e che l'articolo 12 è volto a eliminare una possibile procedura d'infrazione per aiuto di Stato, disponendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1087, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l'erogazione di un contributo diretto all'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (ISIAMED). Osserva che l'articolo 13 attua direttamente la direttiva UE 2017/1564 in materia di diritto d'autore mediante l'aggiunta all'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore dei commi da 2-*bis* fino a 2-*terdecies*, ricordando che lo scopo della direttiva è garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali –, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. Segnala che l'articolo 14 è volto a dare diretta attuazione alla direttiva (UE) 2017/1572, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano mentre l'articolo 15 adegua l'ordinamento interno ai regolamenti UE 2017/745 e 746 in tema di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici *in vitro*. Evidenzia che l'articolo 16 inerisce ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – caso EU-Pilot 8718/16/ENVI; mentre l'articolo 17 si riferisce allo smaltimento di sfalci e potature, al fine di risolvere il caso Eu-Pilot 9180/17 ENVI. Segnala, inoltre, che l'articolo 18 è volto ad evitare una procedura d'infrazione per aiuto di Stato, poiché elimina gli incentivi alla produzione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, abrogando all'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 i commi 149, 150 e 151 e conclude ricordando che l'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO, segnalando che al Senato è stato svolto un proficuo lavoro con la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari sottolinea che la legge europea non è volta ad apportare modifiche sistematiche alla normativa di settore, che resta tale, ma ad eliminare le eventuali antinomie tra la normativa interna e l'ordinamento dell'Unione europea. Osserva che gli esiti dell'attività parlamentare contribuisce ad eliminare potenziali oneri derivanti da procedura d'infrazione e comunque a migliorare l'assetto normativo interno. Precisa che queste sue osservazioni devono essere considerate come un contributo per informare i lavori della Commissione verso tali scopi e focalizzare le conseguenti attività.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame preliminare del provvedimento si concluderà dopo la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di settore.

Guido Germano PETTARIN (FI) condividendo l'opportunità di proseguire l'esame preliminare dopo la conclusione dei lavori delle altre Commissioni, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi informativi sullo stato delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, rilevando che il disegno di legge in discussione ne affronta un numero limitato, e quali siano le ragioni per le quali esse restino pendenti e se ne continuino ad aprire di nuove.

Piero DE LUCA (PD) pur condividendo l'opportunità di proseguire l'esame preliminare dopo la conclusione dei lavori delle altre Commissioni, interviene per chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo relativamente al quadro generale delle infrazioni esistenti rilevando che nell'ultima legislatura si era registrata una forte decrescita del numero delle procedure pendenti a carico dell'Italia, passando da oltre 200 a circa 60. Ribadisce che nel provvedimento all'esame sembrerebbero sanate solo poche procedure di

infrazione, andando quindi in controtendenza rispetto al lavoro svolto e alle riduzioni effettuate nel recente passato. Sottolinea che tale affievolita tendenza alla riduzione delle procedure di infrazione rappresenta comunque un danno per le imprese e per i cittadini, considerati i costi connessi alle medesime.

Il Sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO ribadisce che oggetto della legge europea, e quindi dei relativi lavori parlamentari, non è l'intero settore normativo inciso dalle modifiche, ma singole disposizioni dell'ordinamento interno in contrasto con l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda il numero delle procedure di infrazione rileva, in via generale, che esso si è decisamente ridotto, rimarcando peraltro che l'Italia risulta sotto la media degli Stati membri e con un numero di procedure pendenti inferiore a quello di altri grandi paesi come la Germania. Evidenzia in particolare come siano diminuite le procedure relative al mancato recepimento della normativa comunitaria mentre sono lievemente aumentate le procedure connesse al non corretto recepimento, spesso in ragione della grande complessità tecnica della normativa da recepire, sovente peraltro oggetto di modifiche in tempi anche ristretti. Esprime invece ottimismo sulla futura tendenza alla riduzione del numero delle infrazioni, confortato dall'attività che viene svolgendo la Struttura di missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta lavorando con ordine e velocemente tanto che molte questioni sono state risolte attraverso il dialogo con la Commissione europea. Segnala inoltre che il flusso in entrata delle predette procedure o contestazioni risulta in diminuzione come anche potrebbe confermare anche il coordinatore della Struttura di missione, Vito Poli, qualora la Commissione volesse ascoltarlo in sede di audizione.

Cristina ROSSELLO (FI) ricordando che il Ministro Savona nel corso della sua audi-

zione sulle linee programmatiche mistero aveva preannunciato la messa a disposizione di un quadro sinottico sulle procedure di infrazione in corso, segnala che il suo gruppo ha richiesto molte volte l'ulteriore audizione del Ministro cosa che tuttavia non si è potuta realizzare. Ritiene quindi che, alla luce di quanto riferito dal Sottosegretario in questa sede, sia certamente rilevante ascoltare in audizione il coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE ma anche che sia ancora più importante poter procedere all'audizione del Ministro Savona. Rammenta peraltro che il suo gruppo e anche altri gruppi parlamentari avevano segnalato concreto rischio che possano esservi nuove procedure di infrazione a carico dell'Italia: chiede quindi al rappresentante del Governo come si possa scongiurare tale rischio.

Guido Germano PETTARIN (FI) associandosi a quanto richiesto dalla deputata Rossello segnala che sarebbe opportuno anche procedere anche all'audizione di rappresentanti dell'Agenzia di coesione.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, ricorda che i gruppi parlamentari possono formulare richieste svolgere audizioni in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Marina BERLINGHIERI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori sottolinea quello che, a suo avviso, costituisce un aspetto politico molto importante e cioè che, oltre al Ministro Savona, sembrerebbe lavorare sulle questioni europee anche il Ministro Moavero. In tal senso riterrebbe opportuno coordinarsi con la III Commissione allo scopo di convocare in audizione anche quest'ultimo anche al fine di chiarire che siano le competenze in materia di procedure di infrazione.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.

Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che, in relazione ai tempi di esame stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo che ha calendarizzato l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per mercoledì 16 e come già convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il suo parere sul testo base trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, entro la seduta già fissata per domani. Sottolinea che resta inteso che, qualora il testo dovesse essere modificato relativamente a profili di interesse della Commissione, ve ne siano le condizioni materiali e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrà tornare ad esprimersi anche sul testo eventualmente emendato che dovesse essere trasmesso dalla Commissione di merito.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'esame del provvedimento debba essere rinviato in considerazione dell'andamento dei lavori in I Commissione, ove la relatrice ha espresso parere favorevole su taluni emendamenti anche presentati dalle opposizioni. Pertanto, al fine di potere disporre di una valutazione più complessiva, rileva l'opportunità che la Commis-

sione si esprima direttamente sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti. Chiede quindi che siano sospesi i lavori e rinviato l'esame.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, pur condividendo quanto ricordato dal presidente, alla luce dei pareri espressi in I Commissione su emendamenti che investono direttamente la competenza della Commissione e che, se approvati, risulterebbero rilevanti nella valutazione del provvedimento, ritiene che sia necessario rinviare l'esame della proposta di legge costituzionale ed invita il relatore a non svolgere la sua relazione su un testo che sarà presto superato per esporre la sua relazione in altra seduta sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo base formalmente adottato dalla Commissione. Ricorda che le modifiche eventualmente approvate dalla Commissione di merito potranno essere valutate in questa sede solo quando la I Commissione trasmetterà formalmente un testo modificato. Ribadisce che, in relazione all'andamento dei lavori e alla calendarizzazione in Assemblea, sarebbe preferibile comunque esprimere un parere sul testo base, ferma restando la possibilità di tornare ad esprimersi sul testo modificato, ove ne ricorrano le condizioni. Ciò anche al fine di evitare il rischio che la Commissione di merito sia costretta a concludere l'esame senza attendere il parere della XIV Commissione. Propone quindi di proseguire i lavori con lo svolgimento della relazione dell'onorevole Scerra e successivamente convocare un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare il prosieguo dell'esame.

Piero DE LUCA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce quanto osservato in precedenza e ritiene che sarebbe opportuno svolgere immediatamente un ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori sul provvedimento, in quanto è praticamente certo che la Commissione di merito interverrà su aspetti di interesse della Commissione. In caso contrario ritiene che verrebbe meno il senso stesso del lavoro della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende la seduta per lo svolgimento di un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che è immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle 14. 45, è ripresa alle 15.

Sergio BATTELLI, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di esaminare direttamente il testo risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito e pertanto, concorde la Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, rammenta che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, per il parere da rendere alla XII Commissione sui profili di competenza, della proposta di legge, già approvata dal Senato il 7 novembre 2018, che istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Ricorda che il testo in oggetto, al di là di alcune puntuali modifiche, corrisponde, nell'impostazione e nel con-

tenuto, a un provvedimento approvato nella XVII legislatura dalla Camera (Atto Camera 913 e abbinato), esaminato in sede referente presso la XII Commissione, che ha svolto un lavoro approfondito su questa materia, confluito in un testo unificato di varie proposte di legge presentate da diversi gruppi parlamentari. Il provvedimento, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea il 29 giugno 2017, è stato trasmesso al Senato, che però non ne ha concluso l'iter, anche a causa della fine della legislatura nel frattempo intervenuta.

Segnala che presso la XII Commissione non sono state presentate proposte emendative, e che quindi il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è identico a quello approvato dal Senato.

Illustra, quindi, brevemente il contenuto del provvedimento che consta di 8 articoli ed evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati, per ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017. Osserva che la Rete ha le finalità di: *a)* coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici derivanti dall'istituzione del referto epidemiologico; *b)* prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; *c)* messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed infettive tumore-correlate; *d)* studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; *e)* sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; *f)* prevenzione primaria e secondaria; *g)* studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive tumore-correlate; *h)* semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmis-

sione degli stessi e loro tutela; *i)* studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; *l)* promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari; *m)* monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Evidenzia che al comma 2 dell'articolo 1 è stata mantenuta la previsione, già contenuta nel testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, per cui sono rimesse ad un regolamento – da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – l'individuazione e la disciplina dei dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete e i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso e degli altri diritti stabiliti dalla normativa europea sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento prevede altresì a una semplificazione e a un riordino razionale degli obblighi informativi, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie. Segnala che ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1, ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le regioni e le province autonome assicurano l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento esecutivo sopraccitato, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo e che tali adempimenti sono obbligatori e costituiscono oggetto di verifica ai sensi del successivo articolo 5. Osservato che ai sensi

del successivo comma 4, il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, ricorda che i commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, una serie di principi ai quali devono conformarsi le attività ed i compiti della Rete nazionale e che per le finalità di cui al provvedimento in esame il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con università e centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza. Sottolinea che per le medesime finalità, l'articolo 2 consente altresì la stipula, da parte del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di accordi di collaborazione con enti e associazioni iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica e con associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria purché ricorrano le suddette condizioni di trasparenza. Evidenzia che l'articolo 3, modificando l'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispone che l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute — invece che, come attualmente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute — previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Segnala che l'articolo 4 introduce e disciplina il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Il referto epidemiologico viene definito come il dato aggregato cor-

rispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria. L'istituzione del referto epidemiologico è demandata a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Sottolinea che l'articolo 5 prevede che l'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati — che devono essere assicurati dalle regioni e dalle province autonome, con particolare riferimento a quelli dei registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale — rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni. Rileva che l'articolo 6 prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della legge con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per cui è stata istituita la Rete nazionale nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico e che l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Segnala, infine, che l'articolo 8 reca alcune norme transitorie: in particolare, viene stabilito che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome provvedano all'ag-

giornamento delle normative vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica in relazione alle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in oggetto e adottino le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica oncologica sia espletata, mediante i registri tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione, anche nelle aree territoriali di loro pertinenza non ancora coperte. Con riferimento alle specifiche competenze della Commissione, segnala l'opportunità del richiamo contenuto all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge all'esigenza che il regolamento di attuazione definisca le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Ricorda in proposito che il Capo III del citato regolamento stabilisce i diritti dell'interessato. In particolare gli articoli 15 e seguenti disciplinano il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento nonché il diritto all'opposizione. In proposito ricorda che, come chiarito nelle osservazioni inviate dal Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell'esame presso il Senato, il nuovo quadro normativo europeo, nel riconoscere la grande utilità dei registri di popolazione e in particolare di quelli sui tumori – in quanto essenziali per ampliare le conoscenze sui fattori di rischio delle malattie e per elaborare, su queste basi, efficaci politiche sanitarie – continua ad accordare a tali dati una tutela rafforzata (si veda in proposito il considerando 157 del Regolamento UE 2016/679). Evidenzia, in particolare, che la disciplina europea ribadisce il divieto generale di utilizzare dati sulla salute, a meno che ciò non sia necessario e per talune ragioni tassativamente indicate, tra le quali: motivi di interesse pubblico rilevante sulla base di una normativa dell'Unione o nazionale che deve però prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, come previsto dall'articolo 9 del regolamento UE 2016/679. Os-

serva quindi che il regolamento attuativo dovrà introdurre disposizioni puntuali non solo in relazione ai motivi di interesse pubblico rilevante perseguiti, alle tipologie di dati oggetto di trattamento e alle relative modalità, ivi compresi i profili di custodia e sicurezza degli stessi, ma apprestare anche « misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi » dei pazienti. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 16.15.

Sulla riunione della LX COSAC svolta a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda una delegazione della XIV Commissione, composta dal presidente e dai deputati Giglio Vigna e De Luca, insieme ad una delegazione dell'omologa Commissione del Senato, composta dal presidente Licheri e dai senatori Testor e Fazzolari, ha preso parte ai lavori della LX Assemblea plenaria della COSAC, svoltasi a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018. Nel rinviare alla relazione che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*), desidera sottolineare l'importanza della partecipazione ai lavori della COSAC che riunisce i rappresentanti degli organi parlamentari specializzati negli affari europei di tutti i Parlamenti nazionali dei paesi dell'Unione europea. Osserva che la partecipazione all'Assemblea è stata l'occasione per un proficuo dibattito sui temi più importanti

attualmente in discussione in sede europea anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Segnala che, in particolare, i lavori si sono articolati in quattro sessioni dedicate rispettivamente ad un aggiornamento di quanto realizzato durante il semestre di Presidenza austriaca di turno dell'Unione europea, alla Brexit, ai cambiamenti climatici e ad un'Unione europea trasparente più vicina ai suoi cittadini in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo. Sottolinea quindi come il testo delle conclusioni adottate dall'Assemblea recepisce quasi tutte le proposte emendative formulate dalla delegazione italiana con particolare riferimento ai temi della migrazione, sul quale è stato chiesto un approccio condiviso alle responsabilità, dell'allargamento ai paesi dei Balcani, rispetto al quale è stato chiesto che sia garantito il rispetto dei valori europei, e al rafforzamento degli strumenti per la partecipazione popolare, a partire dall'Iniziativa dei cittadini. Conclude ringraziando tutti i

gruppi che, con il loro comportamento costruttivo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringraziando il presidente per la relazione svolta rimarca l'importanza delle tematiche affrontate e del lavoro della delegazione italiana che ritiene dovrebbe essere oggetto di maggiore diffusione informativa presso gli organi di stampa.

La Commissione prende atto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15 e dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 1354, approvata dal Senato, e abb. recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione »;

rilevato che l'articolo 1, comma 2, nel definire il contenuto del regolamento attuativo della Rete nazionale dei registri dei

tumori, richiama espressamente la necessità di definire le modalità con cui garantire agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Sulla riunione della LX COSAC svolta a Vienna
dal 18 al 20 novembre 2018.****RELAZIONE DEL PRESIDENTE BATTELLI**

Una delegazione della XIV Commissione, composta dal presidente, Sergio Battelli, e dai deputati Alessandro Giglio Vigna e Piero De Luca ha preso parte ai lavori della LX Assemblea plenaria della COSAC, svoltasi a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018.

In particolare, dopo la cena di lavoro svoltasi la domenica 18 novembre offerta dal Presidente della sottocommissione permanente per gli affari europei del Consiglio Nazionale austriaco, Reinhold Lopatka, e dal Presidente della Commissione per l'Unione europea del Consiglio federale austriaco, Christian Buchmann, nelle giornate del 19 e del 20 si sono svolti i lavori dell'Assemblea, con l'approvazione di un contributo e di conclusioni, che peraltro ha visto l'accoglimento di numerose proposte della delegazione italiana.

I lavori si sono articolati, dopo lo svolgimento delle questioni procedurali, in quattro sessioni e con l'adozione del contributo e delle conclusioni.

La I sessione è stata dedicata ad un aggiornamento sulla presidenza austriaca del Consiglio dell'Unione europea. Il dibattito è stato introdotto da Karoline Edtstadler, Sottosegretario di Stato per l'Interno, e dal Presidente della sottocommissione permanente per gli affari europei del Consiglio Nazionale austriaco, Reinhold Lopatka, nonché dal Presidente della Commissione per l'Unione europea del Consiglio federale austriaco, Christian Buchmann.

In particolare la sottosegretaria Edtstadler ha dato conto dei passi compiuti sul tema della migrazione, ricor-

dando le difficoltà di portare avanti la riforma del regolamento di Dublino e i vari incontri bilaterali svoltisi nell'estate con tutti gli Stati membri, che hanno evidenziato la mancanza di consenso sulla ripartizione obbligatoria dei migranti. La rappresentante del Governo austriaco ha sottolineato quindi il necessario equilibrio tra responsabilità e solidarietà e ha ricordato il consenso raggiunto nel Consiglio sulla necessità di norme comuni per il controllo delle frontiere esterne dell'UE, anche attraverso il rafforzamento di FRONTEX. Con riferimento alla dimensione esterna, la sottosegretaria Edtstadler ha sottolineato che al vertice di Salisburgo e al Consiglio europeo era stata assunta la decisione di rafforzare la cooperazione con l'Egitto e altri paesi arabi nel campo della migrazione ma anche in senso più ampio. Nelle riunioni al Cairo e a New York, il cancelliere federale dell'Austria, Kurz, il presidente del Consiglio europeo e il presidente dell'Egitto hanno convenuto di svolgere il primo vertice con l'Unione europea nel febbraio 2019.

Per quanto riguarda la dimensione interna, la sottosegretaria di Stato ha citato i progressi compiuti sui dossier relativi alla sicurezza informatica, all'interoperabilità tra banche dati europee, al sistema informativo sul casellario giudiziario europeo (ECRIS) e alla tassazione digitale. Per quanto riguarda i Balcani occidentali, l'esponente del Governo ha sottolineato l'importanza di portare la regione più vicina all'Unione europea per garantire stabilità politica e sviluppo economico.

Inoltre, ha sottolineato la volontà dell'Austria di aprire e chiudere nuovi capitoli con la Serbia e Montenegro.

È stata inoltre richiamata la necessità di portare avanti discussione in sede europea sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Infine ha ricordato il lavoro compiuto per una migliore applicazione del principio di sussidiarietà, ricordando la recente conferenza di Brezgenz.

All'intervento introduttivo della sottosegretaria sono seguiti trentasei interventi dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel corso del dibattito, che è stato dominato dal tema della migrazione. In particolare sono state affrontate dalla grande maggioranza degli interventi le questioni della crisi dei rifugiati, della salvaguardia delle frontiere esterne dell'UE o comunque altre questioni legate al fenomeno migratorio.

Per la delegazione italiana sono intervenuti il senatore Giovanbattista Fazzolari, che ha espresso apprezzamento per la visione dell'Austria relativamente alla migrazione, affermando che l'Italia sostiene un adeguato controllo delle frontiere esterne all'UE per garantire il mantenimento di Schengen, e l'onorevole Piero De Luca, che ha evidenziato la necessità di una condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e ha evidenziato come le risorse destinate alla migrazione non siano sufficienti.

Nella sua replica la sottosegretaria Edtstadler ha evidenziato come non vi siano alternative alla necessità di trovare una soluzione sulla migrazione, rilevando come, anche all'interno dei diversi Paesi, vi siano opinioni differenti. Con riguardo alla discussione sul QFP, la rappresentante del Governo austriaco ha evidenziato la necessità di fare passi concreti in avanti e, pur auspicandone una approvazione in tempi rapidi, ha rilevato come ciò sia difficile prima della conclusione del semestre di presidenza austriaco. Con riferimento alla digitalizzazione, nel sottolineare l'importanza di non frenare l'innova-

zione, ha rilevato come, accanto alle grandi opportunità, essa rechi vi siano anche dei rischi da affrontare.

La II sessione è stata dedicata alla BREXIT ed introdotta dagli onorevoli Danna Hübner, Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Sir William Cash, Presidente della Commissione affari europei della Camera dei Comuni inglese e da Lord Timothy Boswell of Aynho, Presidente della Commissione affari europei della Camera dei Lords.

L'onorevole Hübner ha evidenziato il coinvolgimento di tutte le istituzioni europee nel processo che dovrebbe portare ad un accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ricordando come il Parlamento europeo dovrà votare a maggioranza semplice, e ha sottolineato la capacità dell'Unione europea di tenere, attraverso il Capo negoziatore Michel Barnier, una posizione unitaria sulla questione, che ha condotto alla bozza di accordo esaminata nel corso del Consiglio europeo del 25 novembre. Secondo la presidente Hübner l'accordo è necessario per minimizzare gli effetti negativi della Brexit e garantire un recesso ordinato, rappresentando anche una condizione per la definizione del periodo transitorio.

Sir William Cash ha fatto riferimento al referendum del Regno Unito il 23 giugno 2016 e al successivo voto del Parlamento britannico sull'attivazione dell'articolo 50, come voti storici, che rappresentano la volontà del popolo del Regno Unito, rilevando quindi come, a suo avviso, l'accordo sul recesso non avrà la maggioranza alla Camera dei Comuni. Nell'auspicare comunque la conservazione di buone relazioni con l'Unione europea, Sir Cash ha manifestato la sua personale contrarietà all'accordo e la sua convinzione che non si svolgerà un nuovo referendum.

Lord Timothy Boswell of Aynho, nel rilevare come il Regno Unito fosse arrivato al referendum in una situazione di grande divisione ha invocato la comprensione del fenomeno del referendum come esito di un dibattito quarantennale sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea

e ha evidenziato la difficoltà di svolgere una nuova consultazione popolare. Ha quindi rilevato la necessità di una maggiore pazienza per consentire un maggiore dibattito interno alla classe politica britannica e infine ha sottolineato come la soluzione peggiore sarebbe il cosiddetto *no deal*, soprattutto per l'Irlanda e per i diritti dei cittadini.

Nel corso del dibattito che ha seguito, sono intervenuti 37 oratori ed è stato manifestato un generale apprezzamento per il lavoro svolto dal Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, che ha consentito di mantenere l'unità dei 27 Stati membri lungo il processo negoziale. È stata inoltre da più parti richiamata l'importanza cruciale dei diritti dei cittadini e di evitare un confine fisico sull'isola di Irlanda, nonché la necessità di mantenere le quattro libertà del mercato unico, evitando scelte selettive.

Per l'Italia sono intervenuti il Presidente della 14a Commissione del Senato e l'onorevole Alessandro Giglio Vigna che, dopo avere ricordato come la Brexit sia comunque una manifestazione di autodeterminazione dei popoli, ha evidenziato come sia particolare interesse italiano la tutela dei connazionali che vivono e lavorano nel territorio britannico, auspicando che si concluda un accordo e che non vi sia una posizione punitiva nei confronti del Regno Unito.

Nella sua replica, Lord Boswel ha evidenziato l'importanza di mantenere i ponti tra Regno Unito e Unione europea e della comprensione reciproca, ancor più che prima della Brexit.

Sir Cash ha richiamato l'importanza di lasciare ai Governi nazionali la possibilità di determinare le leggi per i propri popoli, anziché demandare tale compito alla Commissione europea non eletta dai cittadini, evidenziando come il Regno Unito aspetti la possibilità di una politica commerciale indipendente dall'Unione europea.

La III sessione, dedicata ai cambiamenti climatici, è stata introdotta dagli interventi del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo

per l'unione energetica, Maroš Šefčovič, e la direttrice del R20 Austrian World Summit, Monika Langthaler.

Il Vicepresidente Šefčovič ha sottolineato gli importanti sviluppi dell'Unione europea dell'energia negli ultimi quattro anni, trasformandosi in qualcosa di concreto sulla base di maggiore sicurezza energetica, un vero mercato interno dell'energia e tecnologie sostenibili. A questo proposito, il Commissario ha evidenziato che il cambiamento climatico è apparso non solo come una sfida, ma anche come una motivazione per investire di più nella ricerca e innovazione. Il vicepresidente Šefčovič ha prestato particolare attenzione alla transizione energetica e a coloro che necessitavano di protezione durante quella fase. A tale riguardo, ha sottolineato la necessità di non abbandonare i lavoratori del settore del carbone. Ha quindi ricordato la piattaforma sulle regioni carboniere in transizione, avviata dalla Commissione europea con l'obiettivo di discutere e sviluppare strategie a lungo termine e finanziare progetti economicamente e tecnologicamente validi.

La direttrice Langthaler si è concentrata sull'accesso all'energia, sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento delle città, citando una relazione annuale elaborata dal World Economic Forum, secondo la quale i rischi globali affrontati dall'umanità negli ultimi anni sono legati al cambiamento climatico, agli eventi meteorologici estremi e ai disastri naturali. In questo senso, ha ricordato che le emissioni di CO₂ legate all'energia hanno raggiunto un massimo storico nel 2018. La direttrice ha quindi presentato un interessante studio statistico che collega i dati demografici con quelli relativi all'accesso all'energia della popolazione mondiale.

Nel corso del dibattito, sono intervenuti 29 membri dei Parlamenti nazionali. Gli interventi si sono concentrati principalmente sul cambiamento climatico fornendo anche osservazioni e suggerimenti sulle politiche energetiche.

Per la delegazione italiana è intervenuta la senatrice Testor che ha sottoline-

ando l'importanza di preservare l'ambiente per le generazioni future, rilevando l'importanza degli sforzi compiuti a livello europeo.

La sessione si è chiusa con le repliche dei relatori. In particolare, il Vicepresidente Šeřcovič ha espresso l'auspicio per un successo della COP 24 di Katowice, mentre la direttrice Langthaler ha sottolineato la leadership dell'Unione europea nella lotta al cambiamento climatico e il suo ruolo cruciale nel sostenere l'accordo di Parigi.

La IV sessione è stata intitolata: « Un'Unione europea trasparente più vicina ai suoi cittadini in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo ». La sessione è stata introdotta dall'onorevole Josef Moser, Ministro federale austriaco per gli affari costituzionali, le riforme la semplificazione e la giustizia e l'onorevole Mairead McGuinness, prima Vicepresidente del Parlamento europeo.

Il Ministro Moser ha sottolineato in particolare come l'unico modo per ricreare la fiducia è avvicinare l'Unione ai cittadini, assicurandosi che l'azione politica quotidiana evidenzii i vantaggi di tale azione europea per i cittadini. Il ministro ha ribadito il motto della presidenza austriaca del Consiglio « Un'Europa che protegge », spiegando che ciò significa proteggere la prosperità e la competitività dell'Unione, ma anche garantire la sicurezza nel vicinato e la sostenibilità ambientale. Il Ministro ha inoltre richiamato l'importanza della cooperazione in materia giudiziaria e del riconoscimento delle sentenze emesse a livello nazionale.

Il ministro ha rilevato l'importanza della *deregulation* che, a suo avviso, porterebbe maggiore efficienza nei processi decisionali. Ha osservato che le decisioni dovrebbero essere prese il più vicino possibile ai cittadini e che le azioni a livello europeo dovrebbero essere intraprese solo se esiste un valore aggiunto, lasciando agli Stati membri le questioni minori. A tale riguardo, ha accolto con favore gli esiti della conferenza sulla sussidiarietà, svoltasi a Bregenz il 15-16 novembre 2018.

La Vicepresidente McGuinness ha richiamato l'importanza della fiducia tra gli Stati membri e verso le istituzioni europee, ricordando in tal senso l'importanza di una maggiore trasparenza dei processi decisionali. Con riferimento al principio di sussidiarietà demandato ai Parlamenti nazionali, l'on. McGuinness ha inoltre evidenziato l'opportunità di un maggiore dialogo tra i parlamentari a tutti i livelli e ha sottolineato l'esigenza che i Parlamenti nazionali si esprimano sulle proposte legislative in discussione in sede europea in una fase iniziale e non allorché i testi risultano consolidati. Con riferimento alle elezioni europee, la Vicepresidente del Parlamento europeo ha formulato l'auspicio di una grande partecipazione al voto e che i candidati spieghino alla gente cosa l'Unione europea ha fatto e continua a fare in favore dei cittadini.

Il dibattito relativo a questa sessione è stato particolarmente partecipato con l'intervento di 39 rappresentanti dei Parlamenti nazionali, che hanno affrontato temi dalla sussidiarietà alla necessità di una maggiore trasparenza e partecipazione popolare alle decisioni dell'Unione europea, nonché il ruolo dei Parlamenti nazionali.

Per la delegazione italiana sono intervenuti il presidente Sergio Battelli, che ha evidenziato la percezione del deficit democratico delle istituzioni europee e la necessità di avvicinarle ai cittadini, attraverso un maggiore ricorso agli strumenti della democrazia diretta, anche con l'utilizzo delle piattaforme digitali che consentono una maggiore facilità nelle consultazioni popolari; l'onorevole Giglio Vigna che ha richiamato l'esigenza di una maggiore trasparenza e di una riforma complessiva delle istituzioni europee, nonché l'onorevole De Luca che, tra le altre cose, ha sottolineato l'importanza di un rafforzamento dello scambio di informazioni per la lotta al terrorismo.

Al termine i relatori hanno svolto le rispettive repliche. In particolare, il Ministro Moser ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di garantire una maggiore infor-

mazione ai cittadini dei benefici derivanti dalle politiche dell'Unione e l'onorevole McGuinness, con riferimento alla questione della sussidiarietà, ha espresso, tra l'altro, il proprio sostegno per un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, ma ha anche sottolineato che, quando i cittadini non riescono a trovare soluzioni ai loro problemi dalle istituzioni nazionali, spesso si rivolgono a quelle europee.

L'Assemblea si è chiusa con l'adozione del contributo e delle conclusioni nel testo concordato nel corso della riunione dei presidenti. A tal proposito, occorre rilevare che il testo approvato accoglie la maggior parte delle proposte della delegazione italiana con particolare riferimento ai temi della migrazione, dell'allargamento ai paesi dei Balcani e al rafforzamento degli strumenti per la partecipazione popolare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 199

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 gennaio 2019. – Presidenza
del presidente Nicola MORRA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
14.05 alle 15.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (*Svolgimento e conclusione*) 200

AUDIZIONI

Mercoledì 9 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. – Interviene Alfonso Bonafede, Ministro della giustizia.

La seduta comincia alle 10.40.

**Audizione del Ministro della giustizia,
Alfonso Bonafede.**

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Alfonso BONAFEDE, accompagnato dal dottor Gianluca MASSARO, *Vice Capo*

Gabinetto, e dall'avvocato Pietro Enzo GANCITANO, *consigliere giuridico*.

Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, e i senatori Adolfo URSO (FdI) e Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Alfonso BONAFEDE, *Ministro della giustizia*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Bonafede, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. C. 1433 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 13 |
|---|----|

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

| | |
|--|----|
| Sugli esiti della missione svolta a Sofia in occasione della Conferenza interparlamentare « Trasformare la Regione dei Balcani occidentali – una prospettiva parlamentare del ruolo e del futuro del processo di adesione all'UE » (5 ottobre 2018) (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 13 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| 7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni e 7-00139 Rostan: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> . (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 18 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 18 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 20 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i> | 42 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione delle proposte emendative Sisto 1.03, Speranza 1.173 e 1.175, Giorgis 1.184 e Lucaselli 1.185 formulata dalla relatrice)</i> | 71 |
|--|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| 5-00999 Sisto: Sulla gestione del Comune di Rodi Garganico | 25 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| <i>ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)</i> | 72 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 73 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| 5-01164 Migliore ed altri: Sull'aggressione al giornalista Federico Marconi e al fotografo Paolo Marchetti da parte di esponenti di Forza Nuova e di Avanguardia Nazionale | 26 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| <i>ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)</i> | 75 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 76 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| 5-01165 Meloni: Sulla diffusione della mafia nigeriana nella zona di Castelvoturno | 27 |
| ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione) | 78 |
| ALLEGATO 8 (Testo della risposta) | 79 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario C. 1353, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>) | 28 |
| ALLEGATO 9 (Parere approvato) | 81 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 32 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva, C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (<i>Seguito dell'esame</i> <i>e rinvio</i>) | 32 |
| ALLEGATO 10 (Emendamento 1.299 della relatrice) | 82 |
| II Giustizia | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 83 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 85 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione, nell'ambito delle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309, approvata dal Senato, recanti disposizioni in materia di legittima difesa, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense | 87 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1447 cost. Magi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 88 |
| ALLEGATO (Proposta di parere presentata dalla Relatrice) | 95 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 94 |
| AVVERTENZA | 94 |
| IV Difesa | |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 96 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 97 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 97 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 98 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 99 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003. C. 1390, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 100 |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 101 |
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 103 |
| Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. C. 1409, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 104 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 105 |
| Sull'ordine dei lavori | 108 |

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale di rappresentanti di associazioni di studenti universitari e di specializzandi, nonché del CNSU, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea: Norme in materia di accesso ai corsi universitari | 111 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 111 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 111 |
| Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Esame e rinvio</i>) | 111 |
| Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 115 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>) | 118 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-01166 Piccoli Nardelli: Sulle procedure previste dai bandi di selezione pubblica internazionale per incarichi di livello dirigenziale del MiBAC | 116 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale dell'interrogazione</i>) | 119 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 120 |

| | |
|--|-----|
| 5-01167 Casciello: Sulle opere di recupero e valorizzazione del complesso del castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore | 116 |
| ALLEGATO 4 (Testo integrale dell'interrogazione) | 122 |
| ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) | 123 |
| 5-01168 Belotti: Sull'adozione di misure volte a contenere l'afflusso di pubblico agli spettacoli dal vivo entro i limiti di capienza dei locali | 116 |
| ALLEGATO 6 (Testo integrale dell'interrogazione) | 124 |
| ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta) | 125 |
| 5-01169 Toccafondi: Sulla nomina del nuovo direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze ... | 116 |
| ALLEGATO 8 (Testo integrale dell'interrogazione) | 126 |
| ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta) | 127 |
| 5-01170 Carbonaro: Sulla determinazione del c.d. «equo compenso per copia privata» per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi | 117 |
| ALLEGATO 10 (Testo integrale dell'interrogazione) | 128 |
| ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta) | 129 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga, recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANCPI) | 131 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 131 |
|---|-----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del dottor Nicola Zaccheo, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 13 | 132 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Nomina n. 13 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 132 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Sull'ordine dei lavori | 133 |
| DL 143/2018: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. C. 1478 Governo (Esame e rinvio) | 134 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) | 138 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (Seguito dell'esame e rinvio) | 140 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 141 |
|---|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

| | |
|--|-----|
| Rappresentanti di Confartigianato | 143 |
| Rappresentanti di associazioni dei consumatori | 143 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 143 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 156 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 143 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 157 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Atto n. 58 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 144 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 158 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 144 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 159 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 1409, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 145 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 712 Molinari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 147 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 160 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 148 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 155 |
|---|-----|

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza (AQCF-R) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell'occupazione nel settore dell'industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA

161

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 161 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 167 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 166 |

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 168 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 174 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 176 |

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 178 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|---|-----|
| 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00143 Nevi</i>) | 182 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi, su iniziative in materia di marchiatura delle uova. | |
| Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e di Assoavi | 182 |
| Audizione del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo | 182 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 182 |
| ERRATA CORRIGE | 182 |

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 183 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. Nuovo testo C. 1173 cost. D'Uva e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) | 187 |
| Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Testo base C. 1354, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 188 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 193 |

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione della LX COSAC svolta a Vienna dal 18 al 20 novembre 2018 191

ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente Battelli) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 199

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede (*Svolgimento e conclusione*) 200

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



18SMC0042880